

Documento di consultazione sulle disposizioni della Banca d'Italia in materia di “Gruppi bancari” e “Albo delle banche e dei gruppi bancari” e in materia di “Processo di controllo prudenziale”.



Qual è l'oggetto della consultazione?

La consultazione pubblica riguarda le proposte di modifica alle disposizioni della Banca d'Italia in materia di Gruppi bancari e Albo delle banche e dei gruppi bancari (Parte Prima, Titolo I, Capitoli 2 e 4 della Circolare della Banca d'Italia n. 285/2013), nonché in materia di Processo di controllo prudenziale (Parte Prima, Titolo III, Capitolo 1 della Circolare della Banca d'Italia n. 285/2013).



Quali sono le ragioni della presente consultazione?

La consultazione è volta a raccogliere commenti e osservazioni sulle proposte di modifica alle disposizioni sopra indicate; le modifiche discendono dall'esigenza di recepire le novità introdotte dalla direttiva (UE) 2019/878 (c.d. CRD V) in materia di società di partecipazione finanziaria e di partecipazione finanziaria mista e in materia di misure di Secondo Pilastro che le Autorità di vigilanza possono imporre. *Per maggiori info, clicca [qui](#).*



A chi si rivolge questa consultazione?

La consultazione si rivolge alle banche e alle società capogruppo di gruppi bancari, alle altre società bancarie, finanziarie e strumentali appartenenti a gruppi bancari, nonché a chiunque possa avere interesse a trasmettere osservazioni e commenti sul documento di consultazione. *Per maggiori info, clicca [qui](#).*



Entro quando e come si possono inviare osservazioni e commenti?

Osservazioni e commenti possono essere trasmessi entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente documento di consultazione sul sito *web* della Banca d'Italia, tramite *pec* oppure in forma cartacea. *Per maggiori info, clicca [qui](#).*



Cosa accade dopo la consultazione pubblica?

La Banca d'Italia analizzerà le osservazioni e i commenti ricevuti nel corso della consultazione per predisporre il testo finale delle disposizioni, che verrà pubblicato sul sito *web* dell'Istituto, ferme restando le forme di pubblicazione previste dalla legge. La Banca d'Italia provvederà altresì a pubblicare un “resoconto della consultazione”, salvo che non sussista una ragione di esclusione dalla pubblicazione, ai sensi dell'articolo 8 del Provvedimento del 9 luglio 2019 riguardante l'adozione di atti normativi. Per *maggiori info*, clicca [qui](#).

Obiettivi della presente consultazione

Si sottopongono a consultazione pubblica le modifiche alla Parte Prima, Titolo I, Capitoli 2 e 4, della Circolare della Banca d'Italia n. 285 del 17 dicembre 2013, contenenti – rispettivamente – le disposizioni in materia di gruppi bancari e di albo delle banche e dei gruppi bancari.

Le presenti modifiche si rendono necessarie per:

1. recepire le novità introdotte dalla direttiva (UE) 2019/878 (c.d. CRD V) - che modifica la direttiva (EU) 2013/36 (c.d. CRD IV) - in materia di società di partecipazione finanziaria (*financial holding company*, FHC) e di partecipazione finanziaria mista (*mixed financial holding company*, MFHC).

In particolare, la CRD V introduce un regime di autorizzazione in capo alle (M)FHC al vertice di un gruppo bancario europeo (c.d. “*parent UE*” – cfr. art. 4, par. 1, punto 31 del Regolamento (UE) 2013/575 – c.d. CRR) o della componente nazionale di un gruppo (c.d. “*parent in a Member State*” – cfr. art. 4, par. 1, punto 30 del CRR); queste (M)FHC sono responsabili per il rispetto dei requisiti prudenziali applicabili al gruppo bancario e referenti per l'autorità di vigilanza su base consolidata;

2. attuare le corrispondenti disposizioni nazionali di recepimento della CRD V, ed in particolare l'art. 60-*bis*, co. 9 del TUB, che demanda alla Banca d'Italia l'emanazione di disposizioni attuative con particolare riguardo alla procedura di autorizzazione ed esenzione delle (M)FHC, alle modalità di presentazione dell'istanza di autorizzazione o esenzione, al coordinamento con l'autorizzazione prevista dall'articolo 19 TUB, ai criteri di valutazione delle condizioni di autorizzazione o esenzione, alle ipotesi di revoca dell'autorizzazione.

Contestualmente, si sottopongono a consultazione pubblica anche le modifiche alla Parte Prima, Titolo III, Capitolo 1 della Circolare, contenenti le disposizioni in materia di processo di controllo prudenziale. Le presenti modifiche si rendono necessarie per recepire le novità introdotte dalla CRD V in materia di poteri di intervento sull'attività delle banche da parte della Banca Centrale Europea e della Banca d'Italia. In particolare, la CRDV amplia la casistica delle fattispecie rilevanti per la potenziale imposizione di misure di Secondo Pilastro da parte delle Autorità di Vigilanza. Inoltre, viene chiarito che l'Autorità di vigilanza ha il potere di:

- imporre dei requisiti di capitale (*Pillar II requirement* – P2R) e di liquidità aggiuntivi rispetto a quelli minimi regolamentari di Primo Pilastro, a fronte della rischiosità complessiva dell'intermediario in condizioni ordinarie;
- comunicare agli enti degli orientamenti sui fondi propri aggiuntivi (*Pillar 2 Guidance* - P2G), per tener conto di eventuali perdite derivanti da scenari di stress, in aggiunta alle componenti obbligatorie della domanda di capitale;
- chiedere capitale addizionale rispetto alla metrica di *Leverage Ratio* di Primo Pilastro, in presenza di un rischio di leva finanziaria eccessiva, in condizioni ordinarie (*Pillar 2 Requirement Leverage Ratio* – P2R-LR) o in condizioni di stress (*Pillar 2 Guidance Leverage Ratio* – P2G-LR).

Le modifiche sono accompagnate da un riquadro che illustra le principali scelte compiute, le ragioni e le finalità complessive. Il presente documento di consultazione è pubblicato in conformità con quanto previsto dall'art. 3 del Regolamento della Banca d'Italia sull'adozione degli atti normativi o aventi natura regolamentare (cfr. [Provvedimento del 9 luglio 2019](#)).

A chi si rivolge la presente consultazione

La presente consultazione è di interesse, in particolare, per: i) le banche e le società capogruppo di gruppi bancari; ii) le altre società bancarie, finanziarie e strumentali appartenenti a gruppi bancari, che sono destinatarie delle disposizioni della Banca d'Italia di recepimento della CRD V e di

attuazione dell'articolo 60-bis, co. 9 del TUB; iii) le associazioni di categoria, che possono rappresentare le istanze dei propri associati; iv) ogni altro soggetto o organizzazione che possa avere interesse a fornire alla Banca d'Italia osservazioni e spunti di riflessione sulle modifiche sottoposte a consultazione pubblica.

Analisi di impatto della regolamentazione

In conformità con il [Provvedimento del 9 luglio 2019](#), il presente documento di consultazione non è accompagnato da un'analisi di impatto della regolamentazione in quanto gli interventi recepiscono conformemente le disposizioni della CRDV (art. 8, comma 2).

Termini e modalità per partecipare alla consultazione pubblica

Le risposte alla consultazione possono essere trasmesse entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente documento.

Gli indirizzi della Banca d'Italia cui far pervenire le risposte alla consultazione sono i seguenti:

- ram@pec.bancaditalia.it qualora si disponga di posta elettronica certificata (PEC) e la risposta sia trasmessa quindi in formato elettronico all'indirizzo; oppure
- Servizio Regolamentazione e Analisi Macroprudenziale, Divisione Regolamentazione II, via Milano 53, 00184, Roma, qualora si voglia far pervenire la risposta in forma cartacea. In tal caso, una copia in formato elettronico dovrà essere contestualmente inviata all'indirizzo e-mail servizio.ram.regolamentazione2@bancaditalia.it.

In conformità con l'art. 6 del richiamato [Provvedimento del 9 luglio 2019](#), le risposte ricevute durante la consultazione saranno analizzate solo se pertinenti e rilevanti per la definizione del contenuto degli atti di regolazione.

In conformità con l'art. 4 del richiamato [Provvedimento del 9 luglio 2019](#), per agevolare la valutazione dei contributi alla consultazione si invitano i rispondenti a indicare esplicitamente i punti del documento a cui i contributi si riferiscono.

I rispondenti alla consultazione che – per esigenze di riservatezza – desiderano che le proprie risposte non siano pubblicate oppure siano pubblicate in forma anonima, ne fanno esplicito riferimento nella risposta alla consultazione oppure nella mail di trasmissione della stessa; i rispondenti che chiedono che la pubblicazione avvenga in forma anonima trasmettono anche un documento opportunamente anonimizzato. Il generico *disclaimer* di confidenzialità eventualmente presente in calce alle comunicazioni inviate via posta elettronica non sarà considerato una richiesta di non divulgare i commenti. Resta salvo, in ogni caso, quanto indicato nell'ultimo periodo della sezione successiva.

Dei dati personali possono venire a conoscenza i Capi delle Strutture interessate dall'attività di regolamentazione cui è riferita la consultazione, nonché gli addetti autorizzati al trattamento.

Gli interessati possono esercitare il diritto di accesso ai dati personali e gli altri diritti riconosciuti dalla legge, tra i quali il diritto di ottenere la rettifica o l'integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco di quelli trattati in violazione di legge nonché il diritto di opporsi in tutto in parte, per motivi legittimi, al loro trattamento.

Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti del Titolare del trattamento, Banca d'Italia - Servizio Organizzazione -via Nazionale 91, 00184 ROMA, e-mail org.privacy@bancaditalia.it.

Il Responsabile della Protezione dei Dati per la Banca d'Italia può essere contattato presso via Nazionale 91, 00184 ROMA, o al seguente indirizzo e-mail: responsabile.protezione.dati@bancaditalia.it.

Gli interessati, qualora ritengano che il trattamento che li riguarda sia effettuato in violazione di legge, possono proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.

Resoconto della consultazione e prossimi passi

A conclusione della consultazione pubblica, la Banca d'Italia procederà all'analisi delle osservazioni e dei commenti ricevuti, nonché di ogni altra informazione rilevante, con l'obiettivo di elaborare il testo finale delle disposizioni, secondo quanto previsto, tra l'altro, dall'art. 6, comma 1, del [Provvedimento del 9 luglio 2019](#). Ferme restando le forme di pubblicazione previste dalla legge, il testo finale delle disposizioni verrà pubblicato, come di consueto, sul sito *web* della Banca d'Italia.

Con l'emanazione del testo finale delle disposizioni oppure entro sessanta giorni dalla stessa, la Banca d'Italia darà conto, con apposito documento, della valutazione dei commenti esaminati ai fini della definizione del contenuto degli atti di regolazione adottati ("resoconto della consultazione"). Non sussiste un obbligo per la Banca d'Italia di fornire riscontro puntuale su ogni singolo commento; inoltre il resoconto della consultazione potrà essere redatto anche in forma sintetica. In relazione ai commenti ricevuti, la Banca d'Italia potrà anche valutare se ricorrere a ulteriori forme di confronto con i destinatari delle presenti disposizioni, in conformità con l'art. 3, comma 4, del richiamato [Provvedimento del 9 luglio 2019](#).

Disposizioni di vigilanza per le banche

Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013



Premessa al documento di consultazione

1) Modifiche alle disposizioni in materia di gruppi bancari e albo delle banche e dei gruppi bancari

La direttiva (UE) 2019/878 (c.d. CRD V) ha introdotto importanti novità in materia di società di partecipazione finanziaria (*financial holding companies* - FHC) e di partecipazione finanziaria mista (*mixed financial holding companies* - MFHC).

L'art. 21-bis CRD V prevede un regime di autorizzazione in capo alla (M)FHC al vertice di un gruppo bancario europeo (c.d. "*parent UE*" – cfr. art. 4(1)(31) del regolamento (UE) 2013/575 – c.d. CRR) o della componente nazionale di un gruppo (c.d. "*parent in a Member State*" – cfr. art. 4(1)(30) CRR); esse sono considerate direttamente responsabili per il rispetto dei requisiti prudenziali applicabili al gruppo bancario, nonché referenti per l'autorità di vigilanza su base consolidata (senza però assoggettarle a requisiti prudenziali su base individuale). Prima di questo intervento normativo, la disciplina europea prevedeva che nel caso di gruppi bancari al cui vertice si trovasse una (M)FHC, la responsabilità per il rispetto della disciplina prudenziale a livello di gruppo fosse demandata a una delle banche controllate, nonostante le FHC fossero comunque considerate il vertice del gruppo per la determinazione del perimetro di consolidamento rilevante per il rispetto dei requisiti prudenziali.

La CRD V interviene su questo aspetto e prevede che le (M)FHC (se al vertice del gruppo) rientrano "direttamente nell'ambito di applicazione dei poteri di vigilanza a norma della direttiva 2013/36/UE e del regolamento (UE) n. 575/2013 per assicurare il rispetto [della disciplina prudenziale] su base consolidata".

Nel complesso, le novità introdotte dalla CRD V in materia di (M)FHC risultano coerenti con i principi alla base della disciplina italiana in materia di gruppi bancari che già oggi consente di includere nel gruppo bancario le società finanziarie di vertice.

La principale differenza è rappresentata dal fatto che secondo l'impostazione del TUB (precedente alle modifiche apportate con CRD V), il gruppo bancario italiano veniva individuato a partire dal soggetto di vertice (banca o (M)FHC) con sede legale in Italia (anche se controllato da una società con sede in un altro Stato dell'Unione europea); pertanto, solo una (M)FHC italiana avrebbe potuto assumere il ruolo di capogruppo del gruppo bancario. A seguito delle modifiche introdotte in attuazione di CRD V, potranno assumere il ruolo di capogruppo (e ricomprese quindi nel gruppo bancario italiano) anche le (M)FHC aventi sede in un altro Paese UE. Queste dovranno essere autorizzate dalla Banca d'Italia, quando autorità competente per la vigilanza su base consolidata, congiuntamente con l'autorità di vigilanza del Paese estero di insediamento della società.

1.2 Le modifiche alle Disposizioni della Banca d'Italia (Parte Prima, Titolo I, Cap. 2 e 4, Circ. 285/2013).

In attuazione dell'articolo 60-bis del TUB, la Circolare della Banca d'Italia n. 285 del 17 dicembre 2013, Parte Prima, Titolo I, Capitoli 2 e 4, è modificata per recepire nelle disposizioni applicabili alle banche le novità in materia di (M)FHC introdotte dalla CRDV.

In particolare, con l'intervento normativo:

- è disciplinata la procedura di **autorizzazione** della (M)FHC capogruppo di un gruppo bancario; in particolare, la società è tenuta a presentare apposita istanza alla Banca d'Italia in qualità di autorità competente per la vigilanza su base consolidata e, se del caso, all'autorità dello Stato dell'Unione europea in cui la (M)FHC ha sede legale ⁽¹⁾. La Banca d'Italia e, se del caso, l'autorità del diverso Stato dell'Unione europea verificano la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 60-bis, co. 2, TUB; l'autorizzazione è rilasciata dalla Banca d'Italia,

⁽¹⁾ Restano ferme le competenze della BCE con riferimento ai gruppi significativi.

congiuntamente all'autorità del diverso Stato dell'Unione europea entro 180 giorni dalla data di ricevimento dell'istanza (cfr. Cap. 2, Sez. III). Le disposizioni specificano la documentazione che la (M)FHC deve allegare all'istanza di autorizzazione e individuano i criteri per la valutazione delle relative condizioni da parte della Banca d'Italia. Nella valutazione particolare rilievo è attribuito alla capacità della (M)FHC di assicurare efficacemente il rispetto della disciplina di vigilanza da parte delle componenti del gruppo e alla circostanza che la struttura del gruppo risponda a un obiettivo economico chiaro e lecito e che non si costituiscano strutture complesse e poco chiare che siano d'ostacolo all'efficace esercizio della vigilanza (2);

- è disciplinata la procedura di **esenzione** della (M)FHC che non intende assumere il ruolo di capogruppo; in questo caso, la (M)FHC presenta istanza alla Banca d'Italia, quando autorità di vigilanza su base consolidata (e, se del caso, all'autorità del diverso Stato dell'Unione europea). A seguito della verifica delle condizioni previste dall'art. 60-bis, co. 3, TUB, l'esenzione è concessa dalla Banca d'Italia, congiuntamente all'autorità del diverso Stato dell'Unione europea, entro 180 giorni dalla data di ricevimento dell'istanza (cfr. Cap. 2, Sez. IV);
- si introducono alcune **norme di raccordo per assicurare il coordinamento del procedimento di autorizzazione con altri procedimenti autorizzativi** previsti dalla normativa di settore; in particolare, nel caso in cui una società rientri nella definizione di (M)FHC in ragione dell'acquisizione o dell'incremento di una partecipazione qualificata in una banca, il procedimento di autorizzazione all'assunzione del ruolo di capogruppo è coordinato con il procedimento indicato all'art. 19 TUB; in tal caso, l'istanza di autorizzazione all'assunzione del ruolo di capogruppo è presentata contestualmente all'istanza indicata all'art. 19 TUB;
- la revisione delle disposizioni in materia di **statuti** delle società che compongono il gruppo bancario, al fine di assicurare che i rapporti di gruppo siano riconoscibili e che i compiti e le posizioni all'interno del gruppo siano definiti (cfr. Cap. 2, Sez. VI); per gli statuti delle (M)FHC l'idoneità delle clausole ad assicurare la sana e prudente gestione è valutata nell'ambito del procedimento di autorizzazione all'assunzione del ruolo di capogruppo;
- è disciplinato, mediante rinvio alla disciplina delle capogruppo, il procedimento di autorizzazione delle (M)FHC che, alternativamente: (i) abbiano sede in Italia, non rientrino nella definizione di capogruppo e per le quali Banca d'Italia sia l'autorità competente per l'esercizio della vigilanza su base consolidata o (ii) abbiano sede legale in Italia o in un altro Stato membro e siano tenute al rispetto dei requisiti di vigilanza su base sub-consolidata (art. 69.1 TUB); nonché delle (M)FHC italiane capogruppo di gruppi esteri (art. 69.2 TUB) (cfr. Cap. 2, Sez. VII). Su queste ultime la Banca d'Italia rilascia l'autorizzazione in qualità di autorità dello stato in cui ha sede la società, congiuntamente all'autorità competente per la vigilanza su base consolidata, e non dispone di poteri di vigilanza su base individuale.

Sono state poi apportate alcune modifiche alla disciplina dell'albo delle banche e dei gruppi bancari; in particolare:

- sono previste specifiche norme di raccordo per l'iscrizione di gruppi bancari al cui vertice si trovi una (M)FHC, che verrà effettuata dalla Banca d'Italia direttamente alla conclusione del procedimento di autorizzazione (o esenzione) della (M)FHC
- è prevista una sezione *ad hoc* dell'albo, per includervi le (M)FHC al vertice di gruppi soggetti alla vigilanza consolidata di autorità di altri Stati dell'Unione europea (cfr. art. 69.2 TUB).

Con l'occasione sono introdotte alcune semplificazioni procedurali, a seguito delle quali l'iscrizione all'albo delle banche e dei gruppi bancari non sarebbe più configurata come un procedimento ad

(²) Questo criterio di valutazione della struttura del gruppo è stato declinato sulla base di quanto previsto dalle *EBA Guidelines on internal governance* (cfr. EBA/GL/2017/11); esse prevedono infatti che le banche evitino di costituire strutture opache o complesse in modo non necessario che non abbiano un chiaro scopo economico o legale (Orientamento 6.3).

istanza di parte, ma come adempimento della Banca d'Italia in presenza delle condizioni indicate dalle disposizioni di vigilanza.

Da ultimo, la Banca d'Italia intende concedere alle (M)FHC esistenti alla data di entrata in vigore delle disposizioni un termine di 60 giorni dall'entrata in vigore delle modifiche alle disposizioni di vigilanza per presentare istanza di autorizzazione. Quelle già iscritte all'albo dei gruppi bancari, non saranno tenute ad allegare all'istanza di autorizzazione la documentazione attestante il possesso di requisiti che sia già a disposizione della Banca d'Italia.

2) Modifiche alle disposizioni in materia di Processo di Controllo Prudenziale

Le modifiche introdotte rispondono principalmente all'esigenza di adeguare le attuali disposizioni all'evoluzione del quadro normativo europeo (CRD V). Nello specifico, i poteri di intervento riconosciuti alla Banca Centrale Europea e alla Banca d'Italia sono stati allineati a quanto previsto dall'art. 104 della Direttiva, che amplia la casistica delle fattispecie rilevanti per l'imposizione di misure di Secondo Pilastro da parte delle Autorità di Vigilanza. È stato chiarito che l'Autorità possa determinare misure di capitale e di liquidità aggiuntive rispetto ai minimi regolamentari, discriminando tra ottica ordinaria (*Pillar II requirement – P2R*) e stressata (*Pillar 2 Guidance – P2G*). È stata inoltre prevista la possibilità di chiedere capitale aggiuntivo in presenza di un rischio di leva finanziaria eccessiva, in condizioni ordinarie e stressate (*Pillar 2 Requirement Leverage Ratio – P2R-LR* e *Pillar 2 Guidance Leverage Ratio – P2G-LR*).

Nel testo posto in consultazione si specifica inoltre che:

- in linea con quanto richiesto per il soddisfacimento dei requisiti di Primo Pilastro, la P2R deve essere soddisfatta per il 56% da capitale primario di classe 1 e per il 75% da capitale di classe 1 mentre la P2R-LR deve essere soddisfatta interamente con capitale di classe 1. Resta salva la possibilità da parte dell'Autorità di vigilanza di imporre una quota maggiore di capitale di qualità superiore;
- la P2G e la P2G-LR, individuate per garantire che le banche e i gruppi bancari possano assorbire eventuali impatti derivanti da scenari di stress, sono in genere quantificati con l'ausilio di prove di *stress* prudenziali svolte periodicamente dalla Banca Centrale Europea e dalla Banca d'Italia, e non devono contemplare aspetti di rischio già coperti dalle misure ordinarie; tali misure aggiuntive devono essere soddisfatte rispettivamente con capitale primario di classe 1 e con almeno strumenti di capitale di classe 1 e non sono rilevanti ai fini della determinazione dell'Ammontare Massimo Distribuibile;
- non è consentito l'utilizzo dello stesso capitale per soddisfare più componenti della domanda di capitale legati alle metriche dell'attivo ponderato per il rischio (P1R, P2R, requisiti combinati di riserva di capitale, P2G); questa disposizione mira a garantire che gli intermediari abbiano una completa copertura dei rischi con i fondi propri;
- non è consentito l'utilizzo dello stesso capitale per soddisfare più componenti della domanda di capitale legati alle metriche di leva finanziaria (P1RL, P2R-LR, requisiti combinati di riserva di capitale, P2G-LR); analogamente a quanto detto sopra, questa disposizione mira ad assicurare una completa copertura dei rischi con i fondi propri.

In aggiunta alle modifiche sopra descritte, nel testo della Circolare viene inoltre specificato che la Banca d'Italia può richiedere misure di intervento correttivo anche a fronte di rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo che impattano in modo trasversale sui profili di rischio dell'intermediario.

Infine, si è provveduto ad allineare i contenuti del capitolo alla nuova definizione di gruppo bancario e all'elenco dei procedimenti amministrativi contenuti nel "Regolamento unitario dei procedimenti amministrativi della Banca d'Italia e della UIF", pubblicato sul sito della Banca d'Italia.

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

Parte Prima – Recepimento in Italia della CRD IV

Titolo I – Accesso al mercato e struttura

Capitolo 2 – Gruppi bancari e vigilanza consolidata

TITOLO I

Capitolo 2

GRUPPI BANCARI E VIGILANZA CONSOLIDATA

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

Parte Prima – Recepimento in Italia della CRD IV

Titolo I – Accesso al mercato e struttura

Capitolo 2 – Gruppi bancari e vigilanza consolidata

Sezione I – Disposizioni di carattere generale

TITOLO I – Capitolo 2

GRUPPI BANCARI E VIGILANZA CONSOLIDATA

SEZIONE I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Premessa

Le presenti disposizioni danno attuazione alle norme della direttiva CRD (1) in materia di società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista, nonché alle norme del TUB in materia di gruppo bancario e vigilanza su base consolidata (2) per quanto riguarda: la composizione del gruppo, l'individuazione e il ruolo della capogruppo, l'autorizzazione delle società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista capogruppo, nonché delle società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista che, pur non assumendo il ruolo di capogruppo, sono tenute al rispetto delle regole prudenziali su base sub-consolidata ai sensi del CRR e delle società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista aventi sede legale in Italia che si trovano al vertice di gruppi sottoposti alla vigilanza su base consolidata di un'autorità di un altro Stato dell'Unione europea.

Il gruppo bancario è composto dalla capogruppo e dalle società bancarie, finanziarie e strumentali da essa controllate. Capogruppo del gruppo bancario può essere una banca italiana oppure una società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista con sede legale in Italia o in un altro Stato dell'Unione europea. Nel caso di società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista con sede in un altro Stato dell'Unione europea, assumono rilievo anche le corrispondenti disposizioni di attuazione della CRD in vigore nello Stato dell'Unione europea in cui la società ha sede legale.

Le società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista che soddisfano le condizioni per l'assunzione del ruolo di capogruppo presentano apposita istanza di autorizzazione. L'autorizzazione è rilasciata dall'autorità competente per la vigilanza su base consolidata congiuntamente all'autorità di vigilanza dello Stato dell'Unione europea in cui la società ha sede legale, se diversa. Sono inoltre disciplinate le condizioni in presenza delle quali le società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista possono essere esentate dall'assunzione del ruolo di capogruppo; in tal caso, la società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista designa una banca italiana controllata perché questa assuma il ruolo di capogruppo del gruppo bancario.

(1) Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, come modificata dalla Direttiva (UE) 2019/878 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2019, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 7 giugno 2019, che modifica la direttiva 2013/36/UE per quanto riguarda le entità esentate, le società di partecipazione finanziaria, le società di partecipazione finanziaria mista, la remunerazione, le misure e i poteri di vigilanza e le misure di conservazione del capitale.

(2) Cfr. articoli 59 e ss. del TUB.

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

Parte Prima – Recepimento in Italia della CRD IV

Titolo I – Accesso al mercato e struttura

Capitolo 2 – Gruppi bancari e vigilanza consolidata

Sezione I – Disposizioni di carattere generale

La capogruppo, nell'ambito delle funzioni di direzione e coordinamento, assicura il rispetto delle norme che disciplinano l'attività bancaria su base consolidata ed emana disposizioni alle componenti del gruppo per assicurare il rispetto e l'esecuzione dei provvedimenti di carattere generale e particolare impartiti dall'autorità competente per la vigilanza su base consolidata. Le società controllate sono tenute a fornire dati e notizie alla capogruppo per l'emanazione da parte di questa delle predette disposizioni e a prestare la necessaria collaborazione per il rispetto delle norme che disciplinano l'attività bancaria su base consolidata.

L'attribuzione alla capogruppo delle funzioni di direzione e coordinamento, nonché della responsabilità di assicurare il rispetto delle norme che disciplinano l'attività bancaria su base consolidata richiede che i rapporti di gruppo siano riconoscibili e le posizioni all'interno del gruppo siano definite.

Sotto un profilo di vigilanza, la struttura organizzativa del gruppo si caratterizza per il comune disegno imprenditoriale, per la forte coesione al proprio interno e per la sottoposizione a direzione unitaria della capogruppo. Il riconoscimento che nel gruppo viene a realizzarsi un disegno imprenditoriale unitario, posto in essere attraverso le distinte unità operative che ne fanno parte, richiede l'individuazione di specifici strumenti informativi, regolamentari e ispettivi per l'esercizio della vigilanza su base consolidata. In ogni caso, resta ferma nei confronti delle singole componenti del gruppo l'applicazione delle eventuali discipline specifiche.

In armonia con le disposizioni europee e quelle che regolano l'MVU, il ruolo di referente dell'autorità competente per la vigilanza su base consolidata viene attribuito alla capogruppo del gruppo bancario.

Nell'ambito della disciplina del gruppo bancario viene lasciata all'imprenditore la scelta dell'assetto organizzativo e patrimoniale che meglio risponda ai suoi obiettivi gestionali. Tale assetto non deve tuttavia contrastare con le esigenze connesse alla vigilanza su base consolidata. In particolare, assumono rilievo gli aspetti di conoscibilità, da parte della autorità di vigilanza competente, sia degli obiettivi fissati, sia dei comportamenti tenuti dalle singole componenti. Di conseguenza vanno assicurate strutture organizzative del gruppo che consentano l'attuazione dei provvedimenti di carattere generale e particolare impartiti dall'autorità di vigilanza e la loro verifica.

2. Fonti normative

La materia è disciplinata dai seguenti articoli del TUB:

- art. 53-*bis*, co.3, lett. *d*), il quale prevede che la Banca d'Italia può adottare provvedimenti specifici nei confronti di una o più banche o dell'intero sistema bancario riguardanti, fra l'altro, la restrizione delle attività o della struttura territoriale e il divieto di effettuare determinate operazioni, anche di natura societaria;
- art. 67-*ter*, co, 2, il quale prevede che la Banca d'Italia può impartire con provvedimenti di carattere particolare nei confronti della capogruppo di un gruppo bancario riguardanti, fra l'altro, la restrizione delle attività o della struttura territoriale del gruppo, il divieto di effettuare determinate operazioni nonché, per le società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista capogruppo, la sospensione dei diritti di voto spettanti nelle banche controllate, il trasferimento a favore dei loro soci delle partecipazioni in esse detenute e l'alienazione delle partecipazioni detenute in società bancarie e finanziarie;

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

Parte Prima – Recepimento in Italia della CRD IV

Titolo I – Accesso al mercato e struttura

Capitolo 2 – Gruppi bancari e vigilanza consolidata

Sezione I – Disposizioni di carattere generale

- art. 59, il quale definisce le nozioni di "controllo", "società finanziarie", "società di partecipazione finanziaria mista", "società di partecipazione finanziaria", "società strumentali" e "coordinatore del conglomerato finanziario";
- art. 60, il quale definisce la composizione del gruppo bancario e individua la relativa capogruppo;
- art. 60-bis, il quale disciplina l'autorizzazione delle società di partecipazione finanziaria e delle società di partecipazione finanziaria mista capogruppo e le condizioni per l'esenzione dal ruolo di capogruppo;
- art. 61, il quale definisce il ruolo della capogruppo di un gruppo bancario e dispone che alla società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista capogruppo si applichino, tra l'altro, le disposizioni in materia di assunzione di partecipazioni e in materia di requisiti dei partecipanti al capitale ed esponenti aziendali previsti per le banche;
- art. 64, co. 3, il quale attribuisce alla Banca d'Italia il potere di procedere d'ufficio all'accertamento dell'esistenza di un gruppo bancario e alla sua iscrizione all'Albo e di determinare la composizione del gruppo medesimo anche in difformità da quanto comunicato dalla capogruppo;
- art. 65, il quale individua i soggetti inclusi nell'ambito della vigilanza su base consolidata;
- art. 69.1, il quale disciplina l'autorizzazione delle società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista diverse dalla capogruppo;
- art. 69.2, il quale disciplina l'autorizzazione delle società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista appartenenti a gruppi soggetti alla vigilanza su base consolidata di competenza di autorità di vigilanza di altri Stati dell'Unione europea.

Vengono, inoltre, in rilievo:

- il decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142, e successive modificazioni, di attuazione della direttiva 2002/87/CE relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario;
- il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze di attuazione dell'art. 26 TUB;
- il provvedimento della Banca d'Italia del 4 maggio 2021, contenente le "Disposizioni sulla procedura di valutazione dell'idoneità degli esponenti di banche, intermediari finanziari, istituti di moneta elettronica, istituti di pagamento e sistemi di garanzia dei depositanti";
- il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, di attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo;
- l'art. 36 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il quale disciplina le partecipazioni personali incrociate nei mercati del credito e finanziari;
- la CRD;
- il CRR (3).

(3) Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013, come modificato dal Regolamento (UE) n. 2019/876 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019 e dal Regolamento (UE) n. 2020/873 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2020.

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

Parte Prima – Recepimento in Italia della CRD IV

Titolo I – Accesso al mercato e struttura

Capitolo 2 – Gruppi bancari e vigilanza consolidata

Sezione I – Disposizioni di carattere generale

3. Definizioni

Ai fini della presente disciplina si definiscono:

- *"attivo di bilancio"*, l'ammontare complessivo degli elementi dell'attivo dell'ultimo bilancio annuale approvato;
- *"autorità di vigilanza su base consolidata"*, l'autorità competente indicata all'art. 4, par. 1, punto 41, del CRR;
- *"banca"*, l'impresa autorizzata all'esercizio dell'attività bancaria, come definita dall'art. 10 del TUB;
- *"banca designata"*, la banca designata all'assunzione del ruolo di capogruppo ai sensi dell'art. 60-bis, co. 3, lett. c) del TUB;
- *"controllo"*, ai sensi dell'art. 23 TUB: i casi previsti dall'art. 2359, commi primo e secondo, del codice civile; il controllo da contratti o da clausole statutarie aventi per oggetto o per effetto il potere di esercitare l'attività di direzione e coordinamento; i casi di controllo nella forma dell'influenza dominante (4);
- *"coordinatore del conglomerato finanziario"*, l'autorità indicata all'art. 5, del d.lgs. 30 maggio 2005, n. 142;
- *"società finanziaria"*, la società indicata all'art. 4, par. 1, punto 26, del CRR (5);
- *"società di partecipazione finanziaria"*, la società indicata all'art. 4, par. 1, punto 20, del CRR;
- *"società di partecipazione finanziaria mista"*, la società indicata all'art. 1, lettera "v", del d.lgs. 30 maggio 2005, n. 142;
- *"impresa di assicurazione"*, un'impresa di assicurazione o di riassicurazione, un'impresa di partecipazione assicurativa o un'impresa di partecipazione assicurativa mista, come definite dall'art. 1, co. 1, lettere da t) a cc) del d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209 ("Codice delle assicurazioni private");
- *"partecipazione indiretta"*, la partecipazione individuata ai sensi dell'art. 22, co. 1, lett. a) e b) TUB;
- *"partecipazione qualificata"*, la partecipazione che attribuisce, direttamente o indirettamente, almeno il 10% dei diritti di voto o del capitale dell'intermediario finanziario o che consente di esercitare un'influenza notevole sulla gestione dello stesso, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 36, del CRR, nonché la partecipazione che consente di esercitare il controllo;
- *"società strumentale"*, la società indicata all'art. 4, par. 1, punto 18, del CRR;
- *"stretti legami"*, la nozione definita nel Cap. 1 della Parte Prima.

(4) Cfr., inoltre, articoli 4, paragrafo 1, punti 15, 16, 37 e 138, e 18 del CRR, nonché dalle relative norme tecniche di regolamentazione adottate della Commissione europea.

(5) Si presume finanziaria la società iscritta in un albo o elenco pubblico di soggetti finanziari e quella che, indipendentemente dall'iscrizione in albi o elenchi, è sottoposta a forme di vigilanza di stabilità di un'autorità italiana o di uno Stato dell'Unione Europea oppure di uno Stato terzo indicato nell'Allegato A al Capitolo "Ambito di applicazione". Non sono comunque considerate finanziarie le imprese non finanziarie individuate ai sensi del Cap. 1 della Parte Terza.

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

Parte Prima – Recepimento in Italia della CRD IV

Titolo I – Accesso al mercato e struttura

Capitolo 2 – Gruppi bancari e vigilanza consolidata

Sezione I – Disposizioni di carattere generale

4. Destinatari della disciplina

Le presenti disposizioni si applicano alla banca italiana capogruppo, alla società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista capogruppo, alla banca designata all'assunzione del ruolo di capogruppo, alla banca o alla società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista temporaneamente designata ai sensi dell'art. 67-ter, co. 1, lett. d) TUB, alle società bancarie, finanziarie e strumentali componenti del gruppo bancario.

Limitatamente a quanto previsto dalle Sezioni I e VII del presente Capitolo, le presenti disposizioni si applicano altresì alle società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista autorizzate ai sensi dell'art. 69.1 del TUB, e alle società bancarie, finanziarie e strumentali da esse controllate, e alle società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista autorizzate ai sensi dell'art. 69.2 del TUB.

5. Procedimenti amministrativi

Si indicano di seguito i procedimenti amministrativi relativi al presente Capitolo:

- *autorizzazione all'assunzione del ruolo di capogruppo ai sensi dell'art. 60-bis, co. 1 e 4, TUB (Sez. III, par. 3; termine: 180 giorni);*
- *revoca dell'autorizzazione all'assunzione del ruolo di capogruppo ai sensi dell'art. 60-bis, co. 5, TUB (Sez. III, par. 4; termine: 180 giorni);*
- *esenzione dall'assunzione del ruolo di capogruppo ai sensi dell'art. 60-bis, co. 3, TUB (Sez. IV, par. 3; termine: 180 giorni);*
- *autorizzazione delle società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista diverse dalla capogruppo ai sensi dell'art. 69.1 TUB (Sez. VII, par. 1; termine: 180 giorni);*
- *revoca dell'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 69.1 TUB (Sez. VII, par. 1; termine: 180 giorni);*
- *autorizzazione delle società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista ai sensi dell'art. 69.2 TUB (Sez. VII, par. 2; termine: 180 giorni);*
- *revoca dell'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 69.2 TUB (Sez. VII, par. 2; termine: 180 giorni);*
- *modifica della composizione del gruppo rispetto a quella comunicata dalla capogruppo (Sez. II, par. 1 e par. 2.2; termine: 120 giorni);*
- *divieto dell'acquisizione oppure ordine di dismissione di una partecipazione (Sez. II, par. 2; termine: 120 giorni).*

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

Parte Prima – Recepimento in Italia della direttiva CRD IV

Titolo I – Accesso al mercato e struttura

Capitolo 2 – Gruppi bancari e vigilanza consolidata

Sezione II – Gruppo bancario

SEZIONE II

GRUPPO BANCARIO

1. Composizione del gruppo e individuazione della capogruppo

Il gruppo bancario è composto dalla capogruppo e dalle società bancarie, finanziarie e strumentali – con sede legale in Italia e all'estero – da questa controllate.

Si considera capogruppo di un gruppo bancario, alternativamente:

- a) la banca italiana che non sia a sua volta controllata da un'altra banca italiana o da una società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista con sede legale in Italia o in un altro Stato dell'Unione europea che possa essere considerata capogruppo ai sensi delle presenti disposizioni;
- b) la società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista con sede legale in Italia o in un altro Stato dell'Unione europea, individuata ai sensi del paragrafo 1.2 della presente Sezione, che rispetta le seguenti condizioni:
 - non è controllata da una banca italiana o da un'altra società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista con sede legale in Italia o in un altro Stato dell'Unione europea che possa essere considerata capogruppo ai sensi delle presenti disposizioni;
 - nell'insieme delle società controllate vi sono solo banche italiane oppure il totale dell'attivo delle banche italiane controllate è maggiore di quello delle banche controllate in ciascuno Stato dell'Unione europea diverso dall'Italia oppure la Banca d'Italia è altrimenti nominata autorità di vigilanza su base consolidata (1).
- c) la società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista con sede legale in Italia, individuata ai sensi del paragrafo 1.2 della presente Sezione, che rispetta le seguenti condizioni:
 - non è controllata da una banca italiana o da un'altra società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista con sede legale in Italia;
 - è ricompresa nella vigilanza su base consolidata di competenza dell'autorità di vigilanza di un altro Stato dell'Unione europea, in quanto controllata da una banca (2) o da una società di partecipazione finanziaria madre nell'UE o di partecipazione finanziaria mista madre nell'UE (3) e controlla almeno una banca italiana.

(1) Cfr. art. 4, par. 1, punto 41, CRR e art. 111 CRD.

(2) Cfr. art. 4, par. 1, punto 29-*quinquies*, CRR.

(3) Cfr., rispettivamente, art. 4, par. 1, punti 31 e 33, CRR.

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

Parte Prima – Recepimento in Italia della direttiva CRD IV

Titolo I – Accesso al mercato e struttura

Capitolo 2 – Gruppi bancari e vigilanza consolidata

Sezione II – Gruppo bancario

1.1 Forma giuridica della società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista capogruppo

In relazione alle caratteristiche organizzative e strutturali che le società capogruppo devono avere per lo svolgimento dei compiti ad esse attribuiti (4), la società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista con sede legale in Italia può assumere il ruolo di capogruppo solo se costituita in forma di società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata o cooperativa per azioni.

Le società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista con sede legale in uno Stato dell'Unione europea diverso dall'Italia possono assumere il ruolo di capogruppo solo se costituite nelle forme societarie ammesse dalla legge nazionale dello Stato in cui hanno sede legale ai fini dell'autorizzazione prevista dalle disposizioni di attuazione della CRD ivi in vigore, a condizione che tali forme societarie siano altresì ammesse dal CRR per l'assunzione della qualifica di società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista (5).

Sono esclusi dall'assunzione del ruolo di capogruppo le amministrazioni centrali, gli enti territoriali e gli altri enti e organismi del settore pubblico (anche se costituiti in forma societaria), nonché le Fondazioni di cui al d.lgs. 17 maggio 1999, n. 153.

1.2 Individuazione della società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista

Ai sensi dell'art. 4, par. 1, punto 20, del CRR, una “società di partecipazione finanziaria” è una società finanziaria che controlla in via esclusiva o principale società bancarie e finanziarie (cfr. par. 1, lett. b) e c), primo alinea, della presente Sezione).

Tale condizione risulta soddisfatta al superamento di uno degli indicatori di seguito indicati: il rapporto tra il totale dell'attivo di bilancio, o del patrimonio netto, o dei ricavi, o del personale delle banche e delle società finanziarie controllate e, rispettivamente, il totale dell'attivo di bilancio, o del patrimonio netto, o dei ricavi o del personale della società e di tutte le società ed enti da essa controllati è superiore al 50 per cento.

La società indica nell'istanza di autorizzazione (o di esenzione) all'assunzione del ruolo di capogruppo (cfr., rispettivamente, Sez. III, par. 2 e Sez. IV, par. 2) il superamento di uno o più degli indicatori richiamati.

La Banca d'Italia, se ritenuto appropriato per le finalità della vigilanza su base consolidata, può richiedere l'utilizzo di indicatori alternativi o aggiuntivi. In tali casi la Banca d'Italia indica alla società i criteri da utilizzare oppure effettua direttamente la valutazione e ne comunica i risultati alla società.

Al fine di garantire sostanziale stabilità al regime di vigilanza su base consolidata, nel valutare la condizione riguardante il controllo esclusivo o prevalente di società bancarie e

(4) Cfr. art. 61, co. 1 TUB, il quale dispone, tra l'altro, che la capogruppo assicura il rispetto delle norme che disciplinano l'attività bancaria su base consolidata; essa è dunque responsabile per il rispetto dei requisiti prudenziali in tutto il gruppo.

(5) Cfr. art. 4, par. 1, punto 20, CRR e, per rinvio, art. 4, par. 1, punto 15 CRR, che definisce l'impresa madre richiamando alla definizione prevista dagli artt. 1 e 2 della direttiva 83/349/CEE, relativa ai conti consolidati.

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

Parte Prima – Recepimento in Italia della direttiva CRD IV

Titolo I – Accesso al mercato e struttura

Capitolo 2 – Gruppi bancari e vigilanza consolidata

Sezione II – Gruppo bancario

finanziarie, la Banca d'Italia può tenere conto della circostanza che il superamento della soglia non si verifichi in maniera stabile (6).

L'organo con funzione di gestione della capogruppo, sentito l'organo con funzione di controllo, provvede – con cadenza annuale – a verificare il rispetto di tale condizione. La società dà immediata comunicazione alla Banca d'Italia del venir meno della condizione.

La società di partecipazione finanziaria mista è capogruppo, al ricorrere delle condizioni indicate al par. 1 della presente Sezione, quando sia a capo di un conglomerato finanziario identificato dalle autorità competenti ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. n. 142/2005 e successive modificazioni. Non rileva, a tali fini, che il conglomerato finanziario identificato sia stato eventualmente esonerato dalla vigilanza supplementare ai sensi dell'art. 4 del medesimo decreto.

2. Società del gruppo

L'acquisizione di partecipazioni in banche, società finanziarie e società strumentali che comporta una modifica della composizione del gruppo bancario è soggetta ad autorizzazione o comunicazione preventiva, secondo quanto previsto dal Cap. 1 della Parte Terza.

La Banca d'Italia può condizionare o vietare l'acquisizione oppure ordinare, in qualsiasi momento anche successivo all'acquisto, la dismissione delle partecipazioni, se rileva che vi siano ostacoli all'esercizio della vigilanza su base consolidata (ivi inclusa l'effettiva applicabilità delle misure correttive).

Nei confronti delle società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista capogruppo aventi sede legale in uno Stato dell'Unione europea diverso dall'Italia, i provvedimenti di cui al presente paragrafo sono adottati d'intesa con l'autorità di vigilanza dello Stato dell'Unione europea in cui la società ha la sede legale e tenuto conto della disciplina ivi applicabile (7).

Nei confronti della società di partecipazione finanziaria mista capogruppo, i provvedimenti di cui al presente paragrafo sono adottati d'intesa con l'IVASS o, per le società aventi sede legale in uno Stato dell'Unione europea diverso dall'Italia, d'intesa con l'autorità competente per la vigilanza sul settore assicurativo nello Stato dell'Unione europea in cui la società ha la sede legale.

2.1 Società finanziarie

Sono incluse nel gruppo bancario tutte le società finanziarie direttamente o indirettamente sottoposte a controllo.

Rientrano in tale ambito gli organismi societari con oggetto sociale limitato al compimento di determinate operazioni di natura finanziaria, la cui attività sia svolta essenzialmente nell'interesse del gruppo. A titolo esemplificativo, ricadono in questa casistica le società cessionarie per la cartolarizzazione dei crediti e le società cessionarie di garanzia delle

(6) A mero titolo esemplificativo, la Banca d'Italia potrebbe considerare che il superamento della soglia non abbia carattere stabile quando non sia verificato per due esercizi consecutivi.

(7) Cfr. art. 21-bis, commi 6 e 8 della CRD e art. 67-ter TUB.

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

Parte Prima – Recepimento in Italia della direttiva CRD IV

Titolo I – Accesso al mercato e struttura

Capitolo 2 – Gruppi bancari e vigilanza consolidata

Sezione II – Gruppo bancario

obbligazioni bancarie, di cui agli artt. 3 e 7-*septies* della legge n. 130 del 1999, nonché gli analoghi veicoli di diritto estero utilizzati per operazioni di cartolarizzazione, di investimento o di raccolta.

A tali fini il controllo sussiste nella forma dell'influenza dominante – ai sensi dell'art. 23, co. 2, TUB e indipendentemente dal trattamento di bilancio – anche qualora, indipendentemente dalle partecipazioni detenute e dai poteri di nomina degli organi amministrativi, sussistano rapporti organizzativi e finanziari idonei a:

- conseguire la trasmissione al gruppo bancario degli utili o delle perdite, con ciò determinando, nella sostanza, l'attribuzione in capo al gruppo bancario della maggioranza dei benefici e/o dei rischi delle attività del veicolo (8);
- coordinare la gestione della società con quella di altre società del gruppo, ai fini del perseguimento di uno scopo comune;
- attribuire poteri maggiori rispetto a quelli derivanti dalle partecipazioni detenute, o comunque assoggettare la società a direzione comune.

I veicoli costituiti in Italia o all'estero al solo scopo di dare veste societaria a singole operazioni di raccolta o impiego e destinati a essere liquidati una volta conclusa l'operazione, nei quali la banca o una società del gruppo bancario detenga un'interessenza non qualificabile come partecipazione a fini di vigilanza, non sono inclusi nel gruppo bancario a condizione che essi siano consolidati integralmente nel bilancio consolidato della capogruppo.

Le imprese di assicurazione non sono società finanziarie e non possono essere incluse nel gruppo bancario. Pertanto, non si considerano compatibili con l'effettivo esercizio della vigilanza su base consolidata configurazioni di gruppo nelle quali un'impresa di assicurazione si interponga nella catena di controllo che unisce la capogruppo alle società del gruppo (9). Nel caso in cui la capogruppo sia una società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista, la Banca d'Italia valuta il rispetto di questa disposizione nell'ambito del procedimento di autorizzazione o di esenzione dall'assunzione del ruolo di capogruppo. Al fine di assicurare il rispetto di questa disposizione, la Banca d'Italia può esercitare i poteri di divieto e di ordine di dismissione individuati all'art. 67-*ter*, co. 1, lett. d) del TUB (cfr. par. 2 della presente Sezione).

Si considerano, altresì, finanziarie le società di gestione di mercati regolamentati di strumenti finanziari e le società che esercitano esclusivamente l'agenzia in attività finanziaria o di mediazione creditizia e le relative attività connesse e strumentali.

Si considerano infine finanziarie le società fiduciarie iscritte o tenute a iscriversi nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'art. 106 TUB.

(8) Tale fattispecie di controllo ricorre, ad esempio, qualora meccanismi legali, contrattuali, statutari impongano limiti stringenti ai poteri decisionali degli organi e soggetti competenti per la gestione dell'organismo, in modo da predeterminare l'attività nell'interesse del gruppo oppure attribuire a società del gruppo la maggioranza dei benefici o dei rischi residuali dell'attività.

(9) Ad esempio: la società A (società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista) detiene direttamente una partecipazione di controllo nell'impresa di assicurazione B, la quale a sua volta controlla direttamente la banca C; nella catena di controllo (indiretto) di A su C si interpone, quindi, l'impresa di assicurazione B non inclusa nel gruppo bancario e nella vigilanza consolidata.

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

Parte Prima – Recepimento in Italia della direttiva CRD IV

Titolo I – Accesso al mercato e struttura

Capitolo 2 – Gruppi bancari e vigilanza consolidata

Sezione II – Gruppo bancario

3.2 Società strumentali

La società strumentale controllata da una banca o da una società capogruppo in via esclusiva o congiuntamente ad altri soggetti non bancari è inclusa nel gruppo bancario di cui fa parte la banca o la capogruppo controllante oppure, in caso di controllo congiunto, nel gruppo della banca o capogruppo che partecipa del controllo (10-11).

Le società che prestano servizi di intestazione fiduciaria o di *trustee* sono incluse nel gruppo bancario come “società strumentali” quando ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:

- a) non si tratti delle fiduciarie considerate come “società finanziarie” ai sensi del precedente par. 2.1. Sono, quindi, considerate società strumentali le società fiduciarie italiane diverse da quelle iscritte nell’albo *ex art.* 106 TUB, nonché le società con sede legale all’estero che svolgano in via principale o esclusiva l’attività di intestazione fiduciaria ovvero *trustee*. A tal fine si prescinde dalla natura, finanziaria o meno, dei beni fiduciariamente intestati;
- b) l’attività di intestazione fiduciaria o di *trustee* svolta rivesta carattere di ausiliarietà rispetto all’attività principale della banca o capogruppo controllante o di altre società del gruppo; in particolare, ha carattere di ausiliarietà l’attività di intestazione o di *trustee* che venga svolta in relazione a beni riconducibili alla clientela delle società del gruppo.

Le società veicolo d’appoggio di cui all’art. 7.1 della legge n. 130 del 1999 e le società che effettuano le operazioni di cui all’art. 7, co. 1, lett. *b-bis*) della medesima legge, controllate da una banca o capogruppo in via esclusiva, sono incluse nel gruppo bancario come “società strumentali” quando ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:

- a) le società – alla luce dell’attività esercitata – non possono essere considerate come “società finanziarie” ai sensi del par. 2.1;
- b) l’attività è svolta essenzialmente nell’interesse del gruppo o riveste carattere di ausiliarietà rispetto all’attività principale della banca controllante, della capogruppo o di altre società del gruppo.

(10) Le imprese strumentali controllate da più banche o capogruppo congiuntamente e in base ad accordi non sono incluse in un gruppo bancario; a esse si applica il metodo di consolidamento proporzionale secondo quanto stabilito dalla Circolare n. 115, par. 1.4.

(11) Per “società strumentale” si intende la società individuata all’art. 4(1)(18) CRR (cfr. Sez. I); a mero titolo esemplificativo, possono rientrare tra le società strumentali anche le società indicate all’art. 115 del Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

Parte Prima – Recepimento in Italia della direttiva CRD IV

Titolo I – Accesso al mercato e struttura

Capitolo 2 – Gruppi bancari e vigilanza consolidata

Sezione III – Autorizzazione delle società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista

SEZIONE III

AUTORIZZAZIONE DELLE SOCIETÀ DI PARTECIPAZIONE FINANZIARIA O DI PARTECIPAZIONE FINANZIARIA MISTA CAPOGRUPPO

1. Autorizzazione delle società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista capogruppo

Le società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista indicate alla Sez. II, par. 1, lett. b) e c) presentano istanza di autorizzazione all'assunzione del ruolo di capogruppo.

L'istanza di autorizzazione, a firma del legale rappresentante della società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista, è presentata:

- da parte delle società di cui alla Sezione II, par. 1, lett. b), alla Banca d'Italia, in qualità di autorità competente per la vigilanza su base consolidata, e all'autorità competente dello Stato dell'Unione europea in cui ha sede legale la società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista, se diverso dall'Italia (1);
- da parte delle società di cui alla Sezione II, par. 1, lett. c), all'autorità dello Stato dell'Unione europea diverso dall'Italia competente per la vigilanza su base consolidata e alla Banca d'Italia, se la società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista ha sede legale in Italia (2).

Nei casi di società di partecipazione finanziaria mista, l'istanza è trasmessa anche al coordinatore del conglomerato finanziario, se diverso dall'autorità di vigilanza su base consolidata o dall'autorità competente dello Stato dell'Unione europea in cui la società ha sede legale.

Nell'istanza sono fornite tutte le informazioni necessarie alla verifica delle condizioni per il rilascio dell'autorizzazione previste dall'art. 60-bis, comma 2, TUB.

All'istanza di autorizzazione sono allegati:

- a) l'atto costitutivo e lo statuto della società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista, l'ultimo bilancio approvato, il codice fiscale nonché l'eventuale progetto di modificazione degli statuti secondo quanto previsto alla Sez. VI;
- b) la descrizione, anche mediante rappresentazione grafica, del gruppo di appartenenza, dalla quale risulti la posizione della società di partecipazione finanziaria o di partecipazione

(1) Nei casi in cui il gruppo bancario è da considerarsi significativo ai fini del MVU, l'istanza di autorizzazione è presentata alla Banca Centrale Europea in qualità di autorità competente per la vigilanza consolidata e all'autorità competente dello Stato dell'Unione europea in cui ha la sede legale la società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista, se tale Stato non partecipa al MVU.

(2) Nei casi in cui il gruppo bancario è da considerarsi significativo ai fini del MVU, l'istanza di autorizzazione è presentata all'autorità dello Stato dell'Unione europea competente per la vigilanza su base consolidata, ove lo Stato non partecipi al MVU, e alla Banca Centrale Europea se la società ha la sede legale in uno Stato che partecipa al MVU.

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

Parte Prima – Recepimento in Italia della direttiva CRD IV

Titolo I – Accesso al mercato e struttura

Capitolo 2 – Gruppi bancari e vigilanza consolidata

Sezione III – Autorizzazione delle società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista

finanziaria mista all'interno dello stesso (3), nonché la dichiarazione attestante il soddisfacimento delle condizioni indicate al par. 1 della Sez. II, redatta secondo gli schemi di cui all'Allegato A del presente Capitolo;

- c) il verbale della riunione dell'organo con funzione di supervisione strategica della società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista, nel corso della quale è stato verificato il possesso, da parte dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo, dei requisiti previsti dall'art. 26 TUB (4-5);
- d) l'elenco dei soggetti che detengono partecipazioni, dirette o indirette nel capitale della società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista, ordinati in base alle rispettive quote di partecipazione in valore assoluto e in termini percentuali. Per le partecipazioni indirette va specificato il soggetto per il tramite del quale si detiene la partecipazione (6);
- e) la documentazione per la verifica dei requisiti previsti dall'art. 25 TUB in capo ai soggetti che sono titolari di partecipazioni qualificate, dirette o indirette, nella società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista (7);
- f) la documentazione riguardante la struttura di governo societario e organizzativa interna del gruppo, dalla quale emerga la struttura del processo decisionale e l'esistenza di adeguati flussi informativi, e quella riguardante l'articolazione dei compiti nel gruppo, con specifico riferimento alle modalità con le quali la capogruppo intende svolgere le funzioni di direzione e coordinamento, al sistema dei controlli interni e alle funzioni aziendali di controllo;
- g) copia degli statuti delle società del gruppo diverse dalle banche, dalle SIM, dalle società di gestione del risparmio e dagli intermediari finanziari iscritti negli albi previsti dagli articoli 106, 114-*quater* e 114-*septies* del TUB, da cui risulti chiaramente il tipo di attività economica svolta dalle società medesime (8);
- h) codice meccanografico delle società del gruppo iscritte negli albi previsti dagli articoli 106, 114-*quater* e 114-*septies* del TUB e delle altre società del gruppo disciplinate dal TUF.

(3) La descrizione deve fornire evidenza: del gruppo societario di appartenenza, della società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista, delle società bancarie, finanziarie e strumentali ricomprese nel gruppo bancario, di quelle consolidate ai sensi dell'art. 18 CRR nonché delle società, anche diverse dalle precedenti, comunque controllate o partecipate dalla società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista. La descrizione deve inoltre dare particolare evidenza delle distinte articolazioni societarie italiane ed estere, dell'attività esercitata dalle società che compongono il gruppo bancario, del tipo di controllo e, nel caso di controllo partecipativo, fornire l'indicazione della misura percentuale della partecipazione.

(4) Nel caso in cui la documentazione richiesta sia già stata trasmessa alla Banca d'Italia, nell'istanza la società indica le circostanze nelle quali la documentazione è stata trasmessa e attesta che non sono intervenute variazioni rispetto a quanto in precedenza comunicato. Resta ferma la possibilità per Banca d'Italia di chiedere la produzione di documentazione aggiornata.

(5) Per le società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista con sede legale in Italia, all'istanza è allegata anche la documentazione comprovante il rispetto delle condizioni previste all'art. 36, d.l. n. 201/2011 (*interlocking*).

(6) L'elenco deve dare particolare evidenza dei soggetti che detengono una partecipazione qualificata.

(7) Cfr. [Disposizioni di vigilanza della Banca d'Italia in materia di "Informazioni e documenti da trasmettere alla Banca d'Italia nell'istanza di autorizzazione all'acquisto di una partecipazione qualificata"](#); si applicano inoltre, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla Parte Prima, Titolo I, Capitolo 1, Sezione IV. Nel caso in cui la documentazione richiesta sia già stata trasmessa alla Banca d'Italia, nell'istanza la società indica le circostanze nelle quali la documentazione è stata trasmessa e attesta che non sono intervenute variazioni rispetto a quanto in precedenza comunicato. Resta ferma la possibilità per Banca d'Italia di chiedere la produzione di documentazione aggiornata.

(8) Nel caso in cui gli statuti venissero modificati successivamente all'iscrizione all'albo dei gruppi bancari, la società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista è tenuta ad inviarne alla Banca d'Italia una versione aggiornata.

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

Parte Prima – Recepimento in Italia della direttiva CRD IV

Titolo I – Accesso al mercato e struttura

Capitolo 2 – Gruppi bancari e vigilanza consolidata

Sezione III – Autorizzazione delle società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista

La documentazione indicata alle lett. c) ed e) deve avere data non anteriore ai 6 mesi da quella di presentazione della domanda di autorizzazione.

La società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista informa prontamente la Banca d'Italia in ordine a eventuali variazioni intervenute nei documenti allegati all'istanza di autorizzazione.

La Banca d'Italia può richiedere ulteriori informazioni e chiarimenti a integrazione della documentazione indicata al presente paragrafo.

2. Condizioni per l'autorizzazione e relativi criteri di valutazione

Fermo restando quanto indicato ai successivi par. 5 e 6, le società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista sono autorizzate all'assunzione del ruolo di capogruppo se soddisfano, oltre all'adozione della forma di società di capitali o di forme analoghe previste dal diritto di un altro Stato membro, le seguenti condizioni (9):

- a) gli assetti organizzativi e di controllo e l'articolazione dei compiti nell'ambito del gruppo assicurano il coordinamento efficace dei soggetti del gruppo di appartenenza, la prevenzione e la gestione dei conflitti di interesse, flussi informativi adeguati nonché il rispetto delle politiche di gruppo e delle disposizioni emanate dalla capogruppo e delle norme che disciplinano l'attività bancaria su base consolidata (10). A questo fine, la Banca d'Italia valuta che la società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista sia in grado di assicurare che il gruppo sia dotato di un assetto di governo societario e di un sistema di controlli interni conforme a quanto previsto dalla Parte Prima, Titolo IV, Capitoli 1 e 3 (cfr., in particolare, Capitolo 3, Sezione V);
- b) la struttura del gruppo non ostacola l'effettivo esercizio della vigilanza su base individuale e consolidata delle banche del gruppo di appartenenza, anche avuto riguardo alla posizione della società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista, alla struttura partecipativa del gruppo e al ruolo della società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista all'interno del gruppo. A questo fine, la Banca d'Italia valuta l'idoneità dell'articolazione del gruppo e dei soggetti che ne fanno parte a garantire la sana e prudente gestione e il rispetto della disciplina ad essi applicabile; assume particolare rilievo la circostanza che la struttura del gruppo risponda a un evidente obiettivo economico e lecito, al fine di evitare la creazione di strutture complesse e poco chiare. L'autorizzazione non è rilasciata se nella struttura del gruppo sono presenti fattori di ostacolo all'attuazione delle disposizioni emanate dalla Banca d'Italia o all'efficace esercizio da parte della capogruppo delle funzioni di direzione e coordinamento; in tal caso, la Banca d'Italia indica alla società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista le modifiche da apportare. Si applica quanto previsto all'ultimo periodo del par. 3;
- c) gli assetti di governo societario e la composizione degli organi, anche in termini di numero di componenti, sono adeguati alle esigenze della società di partecipazione finanziaria o di

(9) Al fine di valutare la sussistenza delle condizioni per l'autorizzazione, la Banca d'Italia tiene anche conto delle previsioni contenute negli statuti della capogruppo e delle società controllate.

(10) Al riguardo, la Banca d'Italia tiene anche conto della forma giuridica, tra quelle espressamente ammesse (cfr. Sez. II, par. 1.1), con la quale la società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista è stata costituita.

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

Parte Prima – Recepimento in Italia della direttiva CRD IV

Titolo I – Accesso al mercato e struttura

Capitolo 2 – Gruppi bancari e vigilanza consolidata

Sezione III – Autorizzazione delle società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista

partecipazione finanziaria mista e alle responsabilità alla stessa spettanti (11) e i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo nella società di partecipazione finanziaria o nella società di partecipazione finanziaria mista sono idonei ai sensi dell'art. 26 TUB;

- d) i soggetti che detengono nella società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista partecipazioni qualificate dirette o indirette soddisfano le condizioni previste dall'art. 19 TUB; (12);
- e) non sussistono, tra la società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista e i soggetti del gruppo di appartenenza e altri soggetti, stretti legami che ostacolino l'effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza.

La Banca d'Italia collabora con l'autorità competente dello Stato dell'Unione europea diverso dall'Italia, come individuata dal precedente par. 1, per assicurare il buon esito del procedimento. Quando autorità di vigilanza su base consolidata, la Banca d'Italia cura l'istruttoria e la trasmette all'autorità competente dello Stato dell'Unione europea in cui ha sede legale la società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista, se diverso dall'Italia.

3. Rilascio dell'autorizzazione

L'autorizzazione è rilasciata entro il termine massimo di 180 giorni dalla data di ricevimento dell'istanza, se sussistono le condizioni previste dall'articolo 60-*bis*, comma 2 TUB e dalla presente Sezione, nel caso l'operazione non contrasti con la sana e prudente gestione della banca o del gruppo bancario (13).

Nei casi in cui la Banca d'Italia è autorità di vigilanza su base consolidata, l'autorizzazione è rilasciata congiuntamente con l'autorità competente dello Stato dell'Unione europea in cui ha sede legale la società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista, se diverso dall'Italia; il provvedimento di autorizzazione, debitamente motivato, è notificato alla società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista dalla Banca d'Italia.

Nei casi in cui la Banca d'Italia non è autorità di vigilanza su base consolidata, l'autorizzazione è rilasciata dall'autorità di vigilanza su base consolidata, congiuntamente con la Banca d'Italia, in qualità di autorità competente dello Stato dell'Unione europea in cui ha sede legale la società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista; in tal caso, il provvedimento di autorizzazione, debitamente motivato, è notificato alla società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista dall'autorità di vigilanza su base consolidata.

Nei casi di società di partecipazione finanziaria mista, se il coordinatore del conglomerato finanziario è diverso dall'autorità di vigilanza su base consolidata o dall'autorità competente dello

(11) Cfr. le disposizioni in materia di governo societario, di cui alla Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 1.

(12) Cfr. "Disposizioni in materia di assetti proprietari di banche e altri intermediari", https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/consultazioni/2022/20220406-assetti-proprietari-banche/Assetti-proprietari_documento-di-consulazione.pdf.

Le valutazioni in materia di idoneità e alla qualità dei partecipanti al capitale tengono conto della legge nazionale della società oggetto dell'acquisizione.

(13) Nelle more del procedimento di autorizzazione all'assunzione del ruolo di capogruppo, il rispetto delle disposizioni prudenziali applicabili a livello consolidato o sub-consolidato è assicurato dalla banca soggetta alla vigilanza su base consolidata conformemente all'articolo 111 della CRD.

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

Parte Prima – Recepimento in Italia della direttiva CRD IV

Titolo I – Accesso al mercato e struttura

Capitolo 2 – Gruppi bancari e vigilanza consolidata

Sezione III – Autorizzazione delle società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista

Stato membro in cui la società ha la sede legale, l'autorizzazione viene rilasciata d'intesa con il coordinatore.

L'autorizzazione è negata entro 120 giorni dalla data di ricevimento dell'istanza, se è completa e corredata della documentazione richiesta; in caso di documentazione incompleta, la decisione è assunta entro 120 giorni dal ricevimento della documentazione integrativa. La Banca d'Italia può, tra l'altro, assumere nei confronti della società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista i provvedimenti previsti dalla lett. d), comma 1, dell'art. 67-ter TUB, secondo le modalità indicate dallo stesso articolo e, nel caso di società di partecipazione finanziaria mista, dall'articolo 67-bis, comma 3-bis TUB (14).

4. Revoca dell'autorizzazione

Fermi restando i casi di revoca consentiti dall'ordinamento, ai sensi del comma 5 dell'art. 60-bis TUB, l'autorizzazione di cui al par. 1 della presente Sezione è revocata se:

- a) sono venute meno le condizioni in base alle quali l'autorizzazione è stata rilasciata;
- b) l'autorizzazione è stata ottenuta presentando false dichiarazioni;
- c) è disposta la liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 99 TUB.

Per le società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista indicate alla Sezione II, par. 1, lett. b), la revoca è disposta dalla Banca d'Italia, in qualità di autorità di vigilanza consolidata sul gruppo bancario, congiuntamente con l'autorità competente dello Stato dell'Unione europea in cui ha sede legale la società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista, se diverso dall'Italia.

Per le società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista indicate alla Sezione II, par. 1, lett. c), la revoca è disposta dalla Banca d'Italia congiuntamente con l'autorità dello Stato dell'Unione europea competente per la vigilanza consolidata.

Nei casi di revoca dell'autorizzazione, la società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista modifica l'oggetto sociale per escludere l'esercizio di funzioni di direzione e coordinamento sul gruppo oppure dispone la liquidazione; per l'esercizio del ruolo di capogruppo di cui all'articolo 61 TUB, può essere designata in via temporanea, alternativamente, una banca italiana o un'altra società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista con sede legale in Italia appartenenti al gruppo; a queste sono attribuiti i poteri e le risorse necessari per assicurare il rispetto delle norme che disciplinano l'attività bancaria su base consolidata.

La Banca d'Italia può esercitare nei confronti della società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista gli altri poteri di intervento previsti dalla lett. d), comma 1,

(14) In caso di disaccordo tra le autorità, qualora una decisione congiunta non sia raggiunta entro due mesi dalla presentazione dell'istruttoria da parte dell'autorità competente per la vigilanza su base consolidata, la questione è deferita all'ABE e le autorità si astengono dall'assumere qualsiasi determinazione in merito all'istanza. L'ABE si pronuncia entro un mese dal ricevimento del deferimento e le autorità competenti adottano un provvedimento congiunto conforme alla pronuncia dell'ABE. Nel caso di società di partecipazione finanziaria mista, quando il provvedimento debba essere adottato d'intesa con il coordinatore del conglomerato, la questione può essere deferita, oltre che all'ABE, all'AEAP.

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

Parte Prima – Recepimento in Italia della direttiva CRD IV

Titolo I – Accesso al mercato e struttura

Capitolo 2 – Gruppi bancari e vigilanza consolidata

Sezione III – Autorizzazione delle società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista

dell'art. 67-ter TUB, secondo le modalità indicate dallo stesso articolo e, nel caso di società di partecipazione finanziaria mista, dall'articolo 67-bis, comma 3-bis TUB (15).

5. Coordinamento con l'autorizzazione di cui all'art. 19 TUB

Nel caso in cui l'assunzione della qualifica di capogruppo derivi dall'acquisizione o dall'incremento di una partecipazione qualificata soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'art. 19 TUB, la società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista presenta le istanze di autorizzazione contestualmente (16), facendone espressa menzione nella documentazione presentata.

Le autorità competenti per i rispettivi procedimenti assicurano il necessario coordinamento e, ove possibile, conducono in parallelo la valutazione delle condizioni previste, rispettivamente, dagli artt. 19 e 60-bis, comma 1 del TUB (17). In questo caso, il procedimento di autorizzazione ai sensi dell'art. 19 TUB può essere sospeso per un periodo non inferiore a 20 giorni e fino alla conclusione del procedimento di autorizzazione all'assunzione della qualifica di capogruppo.

6. Coordinamento con l'autorizzazione di cui all'art. 14 TUB

Nel caso in cui l'assunzione della qualifica di capogruppo da parte della società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista derivi dall'autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria, ai sensi dell'art. 14 TUB, di una delle società da questa controllate, le rispettive istanze di autorizzazione sono presentate contestualmente e ne fanno espressamente menzione.

Le autorità competenti per i rispettivi procedimenti assicurano il necessario coordinamento e, ove possibile, conducono in parallelo la valutazione delle condizioni previste, rispettivamente, dagli artt. 14 e 60-bis, comma 1 del TUB.

(15) In caso di disaccordo tra le autorità, qualora una decisione congiunta non sia raggiunta entro due mesi dalla presentazione dell'istruttoria da parte dell'autorità competente per la vigilanza su base consolidata, la questione è deferita all'ABE e le autorità si astengono dall'assumere qualsiasi determinazione in merito all'istanza. L'ABE si pronuncia entro un mese dal ricevimento del deferimento e le autorità competenti adottano un provvedimento congiunto conforme alla pronuncia dell'ABE. Nel caso di società di partecipazione finanziaria mista, quando il provvedimento debba essere adottato d'intesa con il coordinatore del conglomerato, la questione può essere deferita, oltre che all'ABE, all'AEAP.

(16) L'istanza di autorizzazione all'assunzione del ruolo di capogruppo è presentata secondo le modalità indicate al par. 2 della presente Sezione; l'istanza di autorizzazione all'acquisizione della partecipazione qualificata, ai sensi dell'art. 19 TUB, è invece presentata alla Banca d'Italia.

(17) In sede di valutazione delle condizioni indicate all'art. 60-bis, comma 2 TUB, possono assumere rilievo gli stessi elementi istruttori che vengono presi in considerazione, nel corso del procedimento previsto dall'art. 19 TUB, per la valutazione delle condizioni ivi indicate; a tal fine, le autorità competenti per i rispettivi procedimenti assicurano, ove possibile, la trasmissione degli elementi istruttori rilevanti.

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

Parte Prima – Recepimento in Italia della direttiva CRD IV

Titolo I – Accesso al mercato e struttura

Capitolo 2 – Gruppi bancari e vigilanza consolidata

Sezione IV – Esenzione delle società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista

SEZIONE IV

ESENZIONE DELLE SOCIETÀ DI PARTECIPAZIONE FINANZIARIA O DI PARTECIPAZIONE FINANZIARIA MISTA

1. Soggetti ammessi a presentare l'istanza di esenzione

In deroga a quanto previsto dall'art. 60-*bis*, comma 1, TUB, le società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista indicate alla Sez. II, par. 1, lett. b) e c), TUB possono presentare istanza di esenzione dall'assunzione della qualifica di capogruppo ai sensi dell'art. 60-*bis*, comma 3, TUB.

L'istanza di esenzione, a firma del legale rappresentante della società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista o di altro soggetto appositamente delegato, è presentata:

- per le società indicate alla Sezione II, par. 1, lett. b), alla Banca d'Italia in qualità di autorità di vigilanza su base consolidata e all'autorità competente dello Stato dell'Unione europea in cui ha la sede legale la società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista, se diverso dall'Italia(1);
- per le società indicate alla Sezione II, par. 1 lett. c), all'autorità dello Stato dell'Unione Europea diverso dall'Italia competente per la vigilanza su base consolidata e alla Banca d'Italia, se la società partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista ha sede legale in Italia (2).

Nei casi di società di partecipazione finanziaria mista, l'istanza è trasmessa anche al coordinatore del conglomerato finanziario, se diverso dall'autorità di vigilanza su base consolidata o dall'autorità competente dello Stato dell'Unione europea in cui la società ha sede legale.

Nell'istanza sono fornite tutte le informazioni necessarie alla verifica delle condizioni per la concessione dell'esenzione previste dall'art. 60-*bis*, comma 3, TUB e, in particolare, le informazioni riguardanti:

- a) la struttura del gruppo di cui fa parte la società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista;
- b) l'individuazione della banca designata;
- c) l'organizzazione interna e l'articolazione dei compiti all'interno del gruppo bancario.

(1) Nei casi in cui il gruppo bancario è da considerarsi significativo ai fini del MVU, l'istanza di autorizzazione è presentata alla Banca Centrale Europea in qualità di autorità competente per la vigilanza consolidata e all'autorità competente dello Stato dell'Unione europea in cui ha la sede legale la società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista, se tale Stato non partecipa al MVU.

(2) Nei casi in cui il gruppo bancario è da considerarsi significativo ai fini del MVU, l'istanza di autorizzazione è presentata all'autorità dello Stato dell'Unione europea competente per la vigilanza su base consolidata, ove lo Stato non partecipi al MVU, e alla Banca Centrale Europea se la società ha la sede legale in uno Stato che partecipa al MVU.

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

Parte Prima – Recepimento in Italia della direttiva CRD IV

Titolo I – Accesso al mercato e struttura

Capitolo 2 – Gruppi bancari e vigilanza consolidata

Sezione IV – Esenzione delle società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista

All'istanza di esenzione sono allegati:

- a) l'atto costitutivo e lo statuto della società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista, l'ultimo bilancio approvato, il codice fiscale nonché il progetto di modificazione degli statuti secondo quanto indicato alla Sez. VI (3);
- b) la descrizione, anche mediante rappresentazione grafica, del gruppo di appartenenza, dalla quale risulti la posizione della società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista e della banca designata all'interno dello stesso (4) nonché la dichiarazione attestante il soddisfacimento delle condizioni indicate al par. 1 della Sezione II, redatta secondo gli schemi di cui all'Allegato A del presente Capitolo;
- c) l'elenco dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo nella società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista;
- d) l'elenco dei soggetti che detengono partecipazioni, dirette o indirette al capitale della società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista, ordinati in base alle rispettive quote di partecipazione in valore assoluto e in termini percentuali. Per le partecipazioni indirette va specificato il soggetto per il tramite del quale si detiene la partecipazione (5);
- e) la documentazione riguardante la struttura di governo societario e organizzativa interna del gruppo, dalla quale emerga la struttura del processo decisionale, e quella riguardante l'articolazione dei compiti nel gruppo, con specifico riferimento alle modalità con le quali la banca designata intende svolgere le funzioni di direzione e coordinamento, al sistema dei controlli interni e alle funzioni aziendali di controllo;
- f) copia dello statuto della banca designata nonché copia dei progetti di modificazione dello statuto secondo quanto previsto alla Sezione VI, dal quale risulti che la banca esercita le funzioni di direzione e coordinamento sulle società del gruppo e alla stessa sono attribuiti i poteri e le risorse necessari per assicurare il rispetto delle norme che disciplinano l'attività bancaria su base consolidata;
- g) la dichiarazione, a firma del legale rappresentante della società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista, dalla quale risulti che la società non è stata designata come entità di risoluzione ai sensi del d.lgs. n. 180/2015 o delle corrispondenti disposizioni di attuazione della direttiva 2014/59/UE in vigore nello Stato dell'Unione europea in cui ha sede legale la società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista;
- h) copia degli statuti delle società del gruppo diverse dalle banche, dalle SIM, dalle società del gruppo iscritte negli albi previsti dagli articoli 106, 114-*quater* e 114-*septies* del TUB e delle

(3) Lo statuto della società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista deve risultare conforme alle indicazioni contenute nella Sezione VI e, in particolare, deve prevedere che alla società è preclusa l'assunzione delle funzioni di direzione e coordinamento del gruppo bancario o la possibilità di assumere decisioni su aspetti gestionali, operativi e finanziari che incidono sul gruppo o sulle società bancarie e finanziarie controllate.

(4) La descrizione deve fornire evidenza: del gruppo societario di appartenenza, della società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista, della banca designata, delle società bancarie, finanziarie e strumentali ricomprese nel gruppo bancario, di quelle consolidate ai sensi dell'art. 18 CRR nonché delle società, anche diverse dalle precedenti, comunque controllate o partecipate dalla società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista. La descrizione deve inoltre dare particolare evidenza delle distinte articolazioni societarie italiane ed estere, dell'attività esercitata dalle società che compongono il gruppo bancario, del tipo di controllo e, nel caso di controllo partecipativo, fornire l'indicazione della misura percentuale della partecipazione.

(5) L'elenco deve dare particolare evidenza dei soggetti che detengono una partecipazione qualificata.

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

Parte Prima – Recepimento in Italia della direttiva CRD IV

Titolo I – Accesso al mercato e struttura

Capitolo 2 – Gruppi bancari e vigilanza consolidata

Sezione IV – Esenzione delle società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista

altre società del gruppo disciplinate dal TUF , da cui risulti chiaramente il tipo di attività economica svolta dalle società medesime (6);

- i) codice meccanografico delle società del gruppo iscritte negli albi previsti dagli articoli 106, 114-*quater* e 114-*septies* del TUB e delle altre società del gruppo disciplinate dal TUF.

La società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista informa prontamente la Banca d'Italia in ordine a eventuali variazioni intervenute nei documenti allegati all'istanza di esenzione.

La Banca d'Italia può richiedere ulteriori informazioni e chiarimenti ad integrazione della documentazione indicata al presente paragrafo.

2. Condizioni per l'esenzione e relativi criteri di valutazione

Fermo restando quanto indicato ai successivi par. 4 e 5, le società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista sono esentate dall'assunzione della qualifica di capogruppo se soddisfano le seguenti condizioni (7):

- a) la società di partecipazione finanziaria esercita in via esclusiva o prevalente l'attività di assunzione di partecipazioni di controllo ovvero la società di partecipazione finanziaria mista esercita in via esclusiva o prevalente l'attività di assunzione di partecipazioni di controllo in relazione a società bancarie e finanziarie (8);
- b) la società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista non è designata come entità di risoluzione ai sensi del d.lgs. 16 novembre 2015, n. 180 o dalle corrispondenti disposizioni di attuazione della direttiva 2014/59/UE in vigore nello Stato dell'Unione europea in cui la società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista ha sede legale. La Banca d'Italia si coordina, se del caso, con l'autorità di risoluzione di gruppo, come individuata dall'art. 1, co. 1, lett. e) del d.lgs. n. 180/2015 o dalle corrispondenti disposizioni di attuazione della direttiva 2014/59/UE in vigore nello Stato dell'Unione europea in cui la società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista ha sede legale. La Banca d'Italia può richiedere all'autorità di risoluzione di gruppo la trasmissione del piano di risoluzione di gruppo;
- c) è designata una banca avente sede legale in Italia per l'esercizio delle funzioni di direzione e coordinamento indicate all'art. 61 TUB e a questa sono attribuiti i poteri e le risorse necessari per assicurare il rispetto delle norme che disciplinano l'attività bancaria su base consolidata. La Banca d'Italia valuta gli assetti organizzativi e di controllo del gruppo e delle

(6) Nel caso in cui gli statuti venissero modificati successivamente all'iscrizione all'albo dei gruppi bancari, la società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista è tenuta ad inviarne alla Banca d'Italia una versione aggiornata.

(7) A mero titolo esemplificativo, l'esenzione viene concessa alla società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista che: (i) è tenuta al rispetto della disciplina prudenziale su base sub-consolidata ma non esercita, all'interno del gruppo di appartenenza, funzioni di direzione e coordinamento; (ii) è controllata da un'altra società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista che esercita, all'interno del gruppo di appartenenza, funzioni di direzione e coordinamento; (iii) controlla esclusivamente una banca italiana ed è soggetta, per espressa previsione statutaria, al divieto di esercitare funzioni di direzione e coordinamento all'interno del gruppo di appartenenza.

(8) Non è precluso alla società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista l'esercizio di attività ulteriori nell'ambito del gruppo di appartenenza, quali ad esempio l'emissione di obbligazioni o la concessione di finanziamenti alle società controllate, a condizione che queste attività siano accessorie o connesse all'attività esclusiva o prevalente di assunzione di partecipazioni di controllo.

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

Parte Prima – Recepimento in Italia della direttiva CRD IV

Titolo I – Accesso al mercato e struttura

Capitolo 2 – Gruppi bancari e vigilanza consolidata

Sezione IV – Esenzione delle società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista

single società controllate e l'articolazione dei compiti nell'ambito del gruppo, nonché la capacità della banca designata di assumere le decisioni sugli aspetti gestionali, operativi e finanziari nell'ambito del gruppo o delle singole società, di definirne strategie, politiche, procedure e processi e assicurare il loro rispetto da parte delle società del gruppo;

- d) lo statuto prevede espressamente che alla società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista è preclusa l'assunzione delle funzioni di direzione e coordinamento del gruppo bancario o la possibilità di assumere decisioni su aspetti gestionali, operativi e finanziari che incidono sul gruppo o sulle società bancarie e finanziarie controllate. Lo statuto indica altresì che la società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista è tenuta a fornire dati e notizie alla capogruppo per l'emanazione da parte di quest'ultima delle disposizioni volte ad assicurare il rispetto della disciplina di vigilanza. Resta ferma la possibilità per la società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista di esercitare i diritti che le vengono direttamente attribuiti, in qualità di socio di una o più società del gruppo, dal codice civile o dalle corrispondenti disposizioni in vigore nello Stato dell'Unione europea in cui la società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista ha la sede legale (9). La Banca d'Italia può richiedere la trasmissione dei verbali delle riunioni dell'organo con funzione di supervisione strategica della società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista utili all'accertamento su base continuativa del rispetto della presente condizione;
- e) non vi sono ostacoli all'effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza su base consolidata. A questo fine la Banca d'Italia verifica che nella struttura del gruppo non siano presenti fattori di ostacolo all'attuazione delle disposizioni emanate dalla Banca d'Italia o all'efficace esercizio da parte della banca designata come capogruppo delle funzioni di direzione e coordinamento e, se del caso, indica alla società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista le modifiche da apportare.

La Banca d'Italia collabora con l'autorità competente dello Stato dell'Unione europea diverso dall'Italia, come individuata dal precedente par. 1, per assicurare il buon esito del procedimento; in particolare, nei casi in cui è autorità di vigilanza su base consolidata, la Banca d'Italia cura l'istruttoria e la trasmette all'autorità competente dello Stato dell'Unione europea in cui ha sede legale la società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista, se diverso dall'Italia.

3. Concessione dell'esenzione

L'esenzione indicata alla presente Sezione è concessa entro il termine massimo di 180 giorni dalla data di ricevimento dell'istanza se sussistono le condizioni previste dall'articolo 60-bis, comma 3 TUB e dalla presente Sezione (10).

(9) Ai fini delle valutazioni previste dal presente paragrafo, la Banca d'Italia tiene conto della legge nazionale della società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista (cfr. Considerando (5) della CRD V).

(10) Nelle more del procedimento di esenzione dall'assunzione del ruolo di capogruppo, il rispetto delle norme che disciplinano l'attività bancaria su base consolidata o sub-consolidata è assicurato dalla banca o dalla società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista soggetta alla vigilanza su base consolidata conformemente all'articolo 111 della CRD.

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

Parte Prima – Recepimento in Italia della direttiva CRD IV

Titolo I – Accesso al mercato e struttura

Capitolo 2 – Gruppi bancari e vigilanza consolidata

Sezione IV – Esenzione delle società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista

Nei casi in cui la Banca d'Italia è l'autorità di vigilanza su base consolidata, l'esenzione è concessa congiuntamente con l'autorità competente dello Stato dell'Unione europea in cui ha sede legale la società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista, se diverso dall'Italia; il provvedimento di esenzione, debitamente motivato, è notificato alla società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista dalla Banca d'Italia.

Nei casi in cui la Banca d'Italia non è autorità di vigilanza su base consolidata, l'esenzione è concessa dall'autorità di vigilanza su base consolidata congiuntamente con la Banca d'Italia, in qualità di autorità competente dello Stato dell'Unione europea in cui ha sede legale la società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista; il provvedimento di esenzione, debitamente motivato, è notificato alla società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista dall'autorità di vigilanza su base consolidata.

Nei casi di società di partecipazione finanziaria mista, se il coordinatore del conglomerato finanziario è diverso dall'autorità di vigilanza su base consolidata o dall'autorità competente dello Stato membro in cui la società ha la sede legale, l'esenzione viene concessa d'intesa con il coordinatore (11).

La società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista esentata è ricompresa, ai sensi dell'art. 65, comma 1, lett. j), TUB, tra i soggetti inclusi nell'ambito della vigilanza su base consolidata.

Se non sussistono le condizioni indicate al presente paragrafo o se vengono meno successivamente alla concessione dell'esenzione, la società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista presenta istanza di autorizzazione all'assunzione del ruolo di capogruppo, secondo le modalità e i termini indicati dalla Sezione III (12).

4. Coordinamento con l'autorizzazione di cui all'art. 19 TUB

Nel caso in cui il verificarsi delle condizioni per l'assunzione della qualifica di capogruppo derivi dall'acquisizione o dall'incremento di una partecipazione qualificata soggetta ad autorizzazione ai sensi dell'art. 19 TUB, la società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista che intende ottenere l'esenzione ai sensi dell'art. 60-bis, comma 3, del TUB presenta l'istanza di autorizzazione ai sensi dell'art. 19 TUB e l'istanza di esenzione contestualmente (13), facendone espressa menzione nella documentazione presentata.

Le autorità competenti per i rispettivi procedimenti assicurano il necessario coordinamento e, ove possibile, conducono in parallelo la valutazione delle condizioni previste, rispettivamente,

(11) In caso di disaccordo tra le autorità, qualora una decisione congiunta non sia raggiunta entro due mesi dalla presentazione dell'istruttoria da parte dell'autorità competente per la vigilanza su base consolidata, la questione è deferita all'ABE e le autorità si astengono dall'assumere qualsiasi determinazione in merito all'istanza. L'ABE si pronuncia entro un mese dal ricevimento del deferimento e le autorità competenti adottano un provvedimento congiunto conforme alla pronuncia dell'ABE. Nel caso di società di partecipazione finanziaria mista, quando il provvedimento debba essere adottato d'intesa con il coordinatore del conglomerato, la questione può essere deferita, oltre che all'ABE, all'AEAP.

(12) Fino al rilascio dell'autorizzazione della società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista precedentemente esentata, il rispetto delle norme che disciplinano l'attività bancaria su base consolidata o sub-consolidata è assicurato dalla banca italiana designata ai sensi dell'art. 60-bis, comma 3, lett. c) TUB.

(13) L'istanza di autorizzazione all'assunzione del ruolo di capogruppo è presentata secondo le modalità indicate al par. 2 della presente Sezione; l'istanza di autorizzazione all'acquisizione della partecipazione qualificata, ai sensi dell'art. 19 TUB, è invece presentata alla Banca d'Italia.

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

Parte Prima – Recepimento in Italia della direttiva CRD IV

Titolo I – Accesso al mercato e struttura

Capitolo 2 – Gruppi bancari e vigilanza consolidata

Sezione IV – Esenzione delle società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista

dagli artt. 19 e 60-*bis*, comma 3 del TUB (14). In questo caso, il procedimento di autorizzazione ai sensi dell'art. 19 TUB può essere sospeso per un periodo non inferiore a 20 giorni e fino alla conclusione del procedimento di esenzione dall'assunzione della qualifica di capogruppo.

5. Coordinamento con l'autorizzazione di cui all'art. 14 TUB

Nel caso in cui il verificarsi delle condizioni per l'assunzione della qualifica di capogruppo da parte della società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista derivi dall'autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria, ai sensi dell'art. 14 TUB e relative disposizioni di attuazione, di una delle società da questa controllate, e la società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista intende essere esentata ai sensi dell'art. 60-*bis*, comma 3, TUB, le rispettive istanze sono presentate contestualmente e fanno espressamente menzione di questa circostanza.

Le autorità competenti per i rispettivi procedimenti assicurano il necessario coordinamento e, ove possibile, conducono in parallelo la valutazione delle condizioni previste, rispettivamente, dagli artt. 14 e 60-*bis*, comma 3, del TUB.

(14) In sede di valutazione delle condizioni indicate all'art. 60-*bis*, comma 2 TUB, possono assumere rilievo gli stessi elementi istruttori che vengono presi in considerazione, nel corso del procedimento previsto dall'art. 19 TUB, per la valutazione delle condizioni ivi indicate; a tal fine, le autorità competenti per i rispettivi procedimenti assicurano, ove possibile, la trasmissione degli elementi istruttori rilevanti.

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

Parte Prima – Recepimento in Italia della direttiva CRD IV

Titolo I – Accesso al mercato e struttura

Capitolo 2 – Gruppi bancari e vigilanza consolidata

Sezione V – Poteri della capogruppo e obblighi delle controllate

SEZIONE V

POTERI DELLA CAPOGRUPPO E OBBLIGHI DELLE CONTROLLATE

L'art. 61, co. 1 TUB definisce i compiti della capogruppo, attribuendole la direzione e il coordinamento del gruppo bancario.

Nell'ambito di queste funzioni, la capogruppo assicura il rispetto delle norme che disciplinano l'attività bancaria su base consolidata. Alla capogruppo è attribuito il ruolo di referente della Banca d'Italia ai fini della vigilanza su base consolidata (1). Essa emana disposizioni alle componenti del gruppo bancario per l'attuazione dei provvedimenti di carattere generale e particolare impartiti nell'interesse della stabilità del gruppo dalla Banca d'Italia. Dette disposizioni possono essere indirizzate anche ad una sola o ad alcune società appartenenti al gruppo bancario.

La capogruppo richiede alle società appartenenti al gruppo bancario notizie, dati e situazioni rilevanti ai fini dell'emanazione delle disposizioni sopra richiamate; a tal fine, la capogruppo assicura, all'interno del gruppo bancario, l'esistenza di adeguati flussi informativi.

La capogruppo verifica l'adempimento da parte delle singole società del gruppo delle disposizioni emanate per assicurare il rispetto e l'esecuzione dei provvedimenti della Banca d'Italia; ciò con particolare riguardo alla vigilanza informativa (2) e alla vigilanza regolamentare, riferita - fra l'altro - all'adeguatezza patrimoniale, alle partecipazioni detenibili, al contenimento del rischio, al governo societario, all'organizzazione amministrativo-contabile e ai controlli interni, ai sistemi di remunerazione e incentivazione.

Gli amministratori delle società controllate, ivi incluse le società con sede legale all'estero, e, se del caso, la società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista esentata dal ruolo di capogruppo (cfr. Sez. IV) sono tenuti a:

- dare attuazione alle disposizioni emanate dalla capogruppo in esecuzione dei provvedimenti impartiti dalla Banca d'Italia nell'interesse della stabilità del gruppo;
- fornire ogni dato e informazione necessari alla capogruppo per l'emanazione delle disposizioni e per la verifica da parte di quest'ultima del rispetto delle stesse;
- prestare alla capogruppo la necessaria collaborazione per il rispetto delle norme che disciplinano l'attività bancaria su base consolidata.

Nel caso di società controllate aventi sede legale all'estero, la capogruppo, nel rispetto dei vincoli locali, adotta tutte le iniziative atte a garantire risultati comparabili a quelli previsti dalle

(1) Il ruolo di referente della Banca d'Italia può essere assunto: (i) in caso di esenzione dall'assunzione del ruolo di capogruppo (cfr. Sez. IV), dalla banca italiana designata per l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 61 TUB; (ii) in caso di revoca dell'autorizzazione di cui all'art. 60-bis TUB (cfr. par. 4, Sez. III), dalla banca o dalla società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista con sede in Italia designata temporaneamente per l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 61 TUB; pertanto, a questi soggetti sono attribuiti i poteri e le risorse indicati alla presente Sezione, necessari per assicurare il rispetto delle norme in materia di vigilanza su base consolidata.

(2) Si rammenta che, per quanto riguarda la vigilanza informativa, sono tenute a trasmettere situazioni, dati e informazioni alla capogruppo anche le società partecipate almeno per il venti per cento dalla capogruppo e dalle altre componenti del gruppo, le società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista esentate ai sensi dell'art. 60-bis, co. 3 TUB, nonché le società comunque incluse nel perimetro di consolidamento prudenziale ai sensi dell'art. 18 del CRR.

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

Parte Prima – Recepimento in Italia della direttiva CRD IV

Titolo I – Accesso al mercato e struttura

Capitolo 2 – Gruppi bancari e vigilanza consolidata

Sezione V – Poteri della capogruppo e obblighi delle controllate

presenti disposizioni, anche nei casi in cui la normativa degli Stati in cui sono insediate le controllate non preveda una disciplina del gruppo bancario analoga a quella italiana.

Restano ferme le disposizioni in materia di poteri di direzione e coordinamento della capogruppo di un gruppo bancario nei confronti delle società di gestione del risparmio appartenenti al gruppo (3).

(3) Cfr. *Bollettino di Vigilanza* n. 10, ottobre 2009.

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

Parte Prima – Recepimento in Italia della direttiva CRD IV

Titolo I – Accesso al mercato e struttura

Capitolo 2 – Gruppi bancari e vigilanza consolidata

Sezione VI – Statuti

SEZIONE VI

STATUTI

1. Statuto della capogruppo

Lo statuto della capogruppo individua le responsabilità e i compiti di quest'ultima all'interno del gruppo secondo quanto di seguito indicato.

Nel caso in cui la capogruppo sia una banca, l'idoneità delle previsioni statutarie è valutata nell'ambito del procedimento di accertamento disciplinato dall'art. 56 TUB e dalle relative disposizioni attuative (1).

Nel caso in cui la capogruppo sia una società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista, l'idoneità delle previsioni statutarie è valutata nell'ambito del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione ad assumere il ruolo di capogruppo (cfr. Sez. III). Per assicurare il rispetto delle condizioni per l'autorizzazione all'assunzione del ruolo di capogruppo su base continuativa, la società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista comunica alla Banca d'Italia, in qualità di autorità competente per la vigilanza su base consolidata, le modifiche del proprio statuto concernenti, oltre alle materie indicate ai successivi par. 1.1, 1.2 e 1.3: la denominazione; l'operatività; il capitale sociale, le azioni e il limite al possesso di azioni; la composizione, il funzionamento, i poteri e le attribuzioni degli organi sociali; i termini di approvazione del bilancio, nonché le modifiche relative ad operazioni di aumento di capitale. La comunicazione è effettuata 90 giorni prima della sottoposizione all'assemblea per l'approvazione della modificazione.

1.1 Oggetto sociale

L'oggetto sociale della capogruppo deve indicare che: "la società, nella sua qualità di capogruppo del gruppo bancario (denominazione) ai sensi dell'art. 61, co. 1 e 4 TUB, emana, nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, disposizioni alle componenti del gruppo per assicurare il rispetto della disciplina di vigilanza, inclusa l'esecuzione dei provvedimenti di carattere generale e particolare impartiti dalla Banca d'Italia nell'interesse della stabilità del gruppo".

1.2 Competenza degli organi sociali

Le decisioni concernenti l'assunzione e la cessione di partecipazioni modificative della composizione del gruppo bancario, nonché la determinazione dei criteri per esercitare il coordinamento e la direzione delle società del gruppo e per assicurare il rispetto della disciplina di vigilanza, inclusa l'esecuzione dei provvedimenti impartiti dalla Banca d'Italia debbono essere

(1) Per ciò che concerne la procedura da seguire per le modifiche dello statuto della capogruppo bancaria, cfr. Tit. III, Cap. 1 della Circolare n. 229 (in particolare, la comunicazione in materia di modificazioni statutarie nel *Bollettino di Vigilanza* n. 3, marzo 2007).

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

Parte Prima – Recepimento in Italia della direttiva CRD IV

Titolo I – Accesso al mercato e struttura

Capitolo 2 – Gruppi bancari e vigilanza consolidata

Sezione VI – Statuti

riservate alla esclusiva competenza dell'organo con funzione di supervisione strategica della capogruppo (2).

1.3 *Vigilanza*

Nello statuto deve essere indicato che la società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista capogruppo è soggetta ai controlli di vigilanza in conformità alle disposizioni del TUB, nonché del CRR e della CRD.

2. Statuto delle società controllate

Lo statuto delle società controllate deve indicare la posizione delle società medesime nell'ambito dei gruppi cui esse appartengono; si riporta una previsione a mero titolo esemplificativo:

"La società fa parte del gruppo bancario (denominazione). In tale qualità essa è tenuta all'osservanza delle disposizioni che la capogruppo, nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, emana per assicurare il rispetto della disciplina di vigilanza, inclusa l'esecuzione dei provvedimenti di carattere generale e particolare impartiti dalla Banca d'Italia nell'interesse della stabilità del gruppo. Gli amministratori della società forniscono alla capogruppo ogni dato e informazione per l'emanazione delle disposizioni e la verifica del rispetto delle stesse".

Nel caso si tratti di sub-*holding*, oltre all'indicazione dell'appartenenza al gruppo, va indicato il ruolo alla stessa attribuito dalla capogruppo nel coordinamento delle società controllate. Va altresì indicato che la società è tenuta ad osservare, e a far osservare alle sue controllate, le disposizioni che la capogruppo emana nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento e a fornire dati e notizie riguardanti l'attività propria e delle proprie partecipate (3).

Le clausole statutarie di cui al presente paragrafo, o formulazioni equivalenti, devono essere contenute negli statuti delle società controllate estere, in modo da assicurare il rispetto delle disposizioni del presente Capitolo e, in particolare, della precedente Sezione V.

3. Statuto della società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista esentata e della banca italiana designata per le funzioni di direzione e coordinamento

In caso di esenzione dall'assunzione del ruolo di capogruppo, lo statuto della società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista esentata deve indicare chiaramente che a quest'ultima è preclusa l'assunzione delle funzioni di direzione e coordinamento del gruppo bancario o la possibilità di assumere decisioni su aspetti gestionali,

(2) Le capogruppo che adottano il modello dualistico e che abbiano assegnato al Consiglio di Sorveglianza compiti di supervisione strategica, attribuiscono al Consiglio di Gestione la competenza per le decisioni concernenti l'assunzione e la cessione di partecipazioni modificative del gruppo bancario considerate non strategiche ai sensi delle clausole statutarie di cui all'art. 2409-*terdecies*, primo comma, lettera f-*bis*, del codice civile. Resta fermo il divieto di delega di tali decisioni da parte del Consiglio di Gestione.

(3) Per le società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista indicate all'art. 69.1 TUB, cfr. inoltre quanto previsto dalla Sezione VII, par. 1.

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

Parte Prima – Recepimento in Italia della direttiva CRD IV

Titolo I – Accesso al mercato e struttura

Capitolo 2 – Gruppi bancari e vigilanza consolidata

Sezione VI – Statuti

operativi e finanziari che incidono sul gruppo o sulle società bancarie e finanziarie controllate (4); nello statuto deve altresì essere indicato che la società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista è tenuta a fornire dati e notizie alla capogruppo per l'emanazione da parte di quest'ultima delle disposizioni volte ad assicurare il rispetto della disciplina di vigilanza. In tal caso, l'idoneità delle previsioni statutarie è valutata nell'ambito del procedimento di esenzione (cfr. Sez. IV).

In caso di esenzione della società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista, lo statuto della banca designata per l'esercizio delle funzioni di direzione e coordinamento ai sensi dell'art. 60, comma 3, lett. c) TUB prevede i poteri necessari ad assicurare il rispetto delle norme che disciplinano l'attività bancaria su base consolidata. Lo statuto della banca designata deve risultare conforme alle indicazioni del precedente par. 1; l'accertamento è effettuato nell'ambito del procedimento di esenzione.

(4) Non è precluso alla società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista l'esercizio dei diritti che le vengono direttamente attribuiti, in qualità di socio di una o più società del gruppo, dalla legge (cfr. Sez. IV).

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

Parte Prima – Recepimento in Italia della direttiva CRD IV

Titolo I – Accesso al mercato e struttura

Capitolo 2 – Gruppi bancari e vigilanza consolidata

Sezione VII – Società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista non capogruppo

SEZIONE VII

SOCIETÀ DI PARTECIPAZIONE FINANZIARIA O DI PARTECIPAZIONE FINANZIARIA MISTA NON CAPOGRUPPO

1. Società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista diverse dalla capogruppo

Sono tenute a presentare istanza di autorizzazione, senza assumere il ruolo di capogruppo, le società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista che (1):

- a) abbiano sede legale in Italia, siano controllate da una società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista con sede legale in un altro Stato dell'Unione Europea autorizzata ai sensi dell'art. 60-*bis*, comma 1, lett. b), TUB e siano ricomprese nella vigilanza su base consolidata di competenza della Banca d'Italia (2);
- b) abbiano sede legale in Italia o in un altro Stato dell'Unione europea e siano tenute al rispetto della disciplina prudenziale su base sub-consolidata (3).

L'istanza di autorizzazione, a firma del legale rappresentante della società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista, è presentata alla Banca d'Italia e, per le società indicate sub b), all'autorità competente dello Stato dell'Unione europea in cui ha la sede legale la società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista, se diversa; si applica quanto previsto dalla Sez. III, in quanto compatibile.

Si applica inoltre quanto previsto dalle Sezioni IV, V e VI, par. 1, terzo capoverso, in quanto compatibile (4). Lo statuto della società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista autorizzata ai sensi del presente paragrafo deve indicare, oltre all'appartenenza al gruppo da parte della società, il ruolo alla stessa attribuito dalla capogruppo nella direzione e coordinamento delle società controllate. Deve altresì essere indicato che la società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista autorizzata ai sensi del presente paragrafo è tenuta ad osservare, e a far osservare alle proprie società controllate, le disposizioni che la capogruppo emana nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento e a fornire dati e notizie riguardanti la propria attività e quella svolta dalle proprie società controllate.

(1) Cfr. art. 69.1 TUB; per l'individuazione della "società di partecipazione finanziaria" o della "società di partecipazione finanziaria mista", si applica quanto previsto dal par. 1.2 della Sez. II del presente Capitolo.

(2) Tali società sono ricomprese nella vigilanza su base consolidata di competenza della Banca d'Italia quando nell'insieme delle società da esse controllate vi siano solo banche italiane oppure il totale dell'attivo delle banche italiane controllate sia maggiore di quello delle banche controllate aventi sede legale in Stati dell'Unione europea diversi dall'Italia oppure quando Banca d'Italia sia altrimenti nominata autorità di vigilanza su base consolidata (cfr. art. 111 CRD).

(3) Vi rientrano, ad esempio, le società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista tenute all'applicazione dei requisiti su base sub-consolidata ai sensi dall'art. 11, par. 6 CRR oppure dell'art. 22 CRR.

(4) In particolare, per le società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista indicate alla lett. a) della presente Sezione, i poteri nei confronti delle società controllate sono esercitati nel rispetto del ruolo di coordinamento alla stessa attribuito dalla capogruppo. La società in particolare assicura l'osservanza da parte delle sue controllate delle disposizioni che la capogruppo emana nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento ed è tenuta a fornire dati e notizie riguardanti l'attività propria e delle proprie controllate.

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

Parte Prima – Recepimento in Italia della direttiva CRD IV

Titolo I – Accesso al mercato e struttura

Capitolo 2 – Gruppi bancari e vigilanza consolidata

Sezione VII – Società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista non capogruppo

2. Società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista appartenenti a gruppi soggetti a vigilanza su base consolidata di competenza di autorità di vigilanza di altri Stati dell'Unione europea

Fuori dai casi previsti dall'art. 60 TUB, sono tenute a presentare istanza di autorizzazione le società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista che hanno sede legale in Italia e controllano società bancarie, finanziarie e strumentali soggette a vigilanza su base consolidata di competenza dell'autorità di vigilanza di un altro Stato dell'Unione europea (5-6).

L'istanza di autorizzazione, a firma del legale rappresentante della società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista, è presentata all'autorità di vigilanza su base consolidata e alla Banca d'Italia, quale autorità competente dello Stato dell'Unione europea in cui ha la sede legale la società partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista; si applica, *mutatis mutandis*, quanto previsto dalla Sez. III.

Si applica altresì, *mutatis mutandis*, quanto previsto dalle Sezioni IV, V, VI, par.1.

La Banca d'Italia collabora con l'autorità di vigilanza su base consolidata al fine di assicurare l'applicazione del presente paragrafo.

(5) Cfr. art. 69.2 TUB; per l'individuazione della "società di partecipazione finanziaria" o della "società di partecipazione finanziaria mista", si applica quanto previsto dal par. 1.2 della Sez. II del presente Capitolo.

(6) La società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista indicata al presente paragrafo non è soggetta ai controlli di vigilanza su base individuale da parte della Banca d'Italia; cfr. art. 69.1, co. 4 TUB.

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

Parte Prima – Recepimento in Italia della CRD IV

Titolo I – Accesso al mercato e struttura

Capitolo 4 – Albo delle banche e dei gruppi bancari

TITOLO I

Capitolo 4

ALBO DELLE BANCHE E DEI GRUPPI BANCARI

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

Parte Prima – Recepimento in Italia della direttiva CRD IV

Titolo I – Accesso al mercato e struttura

Capitolo 4 – Albo delle banche e dei gruppi bancari

Sezione I – Disposizioni di carattere generale

TITOLO I – Capitolo 4

ALBO DELLE BANCHE E DEI GRUPPI BANCARI

SEZIONE I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Premessa

Gli albi previsti dagli artt. 13 e 64 TUB assolvono la funzione di portare a conoscenza dei terzi l'esistenza di banche e di gruppi bancari; a tal fine, essi sono pubblicati sul sito internet della Banca d'Italia.

L'albo delle banche contiene l'elenco delle banche italiane e delle succursali di banche comunitarie ed extracomunitarie operanti nel nostro Paese. L'iscrizione all'albo attesta che il soggetto è autorizzato all'esercizio dell'attività bancaria e che, conseguentemente, è sottoposto alla normativa e ai controlli di vigilanza.

L'albo dei gruppi contiene l'elenco e la composizione aggiornata dei gruppi bancari. L'iscrizione all'albo attesta l'appartenenza delle singole società ad un gruppo bancario e, quindi, la loro sottoposizione alla relativa disciplina di vigilanza. La Banca d'Italia può procedere d'ufficio all'accertamento dell'esistenza di un gruppo bancario e alla sua iscrizione nell'albo. Nel caso in cui la società capogruppo sia una società di partecipazione finanziaria o una società di partecipazione finanziaria mista, l'iscrizione è subordinata all'autorizzazione prevista dalla Sezione III. Sono altresì iscritte in un'apposita sezione dell'albo tenuto dalla Banca d'Italia le società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista aventi sede legale in Italia e al vertice di gruppi soggetti alla vigilanza su base consolidata di competenza di autorità di vigilanza di altri Stati dell'Unione europea.

Le informazioni contenute nell'albo delle banche e nell'albo dei gruppi bancari sono divulgabili al pubblico, che ha facoltà di richiedere alla Banca d'Italia qualunque dato anagrafico in essi contenuto. I soggetti iscritti agli albi, inoltre, possono richiedere alla Banca d'Italia attestazioni aventi ad oggetto informazioni risultanti dagli albi medesimi. Assumono, quindi, particolare rilievo la qualità e la tempestività delle informazioni che i soggetti iscritti forniscono alla Banca d'Italia ai fini degli adempimenti connessi alla tenuta degli albi.

2. Fonti normative

La materia è regolata:

— dalle seguenti disposizioni del TUB:

- art. 13, il quale prevede che la Banca d'Italia iscriva in un apposito albo le banche autorizzate in Italia e le succursali delle banche comunitarie stabilite nel territorio della Repubblica;

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

Parte Prima – Recepimento in Italia della direttiva CRD IV

Titolo I – Accesso al mercato e struttura

Capitolo 4 – Albo delle banche e dei gruppi bancari

Sezione I – Disposizioni di carattere generale

- art. 64, il quale stabilisce che il gruppo bancario sia iscritto in un apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia;
- art. 69.2, il quale disciplina l'iscrizione delle società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista appartenenti a gruppi soggetti alla vigilanza su base consolidata di competenza di autorità di vigilanza di altri Stati dell'Unione europea in una apposita sezione dell'albo tenuto dalla Banca d'Italia.

3. Destinatari della disciplina

Le presenti disposizioni si applicano alle banche italiane, alle succursali in Italia di banche comunitarie ed extracomunitarie, alle società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista capogruppo di gruppi bancari.

Limitatamente a quanto indicato dalla Sez. VII, par. 2, le presenti disposizioni si applicano alle società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista che hanno sede legale in Italia e controllano società bancarie, finanziarie e strumentali soggette a vigilanza su base consolidata di competenza di autorità di vigilanza di altri Stati dell'Unione europea.

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

Parte Prima – Recepimento in Italia della direttiva CRD IV

Titolo I – Accesso al mercato e struttura

Capitolo 4 – Albo delle banche e dei gruppi bancari

Sezione II – Albo delle banche

SEZIONE II

ALBO DELLE BANCHE

1. Contenuto dell'albo

L'albo delle banche contiene le seguenti indicazioni:

- per le banche italiane, la denominazione, la forma giuridica, la sede legale e, se diversa, la sede amministrativa;
- per le succursali di banche comunitarie ed extracomunitarie, la denominazione e la sede principale della succursale nonché la sede legale della casa madre.

Sono inoltre indicati la data e il numero di iscrizione all'albo nonché il codice meccanografico della banca.

2. Iscrizione all'albo

L'iscrizione delle banche italiane avviene alla conclusione della procedura prevista per il rilascio dell'autorizzazione da parte della Banca centrale europea: dopo l'invio alla Banca d'Italia del certificato che attesti l'iscrizione delle banche di nuova costituzione nel registro delle imprese ovvero, per le società già esistenti autorizzate a svolgere l'attività bancaria, del certificato che attesti l'iscrizione della delibera di modifica dell'atto costitutivo nel registro medesimo (1). Successivamente all'iscrizione all'albo, le banche italiane comunicano alla Banca d'Italia la data di avvio dell'operatività (cfr. Parte I, Tit. I, Cap. 1).

L'iscrizione della prima succursale di banche comunitarie avviene successivamente alla comunicazione alla Banca d'Italia della data di avvio dell'operatività (cfr. Parte I, Tit. I, Cap. 3).

Per la prima succursale delle banche extracomunitarie, l'iscrizione ha luogo in seguito all'invio alla Banca d'Italia del certificato che attesta l'adempimento delle formalità previste dalla normativa. Successivamente all'iscrizione, le succursali in Italia di banche extracomunitarie comunicano alla Banca d'Italia la data di avvio dell'operatività (cfr. Parte Prima, Tit. I, Cap. 7).

3. Variazioni all'albo

Ai fini dell'aggiornamento dell'albo, le banche e le succursali in Italia di banche comunitarie ed extracomunitarie comunicano alla Banca d'Italia ogni variazione delle informazioni contenute nell'albo.

La comunicazione deve essere effettuata tempestivamente e, comunque, entro il termine di 10 giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera dell'organo sociale competente, dalla quale risulti l'adozione delle modifiche stesse.

(1) Dai certificati indicati deve risultare, in ogni caso, la data di iscrizione delle banche di nuova costituzione ovvero delle delibere di modifica dell'atto costitutivo nel registro delle imprese.

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

Parte Prima – Recepimento in Italia della direttiva CRD IV

Titolo I – Accesso al mercato e struttura

Capitolo 4 – Albo delle banche e dei gruppi bancari

Sezione II – Albo delle banche

Nell'All. A del presente Capitolo sono indicate le informazioni che i soggetti iscritti all'albo sono tenuti a comunicare alla Banca d'Italia con riferimento alle principali fattispecie che danno luogo a variazioni all'albo medesimo.

È soggetta a comunicazione l'eventuale quotazione in mercati regolamentati italiani ed esteri intervenuta successivamente all'iscrizione all'albo.

Nel periodo in cui la banca è sottoposta ad amministrazione straordinaria, l'adozione del provvedimento è indicata nell'albo.

Nel caso in cui vi siano dubbi circa la correttezza o completezza del contenuto della comunicazione effettuata, la Banca d'Italia avvia d'ufficio un procedimento per l'accertamento delle condizioni di aggiornamento.

4. Cancellazione dall'albo

La Banca d'Italia procede alla cancellazione delle banche dall'albo nei casi in cui sia revocata l'autorizzazione all'attività bancaria nonché a seguito della dichiarazione di decadenza dell'autorizzazione medesima (cfr. Parte Prima, Tit. I, Cap. 1).

La Banca d'Italia procede altresì alla cancellazione delle banche dall'albo nelle ipotesi di scioglimento della società ovvero di modifica dell'oggetto sociale.

In tali casi, in particolare, l'istanza di cancellazione è inoltrata alla Banca d'Italia a cura dei liquidatori ovvero della società interessata entro il termine di 10 giorni dall'iscrizione delle relative delibere nel registro delle imprese. Nel caso in cui vi siano dubbi circa la correttezza o completezza del contenuto dell'istanza, la Banca d'Italia avvia d'ufficio un procedimento per l'accertamento delle condizioni di cancellazione.

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

Parte Prima – Recepimento in Italia della direttiva CRD IV

Titolo I – Accesso al mercato e struttura

Capitolo 4 – Albo delle banche e dei gruppi bancari

Sezione III – Albo dei gruppi bancari

SEZIONE III

ALBO DEI GRUPPI BANCARI

1. Contenuto dell'albo

L'albo dei gruppi bancari contiene le seguenti indicazioni:

- la denominazione, la forma giuridica, la sede legale della capogruppo e delle altre società che compongono il gruppo e, se diversa, la sede amministrativa della capogruppo;
- la data di iscrizione del gruppo e delle singole componenti il gruppo;
- il codice identificativo del gruppo.

2. Iscrizione all'albo

2.1 Soggetti tenuti all'iscrizione all'albo dei gruppi bancari

Nei casi indicati all'art. 60, co. 2, lett. a) TUB (capogruppo bancaria), la banca italiana che assume il ruolo di capogruppo (1) è tenuta ad effettuare la comunicazione per l'iscrizione del gruppo bancario nella sua composizione (2).

La comunicazione deve essere inviata alla Banca d'Italia entro 30 giorni dal determinarsi delle condizioni per l'assunzione del ruolo di capogruppo; essa è trasmessa in copia anche alle società componenti il gruppo.

La Banca d'Italia iscrive il gruppo bancario nell'albo entro il termine di 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione.

Nel caso in cui vi siano dubbi circa la correttezza o completezza del contenuto della comunicazione effettuata, la Banca d'Italia avvia d'ufficio un procedimento per l'accertamento delle condizioni di iscrizione.

Nei casi indicati all'art. 60, co. 2, lett. b) e c) TUB (capogruppo finanziaria), la Banca d'Italia iscrive il gruppo bancario al cui vertice si trovi una società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista alla conclusione del procedimento di autorizzazione previsto dalla Sezione III, Capitolo 3 o di esenzione ai sensi della Sezione IV Capitolo 3 e ne dà comunicazione alla capogruppo e alle società componenti il gruppo.

2.2 Contenuto della comunicazione trasmessa dalla capogruppo bancaria

La comunicazione trasmessa dalla capogruppo bancaria contiene i seguenti elementi informativi:

(1) Cfr. le disposizioni in materia di gruppo bancario contenute nel Cap. 2 del presente Titolo.

(2) Sono comunque tenuti a comunicare l'esistenza del gruppo bancario i soggetti in possesso delle caratteristiche richieste per assumere la qualifica di capogruppo, nelle ipotesi in cui ad essi non risulti che il soggetto che li controlla abbia già effettuato la comunicazione.

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

Parte Prima – Recepimento in Italia della direttiva CRD IV

Titolo I – Accesso al mercato e struttura

Capitolo 4 – Albo delle banche e dei gruppi bancari

Sezione III – Albo dei gruppi bancari

- la mappa del gruppo bancario ovvero la composizione del gruppo, nelle distinte articolazioni societarie italiane ed estere;
- l'esistenza di soggetti che detengono una partecipazione qualificata nella capogruppo;
- il tipo di controllo e, nel caso di controllo partecipativo, l'indicazione della misura percentuale della partecipazione;
- l'indicazione delle partecipazioni di controllo e di quelle non inferiori al 20% del capitale in società non rientranti nel gruppo bancario;
- la struttura di governo societario e organizzativa del gruppo e le indicazioni circa le modalità con le quali la capogruppo intende svolgere le funzioni di direzione e coordinamento.

2.3 Allegati alla comunicazione trasmessa dalla capogruppo bancaria

La comunicazione trasmessa dalla capogruppo bancaria è corredata dalla documentazione di seguito indicata:

- a) copia degli statuti delle società del gruppo diverse dalle banche, dalle SIM, dalle società di gestione del risparmio e dagli intermediari finanziari iscritti negli albi previsti dagli articoli 106, 114-*quater* e 114-*septies* del TUB, da cui risulti chiaramente il tipo di attività economica svolta dalle società medesime (3);
- b) codice meccanografico delle società del gruppo iscritte negli albi previsti dagli articoli 106, 114-*quater* e 114-*septies* del TUB e delle altre società del gruppo disciplinate dal TUF.

2.4 Verifiche della Banca d'Italia e condizioni per l'iscrizione

La Banca d'Italia può procedere d'ufficio all'accertamento dell'esistenza e della composizione del gruppo bancario.

La Banca d'Italia, al termine degli accertamenti suddetti, iscrive il gruppo nell'albo e ne dà comunicazione alla capogruppo che informa prontamente le singole società comprese nel gruppo.

Ferma restando l'autonomia decisionale delle società e delle banche poste al vertice dei gruppi in ordine alle scelte relative ai modelli di governo societario e organizzativi adottati, l'assetto strutturale dei gruppi deve risultare idoneo a garantire lo svolgimento dei controlli di vigilanza. Con particolare riferimento all'articolazione delle partecipazioni in società aventi sede all'estero, la Banca d'Italia valuta se la localizzazione o le attività svolte in detti Paesi siano tali da ostacolare l'esercizio di un'efficace azione di vigilanza.

Può non farsi luogo ad iscrizione se nella struttura del gruppo sono presenti fattori di ostacolo all'attuazione delle disposizioni emanate dalla Banca d'Italia o all'efficace esercizio da parte della capogruppo dei poteri di direzione e coordinamento.

In tali ipotesi, la Banca d'Italia indica alla società posta al vertice del gruppo le necessarie modifiche da apportare. L'iscrizione all'albo ha luogo al termine del processo di riassetto.

(3) Nel caso di modifiche degli statuti che avvengano successivamente all'iscrizione all'albo, copia dei nuovi testi deve essere inviata alla Banca d'Italia.

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

Parte Prima – Recepimento in Italia della direttiva CRD IV

Titolo I – Accesso al mercato e struttura

Capitolo 4 – Albo delle banche e dei gruppi bancari

Sezione III – Albo dei gruppi bancari

Nel caso in cui la capogruppo sia una società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista, le verifiche di cui al presente paragrafo sono condotte nell'ambito del procedimento di autorizzazione o di esenzione previsti, rispettivamente, dalle Sezioni III e IV del Capitolo 3.

3. Variazioni all'albo

Ai fini dell'aggiornamento dell'albo dei gruppi bancari, la capogruppo è tenuta a comunicare alla Banca d'Italia ogni variazione delle informazioni contenute nell'albo medesimo. A tal fine rilevano le modifiche concernenti la denominazione, la forma giuridica, la sede legale delle singole società componenti il gruppo.

La comunicazione deve essere effettuata entro il termine di 10 giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera dell'organo sociale competente, dalla quale risulti l'adozione delle modifiche stesse.

Fermi restando i casi di autorizzazione e comunicazione previsti dalle disposizioni di vigilanza (4), la capogruppo è altresì tenuta a comunicare alla Banca d'Italia le modifiche della struttura del gruppo derivanti dall'acquisizione o dalla dismissione di partecipazioni. La comunicazione è effettuata entro il termine di 10 giorni dal perfezionamento delle operazioni.

La Banca d'Italia procede all'aggiornamento dell'albo entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione.

Nel caso in cui vi siano dubbi circa la correttezza o completezza del contenuto della comunicazione effettuata, la Banca d'Italia avvia d'ufficio un procedimento per l'accertamento delle condizioni di aggiornamento.

4. Cancellazione dall'albo

La Banca d'Italia procede alla cancellazione della capogruppo dall'albo dei gruppi bancari nelle ipotesi in cui ne sia disposta la liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 99 del T.U., o un provvedimento analogo previsto nello Stato dell'Unione europea in cui la capogruppo ha sede legale, nonché nei casi di scioglimento della società ovvero di modifica dell'oggetto sociale. In tali ultimi casi, trovano applicazione le disposizioni di cui alla Sez. II, par. 4, del presente Capitolo.

La Banca d'Italia procede altresì alla cancellazione della società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista capogruppo dall'albo nei casi di revoca dell'autorizzazione all'assunzione della qualifica di capogruppo (cfr. Parte Prima, Titolo I, Cap. 2, Sez. III).

La Banca d'Italia aggiorna l'albo entro 30 giorni dal verificarsi della causa di cancellazione o dal momento in cui ne viene a conoscenza, se successivo.

(4) Cfr. le disposizioni in materia di gruppo bancario e di partecipazioni detenibili dalle banche contenute nel Capitolo 1 del presente Titolo e in Parte Terza, Capitolo 1.

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

Parte Prima – Recepimento in Italia della direttiva CRD IV

Titolo I – Accesso al mercato e struttura

Capitolo 4 – Albo delle banche e dei gruppi bancari

Sezione III – Albo dei gruppi bancari

5. Iscrizione all'albo delle società indicate all'art. 69.2 TUB

Le società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista che hanno sede legale in Italia e controllano società bancarie, finanziarie e strumentali soggette a vigilanza su base consolidata di competenza delle autorità di vigilanza degli altri Stati dell'Unione europea autorizzate dall'autorità competente per la vigilanza su base consolidata, congiuntamente alla Banca d'Italia, ai sensi dell'art. 69.2 TUB sono iscritte in un'apposita sezione dell'albo tenuto dalla Banca d'Italia (5).

La sezione dell'albo in cui sono iscritte le società indicate all'art. 69.2 TUB contiene le seguenti indicazioni:

- la denominazione, la forma giuridica, la sede legale e, se diversa, la sede amministrativa della società indicata all'art. 69.2 TUB;
- la data di iscrizione della società indicata all'art. 69.2 TUB, il gruppo bancario di appartenenza e l'autorità competente per la vigilanza su base consolidata.

La Banca d'Italia iscrive nell'apposita sezione dell'albo della società indicata all'art. 69.2 TUB alla conclusione del relativo procedimento di autorizzazione (6).

Ai fini dell'aggiornamento della sezione dell'albo in cui è iscritta, la società indicata all'art. 69.2 TUB è tenuta a comunicare la variazione delle informazioni contenute nella sezione medesima; a tal fine, si applica, in quanto compatibile, quanto previsto dal precedente par. 3.

La Banca d'Italia procede altresì alla cancellazione dall'albo della società indicata all'art. 69.2 TUB nei casi di revoca dell'autorizzazione ivi prevista (cfr. Parte Prima, Titolo I, Cap. 2, Sez. VII), nonché nelle ipotesi in cui ne sia disposta la liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 99, co. 5-*bis* del T.U., nonché nei casi di scioglimento della società ovvero di modifica dell'oggetto sociale. In tali ultimi casi, trovano applicazione le disposizioni di cui alla Sez. II, par. 4, del presente Capitolo.

(5) Cfr. art. 69.2, co. 1, TUB e Parte Prima, Titolo I, Cap. 2, Sezione VII.

(6) Cfr. Parte Prima, Titolo I, Cap. 2, Sezione VII.

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

Parte Prima – Recepimento in Italia della direttiva CRD IV

Titolo I – Accesso al mercato e struttura

Capitolo 4 – Albo delle banche e dei gruppi bancari

Sezione IV – Forme di pubblicità dell'iscrizione

SEZIONE IV

FORME DI PUBBLICITÀ DELL'ISCRIZIONE

1. Pubblicità dell'iscrizione

Le banche, le società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista capogruppo e le società appartenenti a gruppi bancari danno evidenza negli atti e nella corrispondenza dell'iscrizione nei rispettivi albi (1). In particolare, le banche appartenenti a gruppi bancari indicano l'iscrizione sia all'albo delle banche sia a quello dei gruppi.

2. Pubblicazione degli albi e modalità di consultazione

L'albo delle banche e l'albo dei gruppi bancari sono pubblicati sul sito internet della Banca d'Italia; le variazioni sono riportate sul sito internet della Banca d'Italia.

(1) Non è necessario indicare anche il numero di iscrizione all'albo.

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

Parte Prima – Recepimento in Italia della direttiva CRD IV

Titolo I – Accesso al mercato e struttura

Capitolo 4 – Albo delle banche e dei gruppi bancari

Allegato A – Albo delle banche. Schema delle informazioni oggetto di comunicazione

Allegato A

ALBO DELLE BANCHE

SCHEMA DELLE INFORMAZIONI OGGETTO DI COMUNICAZIONE (1)

Fusioni (2)

- la data della comunicazione alle banche interessate, da parte della Banca d'Italia, dell'autorizzazione alla fusione ovvero la data del provvedimento di autorizzazione delle Regioni a statuto speciale;
- la data di stipula dell'atto di fusione e la data di iscrizione dell'atto stesso nel registro delle imprese;
- la data della eventuale decorrenza differita dell'efficacia giuridica della fusione.

Variazione della forma giuridica

- la data della delibera assembleare di variazione della forma giuridica e la data di iscrizione della delibera stessa nel registro delle imprese.

Variazione della denominazione

- la data della delibera assembleare di variazione della denominazione e la data di iscrizione della delibera stessa nel registro delle imprese (3).

Cessione di azienda bancaria

- la data della stipula dell'atto di cessione e la data di decorrenza dell'efficacia dell'atto stesso.

Liquidazione volontaria

- la data della delibera assembleare di liquidazione e la data di iscrizione della delibera stessa nel registro delle imprese (4).

(1) Le comunicazioni vanno inviate alla struttura della Banca d'Italia (Servizio o Filiale) competente per la supervisione della banca o del gruppo bancario.

(2) Nel caso di banche appartenenti a gruppi bancari le comunicazioni sono effettuate dalla capogruppo.

(3) Nel caso di variazione della denominazione da parte di banche comunitarie e extracomunitarie, si fa riferimento alla delibera assunta dall'organo competente delle rispettive case madri.

(4) Nel caso di variazione della denominazione da parte di banche comunitarie e extracomunitarie, si fa riferimento alla delibera assunta dall'organo competente delle rispettive case madri.

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

Parte Prima – Recepimento in Italia della direttiva CRD IV

Titolo I – Accesso al mercato e struttura

Capitolo 4 – Albo delle banche e dei gruppi bancari

Allegato B – Schema per la verifica della condizione della “rilevanza determinante”

Allegato B

**SCHEMA PER LA VERIFICA DELLA CONDIZIONE DEL CONTROLLO IN VIA
ESCLUSIVA O PRINCIPALE DI SOCIETÀ BANCARIE O FINANZIARIE**

Dati al: _____ in migliaia di euro
milioni

| | | | | |
|---------------------------------------|---|-------------------------------|--|--|
| SOCIETÀ COMPONENTI IL GRUPPO BANCARIO | SOCIETÀ DI PARTECIPAZIONE FINANZIARIA O DI PARTECIPAZIONE FINANZIARIA MISTA CAPOGRUPPO (denominazione, forma giuridica e sede legale) | | INDICATORE RILEVANTE ultimo bilancio annuale(1) | INDICATORE RILEVANTE bilancio annuale precedente (1) |
| | | | A | A |
| | SOCIETÀ CONTROLLATE ESERCENTI ATTIVITÀ BANCARIA E FINANZIARIA (denominazione, forma giuridica e sede legale) | Codice attività (2) | INDICATORE RILEVANTE ultimo bilancio annuale (1) | INDICATORE RILEVANTE bilancio annuale precedente (1) |
| | DIRETTAMENTE: | <input type="checkbox"/> | | |
| | | <input type="checkbox"/> | | |
| INDIRETTAMENTE: | <input type="checkbox"/> | | | |
| tramite _____ | | | | |
| INDIRETTAMENTE: | <input type="checkbox"/> | | | |
| tramite _____ | | | | |
| INDIRETTAMENTE: | <input type="checkbox"/> | | | |
| tramite _____ | | | | |
| TOTALE | | | B | B |

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

Parte Prima – Recepimento in Italia della direttiva CRD IV

Titolo I – Accesso al mercato e struttura

Capitolo 4 – Albo delle banche e dei gruppi bancari

Allegato B – Schema per la verifica della condizione della “rilevanza determinante”

Dati al: _____ in migliaia di euro
milioni

| SOCIETÀ CONTROLLATE ED ENTI ESERCENTI ATTIVITÀ DIVERSA DA QUELLA BANCARIA E FINANZIARIA (denominazione, forma giuridica e sede legale) | Codice attività (2) | INDICATORE RILEVANTE ultimo bilancio annuale (1) | INDICATORE RILEVANTE bilancio annuale precedente (1) |
|---|------------------------------------|---|---|
| DIRETTAMENTE: | | | |
| | <input type="text"/> | | |
| INDIRETTAMENTE: | | | |
| | <input type="text"/> | | |
| tramite _____ | | | |
| INDIRETTAMENTE: | | | |
| | <input type="text"/> | | |
| tramite _____ | | | |
| INDIRETTAMENTE: | | | |
| | <input type="text"/> | | |
| tramite _____ | | | |
| TOTALE | | C | C |

| | | | | | |
|---|--|---|--|-----------------|--|
| $\frac{B}{A + B + C} = \frac{\quad}{\quad} =$ | | % | | ultimo anno | |
| $\frac{B}{A + B + C} = \frac{\quad}{\quad} =$ | | % | | anno precedente | |

**FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE
DELLA SOCIETÀ CAPOGRUPPO**

Addi _____

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

Parte Prima – Recepimento in Italia della direttiva CRD IV

Titolo I – Accesso al mercato e struttura

Capitolo 4 – Albo delle banche e dei gruppi bancari

Allegato B – Schema per la verifica della condizione della “rilevanza determinante”

(1) Nel caso in cui venga utilizzato il criterio dell'attivo di bilancio, andrà riportato l'ammontare complessivo degli elementi dell'attivo dell'ultimo bilancio approvato. In alternativa, la presente condizione è soddisfatta se il rapporto tra il totale del patrimonio netto, o delle entrate, o del personale delle società bancarie finanziarie controllate e, rispettivamente, il totale del patrimonio netto, o delle entrate o del personale della società e di tutte le società ed enti da essa controllati è superiore al 50 per cento.

| (2) CODICI ATTIVITÀ | | |
|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| A1 BANCARIA | C3 COMMISSIONARIA DI BORSA | E0 SERVIZI DI SICUREZZA VARI |
| B2 LEASING | | E1 EMISS. GEST. CARTE DI CREDITO |
| B3 FACTORING | C4 ASS. CONS. FINANZIARIA | E4 GESTIONE TITOLI |
| B4 CREDITO AL CONSUMO | | E9 ASSICURAZIONE RAMO VITA |
| B5 EAD | C5 HOLDING DI COORDINAMENTO | F0 ASSICURAZIONE RAMO DANNI |
| B6 REVISIONE CONTABILE | | F1 ASSICURAZIONE MISTA |
| B7 CERTIFICAZIONE DI BILANCIO | C6 MERCHANT BANKING | F2 VENTURE CAPITAL |
| B8 STUDI ECONOMICI E STATISTICI | | F4 INDUSTRIALE E/O COMMERCIALE |
| B9 FORMAZIONE DEL PERSONALE | C7 FINANZIARIA DI PARTECIPAZIONE | F5 AGRICOLA E/O ZOOTECNICA |
| B0 VARIE E RESIDUE | C9 FINANZIARIA: ALTRO | F6 ALTRI SERVIZI |
| C0 IMMOBILIARE | D1 DISTR. PRODOTTI FINANZIARI | F7 BANK HOLDING COMPANY |
| C1 FIDUCIARIA | D4 GESTIONE ESATTORIA | G0 INTERMEDIAZIONE MOBILIARE |
| C2 GESTIONE DI FONDI COMUNI | | |
| | D5 TRADING SERVICE | |
| | | |
| | D6 TRADING COMPANY | |
| | | |
| | D7 COMMERCIAL PAPER | |
| | | |
| | D8 BROKERAGGIO ASSICURATIVO | |
| | D9 CONGLOMERATO FINANZ. ESTERO | |

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

Parte Prima – Recepimento in Italia della direttiva CRD IV

Titolo III – Processo di controllo prudenziale

Capitolo 1 – Processo di controllo prudenziale

TITOLO III

Capitolo 1

PROCESSO DI CONTROLLO PRUDENZIALE

TITOLO III - Capitolo 1

PROCESSO DI CONTROLLO PRUDENZIALE

SEZIONE I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Premessa

Il processo di controllo prudenziale (*Supervisory Review Process – SRP*) si articola in due fasi integrate. La prima, rappresentata dai processi interni di determinazione dell'adeguatezza patrimoniale (*Internal Capital Adequacy Assessment Process – ICAAP*) e dell'adeguatezza del sistema di governo e gestione del rischio di liquidità (*Internal Liquidity Adequacy Assessment Process – ILAAP*), fa capo alle banche, le quali effettuano un'autonoma valutazione, attuale e prospettica, dell'adeguatezza patrimoniale e del sistema di governo e gestione del rischio di liquidità, in relazione ai rischi assunti e alle strategie aziendali. La seconda consiste nel processo di revisione e valutazione prudenziale (*Supervisory Review and Evaluation Process – SREP*) ed è di competenza dell'autorità di vigilanza, che, anche attraverso il riesame dell'ICAAP e dell'ILAAP, formula un giudizio complessivo sulla banca e attiva, ove necessario, misure correttive.

Il riesame dell'ICAAP e dell'ILAAP si basa sul confronto tra la Vigilanza e le banche; ciò, da un lato, consente alla Banca centrale europea e alla Banca d'Italia di acquisire una conoscenza più approfondita dei processi ICAAP e ILAAP e delle ipotesi metodologiche sottostanti e, dall'altro, consente alle banche di illustrare le motivazioni a sostegno delle proprie valutazioni.

Le banche definiscono strategie e predispongono strumenti e procedure per:

- determinare il capitale che esse ritengono adeguato – per importo e composizione – alla copertura permanente di tutti i rischi ai quali sono o potrebbero essere esposte, anche diversi da quelli per i quali è richiesto il rispetto dei requisiti patrimoniali;
- valutare l'adeguatezza del governo e della gestione del rischio di liquidità, secondo quanto previsto dalla Parte Prima, Tit. IV Cap. 6.

I processi ICAAP e ILAAP sono imperniati su idonei sistemi aziendali di gestione dei rischi e presuppongono adeguati meccanismi di governo societario, una struttura organizzativa con linee di responsabilità ben definite, efficaci sistemi di controllo interno.

La responsabilità di tali processi è rimessa agli organi societari, i quali ne definiscono in piena autonomia il disegno e l'organizzazione secondo le rispettive competenze e prerogative. Essi curano l'attuazione e promuovono l'aggiornamento dell'ICAAP e dell'ILAAP, al fine di assicurarne la continua rispondenza alle caratteristiche operative e al contesto strategico in cui la banca opera.

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

Parte Prima – Recepimento in Italia della direttiva CRD IV

Titolo III – Processo di controllo prudenziale

Capitolo 1 – Processo di controllo prudenziale

Sezione I – Disposizioni di carattere generale

In caso di gruppi bancari la responsabilità dell'ICAAP e dell'ILAAP fa capo alla capogruppo identificata ai sensi della Parte Prima, Titolo II, Capitolo 2, Sezione II (1), la quale determina il capitale e i presidi a fronte del rischio di liquidità adeguati per l'intero gruppo su base consolidata.

Nel caso di banche o gruppi bancari ricompresi nel più ampio perimetro di consolidamento di una impresa madre nell'UE avente sede in uno Stato membro diverso dall'Italia, si richiede la predisposizione dei processi ICAAP e ILAAP da parte delle banche o capogruppo del gruppo italiano identificata ai sensi della Parte Prima, Titolo II, Capitolo 2, Sezione II sulla base, rispettivamente, della loro situazione individuale oppure consolidata. I processi ICAAP e ILAAP devono essere documentati, conosciuti e condivisi dalle strutture aziendali e sottoposti a revisione interna.

Le banche illustrano alla Banca centrale europea e alla Banca d'Italia, con cadenza annuale, le caratteristiche fondamentali dei processi, l'esposizione ai rischi e la determinazione del capitale e il sistema di governo e gestione del rischio di liquidità ritenuti adeguati attraverso un resoconto strutturato. Quest'ultimo contiene anche un'auto-valutazione dell'ICAAP e dell'ILAAP che individua le aree di miglioramento, le eventuali carenze del processo e le azioni correttive che si ritiene di porre in essere.

Lo SREP è il processo con cui la Banca centrale europea e la Banca d'Italia riesaminano e valutano l'ICAAP e l'ILAAP; analizzano i profili di rischio della banca singolarmente e in un'ottica aggregata, anche in condizioni di stress; valutano il sistema di governo aziendale, la funzionalità degli organi, la struttura organizzativa e il sistema dei controlli interni; verificano l'osservanza del complesso delle regole prudenziali; tengono in considerazione le variabili correlate all'impatto dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo che assumono carattere trasversale sulla sana e prudente gestione della banca; pervengono a una valutazione complessiva della banca e attivano, se del caso, misure correttive.

Lo svolgimento di tale attività avviene attraverso l'utilizzo di sistemi che definiscono criteri generali e metodologie per l'analisi e la valutazione delle banche (Sistema di analisi aziendale). Tali sistemi consentono alla Banca centrale europea e alla Banca d'Italia di individuare e analizzare i rischi rilevanti assunti dalle banche e di valutarne i sistemi di gestione e controllo, anche ai fini del riesame della determinazione del capitale interno e dei presidi a fronte del rischio di liquidità. Nel caso in cui dall'analisi complessiva emergano profili di anomalia, la Banca centrale europea e la Banca d'Italia richiedono l'adozione di idonee misure correttive di natura organizzativa, patrimoniale, di contenimento del rischio di liquidità ovvero altre misure di intervento precoce. Gli interventi dipendono dalla gravità delle carenze, dall'esigenza di tempestività, dal grado di consapevolezza, capacità e affidabilità degli organi aziendali, dalla disponibilità presso l'intermediario di risorse umane, tecniche e patrimoniali. In caso di carenze di natura organizzativa, l'imposizione di requisiti patrimoniali aggiuntivi viene disposta se la banca non appare in grado di assicurare la rimozione delle anomalie entro un periodo di tempo adeguato. Le altre misure di intervento precoce vengono adottate al ricorrere dei presupposti previsti dall'art. 69-*octiesdecies* TUB.

Indipendentemente dalla presenza di profili di anomalia, la Banca centrale europea e la Banca d'Italia possono imporre dei requisiti di capitale (*Pillar II requirement – P2R*) e di liquidità

(1) Per quanto riguarda le banche di credito cooperativo facenti parte di gruppi cooperativi, si fa rimando alla Parte Terza, Capitolo 6 della presente circolare.

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

Parte Prima – Recepimento in Italia della direttiva CRD IV

Titolo III – Processo di controllo prudenziale

Capitolo 1 – Processo di controllo prudenziale

Sezione I – Disposizioni di carattere generale

aggiuntivi rispetto a quelli minimi regolamentari, a fronte della rischiosità complessiva dell'intermediario. I coefficienti patrimoniali e di liquidità così determinati sono vincolanti.

Inoltre, per garantire che i fondi propri possano assorbire eventuali perdite derivanti da scenari di stress, tenendo conto dei risultati delle prove di stress prudenziali e/o effettuate dall'intermediario in ambito ICAAP, la Banca centrale europea e la Banca d'Italia comunicano agli enti i loro orientamenti sui fondi propri aggiuntivi (*Pillar 2 Guidance - P2G*) a integrazione dei requisiti di capitale vincolanti.

Infine, in presenza di un rischio di leva finanziaria eccessiva, in condizioni ordinarie o in condizioni di stress, la Banca centrale europea e la Banca d'Italia possono chiedere un capitale addizionale rispetto alle metriche di *Leverage Ratio* di Primo Pilastro. Analogamente all'approccio sul capitale, il capitale addizionale potrà prevedere rispettivamente un requisito vincolante (*Pillar 2 Requirement Leverage Ratio – P2R-LR*) e/o un orientamento sul coefficiente di Leva (*Pillar 2 Guidance Leverage Ratio – P2G-LR*). I coefficienti patrimoniali così quantificati devono intendersi come una metrica separata rispetto a quelle basate sulle attività ponderate per il rischio in quanto volta a coprire rischi non adeguatamente coperti dal coefficiente di leva finanziaria di Primo Pilastro. I fondi propri disponibili possono quindi essere utilizzati simultaneamente per soddisfare le metriche di *Leverage Ratio* e quelle basate sulle attività ponderate per il rischio.

La Banca centrale europea e la Banca d'Italia richiedono l'adozione di misure correttive pure nel caso in cui abbiano fondata evidenza che l'intermediario non sia in grado di rispettare i requisiti prudenziali anche in ottica prospettica (di norma dodici mesi) ovvero nel caso in cui rilevino potenziali manifestazioni di rischio di riciclaggio sulla sana e prudente gestione dell'intermediario.

Il processo di controllo prudenziale si conforma al principio di proporzionalità, in base al quale:

- i sistemi di governo societario, i processi di gestione dei rischi, i meccanismi di controllo interno, di determinazione del capitale e dei presidi a fronte del rischio di liquidità ritenuti adeguati alla copertura dei rischi devono essere commisurati alle caratteristiche, alle dimensioni e alla complessità dell'attività svolta dalla banca;
- la frequenza e l'intensità delle attività da svolgere nell'ambito dello SREP tengono conto della rilevanza sistemica, della complessità, delle caratteristiche e del grado di problematicità delle banche.

Il processo di controllo prudenziale si svolge a livello consolidato oppure individuale in caso di banche non appartenenti a gruppi (2).

* * *

Con le disposizioni delle Sezioni da II a IV la Banca d'Italia, in attuazione degli obblighi di trasparenza dell'attività di vigilanza previsti dalla normativa e in linea con gli Orientamenti dell'ABE sull'acquisizione delle informazioni ICAAP e ILAAP ai fini dello SREP (3), fornisce indicazioni utili a orientare gli operatori nella concreta applicazione del principio di

(2) Per gli intermediari facenti parte di gruppi, considerati dalla Banca d'Italia entità rilevanti, le attività di analisi previste nell'ambito del processo di controllo prudenziale sono svolte anche a livello individuale.

(3) “*Guidelines on ICAAP and ILAAP information collected for SREP purposes*” EBA/GL/2016/10.

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

Parte Prima – Recepimento in Italia della direttiva CRD IV

Titolo III – Processo di controllo prudenziale

Capitolo 1 – Processo di controllo prudenziale

Sezione I – Disposizioni di carattere generale

proporzionalità e nell'identificazione dei requisiti minimi dell'ICAAP e dell'ILAAP che verranno valutati nell'ambito dello SREP.

A tal fine:

- si forniscono indicazioni in ordine agli ambiti dei processi ICAAP e ILAAP per l'applicazione del suddetto principio di proporzionalità da parte degli operatori mediante una ripartizione indicativa delle banche in tre classi, caratterizzate da livelli di complessità operativa decrescente;
- si esplicitano requisiti differenziati per le tre classi sopra citate (4);
- si illustrano alcune metodologie semplificate utilizzabili per il calcolo di taluni rischi quantificabili diversi dal rischio di credito, di controparte, di mercato e operativo;
- si descrivono i criteri di valutazione che vengono utilizzati nello SREP ed in particolare le metodologie e le modalità di analisi dei rischi e dell'operatività bancaria.

2. Fonti normative

La materia è regolata:

- dall'RMVU;
- dall'RQMVU;
- dalle seguenti disposizioni del TUB:
 - art. 53, co. 1, lett. a), b) e d), *d-bis*) che attribuisce alla Banca d'Italia il potere di emanare disposizioni di carattere generale aventi a oggetto l'adeguatezza patrimoniale, il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni e il governo societario, l'organizzazione amministrativa e contabile, nonché i controlli interni e i sistemi di remunerazione e di incentivazione, l'informativa da rendere al pubblico sulle suddette materie;
 - art. 53-*bis*, che attribuisce alla Banca d'Italia, tra l'altro, il potere di adottare, ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti di una o più banche o dell'intero sistema bancario per le materie indicate all'art. 53, co. 1, tra cui l'imposizione di un requisito di fondi propri aggiuntivi, e di disporre, qualora la permanenza in carica sia di pregiudizio per la sana e prudente gestione, la rimozione di uno o più esponenti aziendali;
 - art. 65, che definisce i soggetti inclusi nell'ambito della vigilanza su base consolidata;
 - art. 67, co. 1, lett. a), b) e d), ed e), il quale prevede che la Banca d'Italia, al fine di realizzare la vigilanza su base consolidata, impartisca alla capogruppo con sede legale in Italia e, ove ciò sia previsto dal regolamento (UE) n. 575/2013 e dalla direttiva 2013/36/UE per l'esercizio della vigilanza su base consolidata, alla società di partecipazione finanziaria capogruppo e alla società di partecipazione finanziaria mista

(4) Limitatamente al processo ILAAP viene in rilievo quanto richiesto per le tre classi definite nel Titolo IV, Capitolo 6.

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

Parte Prima – Recepimento in Italia della direttiva CRD IV

Titolo III – Processo di controllo prudenziale

Capitolo 1 – Processo di controllo prudenziale

Sezione I – Disposizioni di carattere generale

capogruppo avente sede legale in uno Stato dell'Unione europea diverso dall'Italia, con provvedimenti di carattere generale, disposizioni concernenti il gruppo bancario complessivamente considerato o suoi componenti aventi a oggetto l'adeguatezza patrimoniale, il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni e il governo societario, l'organizzazione amministrativa e contabile, nonché i controlli interni e i sistemi di remunerazione e di incentivazione, l'informativa al pubblico sulle suddette materie;

- art. 67, co. 3-*bis*, il quale prevede che la Banca d'Italia possa impartire disposizioni, ai sensi dello stesso articolo, anche nei confronti di uno solo o di alcuni dei componenti il gruppo bancario;
 - art. 67-*bis*, che individua le disposizioni applicabili alla società di partecipazione finanziaria mista capogruppo;
 - art. 67-*ter*, che attribuisce alla Banca d'Italia, tra l'altro, il potere di impartire le disposizioni previste dall'art. 67 anche con provvedimenti di carattere particolare che possono essere indirizzati anche a più gruppi bancari o all'intero sistema bancario e di disporre, qualora la permanenza in carica sia di pregiudizio per la sana e prudente gestione, la rimozione di uno o più esponenti aziendali della capogruppo;
 - art. 69, secondo cui, tra l'altro, la Banca d'Italia, al fine di agevolare l'esercizio della vigilanza su base consolidata nei confronti di gruppi operanti in più stati dell'Unione europea, sulla base di accordi con le autorità competenti, definisce forme di collaborazione e di coordinamento, istituisce collegi di supervisori e partecipa ai collegi istituiti da altre autorità. Nell'ambito degli accordi previsti, la Banca d'Italia può concordare specifiche ripartizioni di compiti e deleghe di funzioni, anche per l'esercizio della vigilanza su base consolidata. L'articolo inoltre individua i soggetti sui quali, per effetto di detti accordi, la Banca d'Italia può esercitare la vigilanza consolidata e definisce gli obblighi informativi verso altre autorità;
 - art. 69-*octiesdecies*, che definisce i presupposti per l'adozione da parte della Banca d'Italia delle misure di intervento precoce, ivi inclusa la rimozione dei componenti degli organi di amministrazione e controllo e dell'alta dirigenza;
 - art. 69-*noviesdecies*, che, fermi restando i poteri di cui agli art. 53-*bis* e 67-*ter*, attribuisce alla Banca d'Italia il potere di chiedere l'attuazione del piano di risanamento e l'adozione di altre misure di intervento precoce;
 - art. 69-*vicies*, che attribuisce alla Banca d'Italia specifici poteri di vigilanza informativa e ispettiva nell'ambito delle misure di intervento precoce;
 - art. 69-*vicies-semel*, che disciplina il potere della Banca d'Italia di rimuovere i componenti degli organi di amministrazione e controllo e dell'alta dirigenza delle banche, della capogruppo italiana di un gruppo bancario o delle società indicate all'art. 69.2;
- dai regolamenti della Commissione europea recanti le norme tecniche di regolamentazione o di attuazione per:
- definire il concetto di "esposizione a rischi specifici rilevanti in termini assoluti" e per precisare il concetto di "gran numero" di controparti rilevanti e di posizioni rilevanti in strumenti di debito di diversi emittenti (art. 77, par. 4 CRD);

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

Parte Prima – Recepimento in Italia della direttiva CRD IV

Titolo III – Processo di controllo prudenziale

Capitolo 1 – Processo di controllo prudenziale

Sezione I – Disposizioni di carattere generale

- assicurare condizioni uniformi per l'applicazione della procedura di adozione della decisione congiunta in applicazione di determinati articoli della CRD (art. 113 CRD);
- specificare le condizioni generali di funzionamento dei collegi delle autorità di vigilanza (art. 116, par. 4 CRD);
- determinare il funzionamento operativo dei collegi delle autorità di vigilanza (art. 116, par. 5 CRD);

Vengono inoltre in rilievo:

- la CRD, in particolare il Tit. VII, art. 64 e il Capo 2, Sezioni I-IV;
- il CRR;
- la BRRD, in particolare il Tit. III;
- i documenti di Basilea 2 e Basilea 3;
- gli orientamenti dell'ABE per:
 - precisare – in modo adeguato a dimensioni, struttura e organizzazione interna e a natura, ampiezza e complessità della loro attività – le procedure e le metodologie comuni per il processo di revisione e valutazione prudenziale e per la valutazione dell'organizzazione e del trattamento dei rischi, in particolare in relazione al rischio di concentrazione (art. 107, co. 3 CRD);
 - specificare le variazioni dei tassi di interesse che rilevano al fine di verificare se il valore economico delle diverse banche si riduca di più del 20% dei fondi propri, nell'ambito della valutazione dell'esposizione al rischio di tasso d'interesse sul portafoglio bancario (art. 98, co. 5 CRD), e definire le ulteriori variazioni previste ai fini della quantificazione del capitale interno;
 - stabilire requisiti organizzativi, metodologie e processi che gli enti devono seguire per l'esecuzione delle prove di stress (artt. 73 e 97, co. 1 CRD) e assicurare che le autorità competenti utilizzino metodologie comuni per le prove di stress prudenziali annuali (art. 100, co. 2 CRD);
 - determinare i parametri di riferimento nell'analisi dei modelli interni delle diverse banche (art. 101, par. 5, co. 2 CRD);
 - specificare le modalità di valutazione dei rischi simili e il modo in cui può essere assicurata coerenza nell'Unione Europea alle misure per banche con profili di rischio simili (art. 97, co. 4-bis CRD);
 - specificare le informazioni relative all'ICAAP e all'ILAAP che le autorità competenti acquisiscono dalle banche per effettuare le proprie valutazioni ai fini dello SREP (art. 73, 86 e 108 CRD);
 - specificare le condizioni che attivano il ricorso alle misure di intervento precoce (art. 27, paragrafo 4, BRRD).

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

Parte Prima – Recepimento in Italia della direttiva CRD IV

Titolo III – Processo di controllo prudenziale

Capitolo 1 – Processo di controllo prudenziale

Sezione I – Disposizioni di carattere generale

3. Definizioni

Ai fini della presente disciplina, si applicano le seguenti definizioni:

- “*Autorità competente*” indica la Banca centrale europea o la Banca d’Italia, a seconda dei casi e in coerenza con quanto stabilito dal RMVU e dal RQMVU;
- “*Autorità di risoluzione*” indica la Banca d’Italia o il Comitato di Risoluzione Unico stabilito dal Regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio, nell’ambito del riparto di competenze definite dal medesimo Regolamento;
- “*requisiti di Primo Pilastro*” per i requisiti in materia di fondi propri previsti dall’art. 92 CRR;
- “*società di partecipazione finanziaria madre in uno Stato membro*” per le società di cui all’art. 4, par 1, punto 30 CRR;
- “*società di partecipazione finanziaria mista madre in uno Stato membro*” per le società di cui all’art. 4, par 1, punto 32 CRR.

4. Destinatari della disciplina

Le disposizioni delle Sez. da II a V si applicano:

- su base individuale:
 - alle banche italiane non appartenenti ad un gruppo bancario (5), e alle succursali in Italia di banche extracomunitarie non aventi sede negli Stati indicati nell’ Allegato A al Capitolo “Ambito di applicazione”.
- su base consolidata:
 - alle capogruppo di gruppi bancari (6).
- su base sub-consolidata:
 - alle banche italiane, alle società di partecipazione finanziaria o alle società di partecipazione finanziaria mista appartenenti a gruppi bancari, se soggette a requisiti su base sub-consolidata ai sensi della Parte Uno, Titolo II, CRR.

5. Procedimenti amministrativi

Si indicano di seguito i procedimenti amministrativi relativi al presente Capitolo:

- *Provvedimenti specifici ai sensi dell’art. 53-bis, co.1, lett. d) o 67-ter co. 1, lett. d) TUB* (Sez. V, par. 5; termine: 90 giorni);
- *Rimozione di uno o più esponenti aziendali* (art. 53-bis e 67-ter TUB; Sez. V, par. 5; termine: 90 giorni);

(5) Le disposizioni si applicano comunque alle banche italiane se escluse dal consolidamento ai sensi dell’art. 19 CRR.

(6) Includere le capogruppo di gruppi bancari ricompresi nel più ampio perimetro di consolidamento di una impresa madre nell’UE avente sede in uno Stato membro diverso dall’Italia.

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

Parte Prima – Recepimento in Italia della direttiva CRD IV

Titolo III – Processo di controllo prudenziale

Capitolo 1 – Processo di controllo prudenziale

Sezione I – Disposizioni di carattere generale

- *Decisione sul capitale* (art. 53-bis e 67-ter TUB; Sez. V, par. 5; termine: 90 giorni);
- *Misure di intervento precoce* (Artt. 69-octiesdecies, 69-noviesdecies, 69 vicies-semel TUB; Sez. V; termine: 60 giorni).

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

Parte Prima – Recepimento in Italia della direttiva CRD IV

Titolo III – Processo di controllo prudenziale

Capitolo 1 – Processo di controllo prudenziale

Sezione II – Disposizioni comuni ai processi di valutazione aziendale dell'adeguatezza patrimoniale (ICAAP) e dell'adeguatezza del sistema di governo e gestione del rischio di liquidità (ILAAP)

SEZIONE II

DISPOSIZIONI COMUNI AI PROCESSI DI VALUTAZIONE AZIENDALE DELL'ADEGUATEZZA PATRIMONIALE (ICAAP) E DELL'ADEGUTEZZA DEL SISTEMA DI GOVERNO E GESTIONE DEL RISCHIO DI LIQUIDITA' (ILAAP)

1. Premessa

Le banche definiscono in piena autonomia processi per determinare il capitale complessivo adeguato, in termini attuali e prospettici, a fronteggiare tutti i rischi rilevanti (ICAAP) e per valutare l'adeguatezza del governo e della gestione del rischio di liquidità (ILAAP). Questi processi sono proporzionati alle caratteristiche, alle dimensioni e alla complessità dell'attività svolta.

Sono introdotte disposizioni di carattere generale comuni ai processi ICAAP e ILAAP (Sezione I), le quali:

- forniscono indicazioni per la concreta applicazione del principio di proporzionalità ai processi ICAAP e ILAAP;
- definiscono i principi generali cui il sistema di governo dei processi ICAAP e ILAAP deve conformarsi;
- disciplinano il contenuto minimo, la struttura e la periodicità dell'informativa che le banche forniscono all'autorità di vigilanza.

Le disposizioni di carattere generale sono integrate e completate da previsioni specifiche relative alla valutazione dell'adeguatezza patrimoniale (Sezione III) e del sistema di governo e gestione del rischio di liquidità (Sezione IV).

2. La proporzionalità nell'ICAAP e nell'ILAAP

Il principio di proporzionalità nell'ICAAP si applica ai seguenti aspetti:

- metodologie utilizzate per la misurazione/valutazione dei rischi e la determinazione del relativo capitale interno,
- tipologia e caratteristiche degli stress test utilizzati;
- trattamento delle correlazioni tra rischi e determinazione del capitale interno complessivo;
- articolazione organizzativa dei sistemi di controllo dei rischi;
- livello di approfondimento ed estensione della rendicontazione sull'ICAAP resa alla Banca centrale europea e alla Banca d'Italia.

Il principio di proporzionalità nell'ILAAP si applica, secondo quanto stabilito nella Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 6, ai seguenti aspetti:

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

Parte Prima – Recepimento in Italia della direttiva CRD IV

Titolo III – Processo di controllo prudenziale

Capitolo 1 – Processo di controllo prudenziale

Sezione II – Disposizioni comuni ai processi di valutazione aziendale dell'adeguatezza patrimoniale (ICAAP) e dell'adeguatezza del sistema di governo e gestione del rischio di liquidità (ILAAP)

- prove di stress;
- ruolo degli organi aziendali;
- strumenti di attenuazione del rischio di liquidità e, in particolare, al sistema di limiti operativi;
- sistema di prezzi di trasferimento interno dei fondi;
- natura e profondità dell'informativa pubblica.

Per facilitare la concreta attuazione del principio di proporzionalità, le banche e i gruppi bancari sono ripartiti in tre classi, che identificano, in linea di massima, banche e gruppi bancari di diverse dimensioni e complessità operativa.

Classe 1

Banche e gruppi bancari che assumono la qualifica di ente a rilevanza sistemica a livello globale (*Global Systemically Important Institution – G-SII*) e altro ente a rilevanza sistemica (*Other Systemically Important Institution – O-SII*).

Classe 2

Banche e gruppi bancari, diversi da G-SII e O-SII, autorizzati all'utilizzo di sistemi IRB per il calcolo dei requisiti a fronte del rischio di credito e controparte o del metodo AMA per il calcolo dei requisiti a fronte del rischio operativo o di modelli interni per la quantificazione dei requisiti sui rischi di mercato oppure con attivo, rispettivamente, individuale o consolidato superiore a 4 miliardi di euro (1).

Classe 3

Banche e gruppi bancari e banche che utilizzano metodologie standardizzate, con attivo, rispettivamente, individuale o consolidato pari o inferiore a 4 miliardi di euro.

Resta in ogni caso ferma la possibilità, per le banche appartenenti alle classi 2 e 3, di sviluppare metodologie o processi interni più avanzati rispetto a quelli suggeriti dalle presenti disposizioni per la classe di appartenenza, motivando la scelta compiuta.

Ai fini ICAAP, le banche operano scelte coerenti tra le metodologie di misurazione del rischio adottate ai fini del calcolo dei requisiti di Primo Pilastro e quelle di determinazione del capitale interno complessivo.

Ai fini ILAAP, le banche adottano metodologie per l'identificazione e la misurazione del rischio di liquidità coerenti con quanto previsto dal Tit. IV, Cap. 6.

Nell'ambito del processo di revisione prudenziale, la Banca centrale europea e la Banca d'Italia valutano il grado di rispondenza tra le scelte e le valutazioni degli operatori e il profilo di rischio degli stessi.

(1) Per attivo individuale e consolidato si fa riferimento al modello FINREP per gli IFRS foglio F 01.01, riga 380, colonna 10 secondo quanto previsto dal Regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014.

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

Parte Prima – Recepimento in Italia della direttiva CRD IV

Titolo III – Processo di controllo prudenziale

Capitolo 1 – Processo di controllo prudenziale

Sezione II – Disposizioni comuni ai processi di valutazione aziendale dell'adeguatezza patrimoniale (ICAAP) e dell'adeguatezza del sistema di governo e gestione del rischio di liquidità (ILAAP)

3. Governo societario dell'ICAAP e dell'ILAAP

La responsabilità dei processi ICAAP e ILAAP è rimessa agli organi societari, secondo quanto previsto alla Parte Prima, Tit. IV, Cap. 3 e Cap. 6.

La determinazione del capitale interno complessivo e del capitale complessivo, nonché l'adozione di adeguati sistemi di governo e gestione del rischio di liquidità sono frutto di processi organizzativi complessi, che costituiscono parte integrante della gestione aziendale e contribuiscono a determinare le strategie e l'operatività corrente delle banche. Tali processi – da raccordare con il RAF (*Risk Appetite Framework*) (2) e con il piano di risanamento – richiedono il coinvolgimento di una pluralità di strutture e professionalità (funzioni di pianificazione, *risk management*, *internal audit*, contabilità, ecc.) e il contributo delle società facenti parte del gruppo (3). L'individuazione delle funzioni o delle strutture aziendali cui compete l'elaborazione o predisposizione dei vari elementi o fasi dei processi ICAAP e ILAAP spetta alle banche, che tengono conto delle proprie caratteristiche organizzative.

4. L'informativa sull'ICAAP e sull'ILAAP

4.1 Contenuti e struttura dell'informativa sull'ICAAP e sull'ILAAP

Le banche forniscono alla Banca centrale europea e alla Banca d'Italia informazioni relative all'ICAAP e all'ILAAP sufficienti a valutare: i) la solidità, l'efficacia e la completezza dell'ICAAP e dell'ILAAP; ii) la granularità, l'attendibilità, la comprensibilità e la comparabilità delle misurazioni ICAAP e ILAAP.

Il resoconto sui processi ICAAP e ILAAP è volto a consentire alla Banca centrale europea e alla Banca d'Italia di effettuare una valutazione documentata e completa delle caratteristiche qualitative fondamentali:

- per l'ICAAP, del processo di pianificazione patrimoniale, dell'esposizione complessiva ai rischi e della conseguente determinazione del capitale interno complessivo;
- per l'ILAAP, del sistema di governo e gestione del rischio di liquidità come disciplinato dal Tit. IV, Cap. 6, dell'esposizione al rischio di liquidità, sia in termini di capacità di reperire fondi sul mercato (*funding liquidity risk*) sia di disponibilità di riserve di liquidità adeguate (*market liquidity risk*), della pianificazione del livello di riserve di liquidità e delle fonti e dei canali di finanziamento di cui avvalersi.

Il resoconto viene inviato alla Banca centrale europea o alla Banca d'Italia unitamente alle delibere e alle relazioni con le quali gli organi aziendali si sono espressi sui processi ICAAP e ILAAP, secondo le rispettive competenze e attribuzioni. In particolare, il resoconto riporta una dichiarazione dell'organo con funzione di supervisione strategica, su proposta dell'organo con funzione di gestione e sentito l'organo con funzione di controllo, attestante che gli organi aziendali, ciascuno secondo le proprie competenze, hanno una piena comprensione

(2) Cfr. Parte Prima, Tit. IV, Cap. 3.

(3) Qualora le banche esternalizzino alcune "componenti" dei processi ICAAP e ILAAP, gli organi aziendali devono mantenere piena ed esclusiva responsabilità dello stesso e assicurarne la coerenza con le specificità e le caratteristiche operative aziendali. In particolare, le banche adottano ogni cautela per assicurarsi che le prestazioni dei soggetti esterni rispondano ai criteri da esse stabiliti in termini di qualità, coerenza e replicabilità delle analisi svolte.

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

Parte Prima – Recepimento in Italia della direttiva CRD IV

Titolo III – Processo di controllo prudenziale

Capitolo 1 – Processo di controllo prudenziale

Sezione II – Disposizioni comuni ai processi di valutazione aziendale dell'adeguatezza patrimoniale (ICAAP) e dell'adeguatezza del sistema di governo e gestione del rischio di liquidità (ILAAP)

dell'adeguatezza patrimoniale e del sistema di governo e gestione del rischio di liquidità, dei fattori di rischio e delle vulnerabilità considerati, dei dati e dei parametri utilizzati, delle risultanze dei processi ICAAP e ILAAP e della coerenza tra questi e i piani strategici.

Il resoconto su ICAAP e ILAAP ha un duplice contenuto: descrittivo e valutativo. Esso deve infatti consentire alla Banca centrale europea e alla Banca d'Italia di apprezzare i seguenti profili:

- articolazione, sotto un profilo organizzativo e metodologico, dei processi di determinazione del capitale interno e di valutazione dell'adeguatezza del governo e della gestione del rischio di liquidità (4), con la ripartizione delle competenze tra le varie funzioni o strutture aziendali preposte ai processi ICAAP e ILAAP; coerenza dell'ICAAP e dell'ILAAP con il modello di business adottato e con gli obiettivi di rischio approvati nell'ambito del RAF; sistemi di valutazione/misurazione dei rischi; principali strumenti di controllo e di attenuazione dei rischi più rilevanti e del rischio di liquidità; scenari strategici e competitivi nei quali la banca ha collocato la propria pianificazione patrimoniale e di liquidità;
- auto-valutazione della banca in ordine al proprio processo interno di pianificazione patrimoniale e di adeguatezza del governo e della gestione del rischio di liquidità: devono essere identificate le aree di miglioramento, sia sotto un profilo metodologico sia sul piano organizzativo, individuando specificamente le eventuali carenze del processo, le azioni correttive da porre in essere, la pianificazione temporale delle medesime.

Le informazioni acquisite sono valutate dalla Banca centrale europea e dalla Banca d'Italia nell'ambito dello SREP; congiuntamente ad altri elementi informativi, esse concorrono all'analisi del modello di business della banca, alla valutazione del sistema di governo societario e dei controlli interni, dei fattori di rischio cui è esposta la posizione di liquidità della banca, anche in termini di capacità di finanziarsi, e dell'adeguatezza dei sistemi di gestione e controllo del rischio di liquidità.

Il resoconto è articolato nelle seguenti aree informative:

- dichiarazione degli organi competenti sull'adeguatezza patrimoniale e del sistema di governo e gestione del rischio di liquidità e sintesi dei risultati dell'ICAAP e dell'ILAAP;
- modello di business, linee strategiche e orizzonte previsivo considerato;
- governo societario, assetti organizzativi, sistemi di controllo interno e processi per la gestione dei dati connessi con l'ICAAP e ILAAP;
- ICAAP:
 - metodologie e criteri utilizzati per l'identificazione, la misurazione, l'aggregazione dei rischi e per la conduzione degli stress test;
 - stima e componenti del capitale interno complessivo con riferimento alla fine dell'esercizio precedente e, in un'ottica prospettica, dell'esercizio in corso;

(4) Inclusa la determinazione del livello delle riserve di liquidità, delle fonti e dei canali di finanziamento.

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

Parte Prima – Recepimento in Italia della direttiva CRD IV

Titolo III – Processo di controllo prudenziale

Capitolo 1 – Processo di controllo prudenziale

Sezione II – Disposizioni comuni ai processi di valutazione aziendale dell'adeguatezza patrimoniale (ICAAP) e dell'adeguatezza del sistema di governo e gestione del rischio di liquidità (ILAAP)

- raccordo tra capitale interno complessivo e requisiti regolamentari e tra capitale complessivo e fondi propri;
 - ILAAP:
- metodologie e criteri utilizzati per l'identificazione, la misurazione, l'attenuazione del rischio di liquidità, inclusi la quantificazione delle riserve di liquidità e la gestione delle garanzie reali (*collateral*), le prove di stress e la diversificazione delle fonti di finanziamento e delle scadenze di rinnovo;
- sistema di prezzi di trasferimento interno dei fondi;
- gestione del rischio di liquidità derivante dall'operatività infragiornaliera;
- informazioni sul piano di emergenza (*contingency funding*)
 - autovalutazione dell'ICAAP e dell'ILAAP.

Si forniscono nell'Allegato D maggiori dettagli sul contenuto informativo atteso per le singole aree informative.

La Banca centrale europea e la Banca d'Italia si riservano la facoltà di chiedere ulteriori informazioni relative all'ICAAP e all'ILAAP necessarie ad effettuare le proprie valutazioni nello SREP.

Le scelte relative a profondità ed estensione del resoconto, così come alla documentazione alla quale fare rinvio, sono rimesse all'autonomo giudizio delle banche.

Qualora la banca disponga già di documenti che forniscono le informazioni relative a una o più parti delle aree informative, è sufficiente fare rinvio alla documentazione esistente senza predisporre documenti appositi ai fini di rendicontazione sull'ICAAP e sull'ILAAP. Per alcune sezioni informative non è obbligatorio l'aggiornamento annuale se non sono intervenute variazioni di rilievo; in particolare, per le sezioni di natura strutturale e descrittiva (inclusi gli strumenti e i sistemi di controllo e attenuazione dei rischi), è possibile confermare le informazioni rassegnate l'anno precedente.

Fermo restando che la ripartizione in aree informative va utilizzata da tutte e tre le classi di intermediari, per le banche della classe 3 il rendiconto può avere un'articolazione più contenuta rispetto a quella proposta nell'Allegato D.

Le banche e i gruppi bancari ricompresi nel più ampio perimetro di consolidamento di una impresa madre nell'UE avente sede in uno Stato membro diverso dall'Italia, che effettuano un ICAAP/ILAAP su base individuale o consolidata, forniscono un raccordo sintetico con l'ICAAP/ILAAP condotto a livello consolidato dall'impresa madre nell'UE avente sede in uno Stato membro diverso dall'Italia.

4.2 Periodicità dell'informativa sull'ICAAP e sull'ILAAP

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

Parte Prima – Recepimento in Italia della direttiva CRD IV

Titolo III – Processo di controllo prudenziale

Capitolo 1 – Processo di controllo prudenziale

Sezione II – Disposizioni comuni ai processi di valutazione aziendale dell'adeguatezza patrimoniale (ICAAP) e dell'adeguatezza del sistema di governo e gestione del rischio di liquidità (ILAAP)

Le banche e i gruppi bancari trasmettono annualmente alla Banca centrale europea o alla Banca d'Italia, entro il 30 aprile (5), la rendicontazione ICAAP/ILAAP riferita al 31 dicembre dell'anno precedente.

Ai fini ICAAP, a partire dalla dotazione patrimoniale della chiusura dell'anno precedente, il documento pianifica le strategie di assunzione di rischio e di relativa copertura patrimoniale per l'esercizio in corso, sino alla fine dello stesso.

Ai fini ILAAP, le banche descrivono la posizione di liquidità riferita del 31 dicembre e la sua evoluzione nel trimestre successivo, nonché le strategie pianificate, almeno sino alla fine dell'esercizio, per la provvista e per il mantenimento di riserve di liquidità adeguate ai rischi assunti.

Le banche informano la Banca centrale europea e la Banca d'Italia di eventuali modifiche rilevanti, anche in relazione ad eventi innovativi o straordinari, che riguardino informazioni contenute nella rendicontazione ICAAP/ILAAP verificatesi nel periodo tra la data di riferimento della rendicontazione e la data della sua trasmissione.

(5) Per le banche la cui data di chiusura dell'esercizio sia diversa dal 31 dicembre il termine di trasmissione del rendiconto è di 120 giorni dalla chiusura contabile dell'esercizio.

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

Parte Prima – Recepimento in Italia della direttiva CRD IV

Titolo III – Processo di controllo prudenziale

Capitolo 1 – Processo di controllo prudenziale

Sezione III – La valutazione aziendale dell'adeguatezza patrimoniale (ICAAP)

SEZIONE III

LA VALUTAZIONE AZIENDALE DELL'ADEGUATEZZA PATRIMONIALE (ICAAP)

1. Disposizioni di carattere generale

Le banche definiscono in piena autonomia un processo per determinare il capitale complessivo adeguato, in termini attuali e prospettici, a fronteggiare tutti i rischi rilevanti. Il processo deve essere formalizzato, documentato, sottoposto a revisione interna e approvato dagli organi societari. Esso è proporzionato alle caratteristiche, alle dimensioni e alla complessità dell'attività svolta.

Il calcolo del capitale complessivo richiede una compiuta valutazione di tutti i rischi a cui le banche sono o potrebbero essere esposte, sia di quelli considerati ai fini del calcolo dei requisiti di Primo Pilastro, sia di quelli in esso non contemplati.

Le banche definiscono per quali tipi di rischi diversi da quelli di credito, di controparte, di mercato ed operativi è opportuno adottare metodologie quantitative, che possono determinare un fabbisogno di capitale interno (1), e per quali invece si ritengono più appropriate, in combinazione o in alternativa, misure di controllo o attenuazione.

Esse devono comunque essere in grado di spiegare nel dettaglio alla Banca centrale europea e alla Banca d'Italia le definizioni adottate, le metodologie utilizzate, l'effettiva considerazione di tutti i rischi rilevanti nonché le differenze, per i rischi fronteggiati dai requisiti di Primo Pilastro, tra il sistema adottato internamente e quello regolamentare.

2. Le fasi dell'ICAAP

Il processo ICAAP può essere scomposto nelle seguenti fasi: 1) individuazione dei rischi da sottoporre a valutazione; 2) misurazione/valutazione dei singoli rischi e del relativo capitale interno; 3) misurazione del capitale interno complessivo; 4) determinazione del capitale complessivo e riconciliazione con i fondi propri.

Nei paragrafi seguenti si forniscono indicazioni in merito a ciascuna fase dell'ICAAP, al fine di facilitare le banche nella concreta applicazione del principio di proporzionalità.

2.1 L'individuazione dei rischi da sottoporre a valutazione

Le banche effettuano in autonomia un'accurata identificazione dei rischi ai quali sono esposte, avuto riguardo alla propria operatività e ai mercati di riferimento.

(1) Ai fini delle disposizioni del presente Capitolo, per "capitale interno" si intende il capitale a rischio, ovvero il fabbisogno di capitale relativo ad un determinato rischio che la banca ritiene necessario per coprire le perdite eccedenti un dato livello atteso (tale definizione presuppone che la perdita attesa sia fronteggiata da rettifiche di valore nette - specifiche e di portafoglio - di pari entità; ove queste ultime fossero inferiori, il capitale interno dovrà far fronte anche a questa differenza). Con "capitale interno complessivo" si intende il capitale interno riferito a tutti i rischi rilevanti assunti dalla banca, incluse le eventuali esigenze di capitale interno dovute a considerazioni di carattere strategico. Con "capitale" e "capitale complessivo" si indicano gli elementi patrimoniali che la banca ritiene possano essere utilizzati rispettivamente a copertura del "capitale interno" e del "capitale interno complessivo".

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

Parte Prima – Recepimento in Italia della direttiva CRD IV

Titolo III – Processo di controllo prudenziale

Capitolo 1 – Processo di controllo prudenziale

Sezione III – La valutazione aziendale dell'adeguatezza patrimoniale (ICAAP)

Al fine di individuare i rischi rilevanti, l'analisi deve considerare almeno i rischi contenuti nell'elenco di cui all'Allegato A. Detto elenco non ha carattere esaustivo: è rimessa alla prudente valutazione di ogni banca l'individuazione di eventuali ulteriori fattori di rischio connessi con la propria specifica operatività.

Le banche e i gruppi bancari identificano chiaramente le fonti di generazione dei vari tipi di rischio, siano esse collocate a livello di unità operativa oppure di entità giuridica. Ciò può consentire di riscontrare se in capo alle più rilevanti entità giuridiche l'eventuale requisito patrimoniale regolamentare calcolato a livello individuale fronteggia adeguatamente i rischi effettivamente presenti presso tali componenti.

2.2 La misurazione dei singoli rischi e la determinazione del capitale interno relativo a ciascuno di essi

Ai fini della determinazione del capitale interno, le banche misurano oppure – in caso di rischi difficilmente quantificabili – valutano tutti i rischi rilevanti ai quali sono esposte, utilizzando le metodologie che ritengono più appropriate, in relazione alle proprie caratteristiche operative e organizzative.

Per i rischi di credito, di controparte, di mercato ed operativi un primo riferimento metodologico è costituito dai relativi sistemi regolamentari per il calcolo dei requisiti patrimoniali.

Per determinare l'esposizione e l'eventuale capitale interno relativi al rischio di concentrazione (per singoli prenditori o gruppi di clienti connessi) le banche utilizzano come riferimento la metodologia semplificata illustrata nell'Allegato B. Per determinare l'esposizione al rischio di tasso d'interesse sul portafoglio bancario, le banche misurano le potenziali variazioni sia del valore economico sia del margine d'interesse o degli utili attesi, considerando scenari diversi di variazione del livello e della forma della curva dei rendimenti (2). Nella misurazione del rischio di tasso di interesse dal punto di vista degli utili, le banche valutano, *on a best effort basis*, sia gli impatti della variazione dei tassi sul margine d'interesse, sia le variazioni di valore delle poste al Fair Value rilevate a patrimonio, sempre considerando diversi scenari di riferimento.

Tutte le banche (indipendentemente dalla classe di appartenenza) valutano l'impatto di una variazione ipotetica dei tassi pari a +/- 200 punti base sul valore economico, rispettando i criteri definiti negli orientamenti dell'ABE sulla gestione del rischio di tasso d'interesse derivante da attività diverse dalla negoziazione (3). Nel caso in cui si determini una riduzione del valore economico della banca superiore al 20% dei fondi propri, la Banca centrale europea e la Banca d'Italia approfondiscono con la banca i risultati e si riservano di adottare opportuni interventi.

Tutte le banche (indipendentemente dalla classe di appartenenza), inoltre, considerano l'impatto sul proprio valore economico degli shock dei tassi di interesse, applicando i principi e tutti gli scenari di shock standardizzati da 1 a 6, come definiti negli orientamenti dell'ABE (4). La riduzione del valore economico superiore al 15% del capitale di classe 1 (Tier 1) può essere

(2) Cfr. sottosezioni "4.1 – Disposizioni generali e "4.4 – Misurazione" in "Orientamenti sulla gestione del rischio di tasso di interesse derivante da attività diverse dalla negoziazione (*non-trading activities*)", ABE/GL/2018/02 [https://eba.europa.eu/sites/default/documents/files/documents/10180/2537150/52cda05d-b78a-4db9-9734-18e3b8539e76/Guidelines%20on%20the%20management%20of%20IRRBB%20\(EBA-GL-2018-02\)_COR_IT.pdf](https://eba.europa.eu/sites/default/documents/files/documents/10180/2537150/52cda05d-b78a-4db9-9734-18e3b8539e76/Guidelines%20on%20the%20management%20of%20IRRBB%20(EBA-GL-2018-02)_COR_IT.pdf)

(3) Cfr. sottosezioni "4.1 – Disposizioni generali" e "4.5 – Test prudenziale sui valori anomali (*outlier test*)" in ABE/GL/2018/02.

(4) Cfr. Allegato III "Scenari di shock dei tassi di interesse standardizzati", in ABE/GL/2018/02.

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

Parte Prima – Recepimento in Italia della direttiva CRD IV

Titolo III – Processo di controllo prudenziale

Capitolo 1 – Processo di controllo prudenziale

Sezione III – La valutazione aziendale dell'adeguatezza patrimoniale (ICAAP)

ritenuto un utile indicatore di *early warning*, che, ancorché non richieda necessariamente l'adozione di specifici interventi, deve essere opportunamente considerato dalla banca e può formare oggetto di specifico confronto con l'autorità di vigilanza.

Le banche, inoltre, monitorano e valutano le loro esposizioni interessate dal rischio di differenziali creditizi (CSRBB), se questo è considerato rilevante per l'ente.

Per determinare l'esposizione al rischio di tasso d'interesse sul portafoglio bancario in termini di variazioni del valore economico nonché l'eventuale capitale interno necessario, le banche meno significative, indipendentemente dalla classe di appartenenza, utilizzano come riferimento la metodologia semplificata illustrata nell'Allegato C. Nell'allegato C-*bis* si fornisce un esempio di metodologia semplificata utilizzabile dalle banche meno significative, indipendentemente dalla classe di appartenenza, per misurare l'esposizione al rischio di tasso di interesse sul portafoglio bancario in termini di variazione del margine d'interesse. Resta ferma la possibilità per le banche di sviluppare metodologie alternative (5). Relativamente al rischio di leva finanziaria eccessiva, le banche dovranno fare riferimento a indicatori quali il *leverage ratio* (6) e altri in grado di rilevare eventuali squilibri tra le attività e le passività; le banche dovranno inoltre tener conto del possibile incremento del rischio connesso con la rilevazione di perdite attese o realizzate che riducono la dotazione patrimoniale.

* * *

Tenuto conto della ripartizione in classi delineata alla Sez. II, par. 2, le banche fanno riferimento, nel definire operativamente i sistemi di misurazione/valutazione dei rischi rilevanti e per la determinazione dell'eventuale capitale interno, ai criteri di seguito illustrati.

Classi 1 e 2

Le banche autorizzate a utilizzare metodologie interne per il calcolo dei requisiti patrimoniali definiscono in piena autonomia le metodologie di misurazione più adeguate ai fini della determinazione del capitale interno relativo a ciascun rischio. In aggiunta, la Banca centrale europea e la Banca d'Italia si attendono che queste banche sviluppino modelli statistici di calcolo del VaR o di altre misure della perdita massima potenziale. Relativamente ai rischi difficilmente misurabili le medesime banche predispongono sistemi di controllo e attenuazione adeguati e valutano l'opportunità di elaborare metodologie, anche di tipo sperimentale e da affinare nel tempo, per la valutazione dell'esposizione ai medesimi rischi.

Le banche delle classi 1 e 2 che utilizzano metodologie standardizzate, analogamente a quanto previsto per la classe 3, possono utilizzare le metodologie di calcolo dei requisiti patrimoniali regolamentari a fronte dei rischi compresi nel Primo Pilastro; in relazione alla propria complessità operativa e vocazione strategica, le stesse valutano l'opportunità di adottare ai fini interni metodologie di misurazione dei rischi del Primo Pilastro più evolute di quelle utilizzate ai fini regolamentari, anche in vista di un futuro eventuale riconoscimento delle stesse ai fini del calcolo dei requisiti patrimoniali regolamentari.

(5) Ulteriori riferimenti ai possibili metodi di misurazione dell'IRRBB sono contenuti, in via esemplificativa, anche nell'Allegato I in ABE/GL/2018/02.

(6) Cfr. art. 429 CRR, artt. 104-bis e 104-ter CRD.

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

Parte Prima – Recepimento in Italia della direttiva CRD IV

Titolo III – Processo di controllo prudenziale

Capitolo 1 – Processo di controllo prudenziale

Sezione III – La valutazione aziendale dell'adeguatezza patrimoniale (ICAAP)

Le banche delle classi 1 e 2 che utilizzano metodologie standardizzate, relativamente ai rischi di concentrazione e di tasso di interesse sul portafoglio bancario in termini di variazioni del valore economico, valutano l'opportunità di affinare le metodologie semplificate proposte negli Allegati B e C (7). Relativamente al rischio di tasso di interesse sul portafoglio bancario in termini di variazioni del valore economico, le banche possono far riferimento alle indicazioni contenute nell'Allegato II degli orientamenti dell'ABE (8). Per misurare il rischio di tasso di interesse sul portafoglio bancario in termini di variazione del margine di interesse, le banche delle classi 1 e 2 che utilizzano metodologie standardizzate possono utilizzare, anche affinandola, la metodologia descritta nell'allegato C-bis oppure possono sviluppare metodologie alternative, in linea con la matrice di sofisticazione contenuta nell'Allegato II degli orientamenti dell'ABE. Independentemente dalla metodologia prescelta, le banche forniscono misurazioni relative almeno ad un orizzonte temporale di 1 e di 3 anni.

Le banche di classe 1 e 2 possono considerare nel rischio di tasso di interesse sul portafoglio bancario in termini di variazioni del valore economico i margini commerciali e le altre componenti relative ai differenziali, valutandone l'opportunità di inclusione nella misurazione anche sulla base della valutazione della materialità di eventuali effetti distorsivi.

Per gli eventuali altri rischi a cui sono esposte, independentemente dalla metodologia utilizzata per il calcolo dei requisiti patrimoniali, le banche delle classi 1 e 2 predispongono sistemi di misurazione, controllo e attenuazione adeguati.

Classe 3

Le banche utilizzano le metodologie di calcolo dei requisiti di Primo Pilastro: il metodo standardizzato per i rischi di credito e per quelli di mercato, il metodo di base o standardizzato per i rischi operativi. Relativamente ai rischi non inclusi nel Primo Pilastro, le banche possono misurare il rischio di concentrazione e il rischio di tasso di interesse sul portafoglio bancario in termini di potenziali variazioni del valore economico utilizzando gli algoritmi semplificati proposti negli Allegati B e C. Per misurare l'esposizione al rischio di tasso di interesse sul portafoglio bancario le banche possono far riferimento alle indicazioni contenute nella matrice di sofisticazione di cui all'Allegato II degli orientamenti dell'ABE; tuttavia, prescindendo dalle dimensioni, le banche applicano misure di rischio corrispondenti alla complessità del proprio modello di business (9). Per misurare il rischio di tasso di interesse sul portafoglio bancario in termini di variazione del margine d'interesse, le banche possono utilizzare la metodologia descritta nell'allegato C-bis oppure possono sviluppare metodologie alternative. Independentemente dalla metodologia prescelta, le banche forniscono misurazioni relative almeno ad un orizzonte temporale di 1 anno.

Per gli eventuali altri rischi ai quali sono esposte, le banche predispongono sistemi di misurazione, controllo e attenuazione adeguati.

(7) Per quanto riguarda il rischio di tasso di interesse, con riferimento alle modalità di ripartizione dei c/c passivi e dei depositi liberi, le banche di classe 1 e 2 valutano l'opportunità di affinare le ipotesi semplificate di cui all'Allegato C relative alla stima della quota stabile (cd. "componente core") e alla sua ripartizione nelle fasce fino ad un massimo di 5 anni. Inoltre, le banche valutano l'opportunità di cogliere ulteriori elementi di non linearità (ad esempio la facoltà di rimborso anticipato o "prepayment risk", anche attraverso la rappresentazione del "delta equivalent value".

(8) Allegato II "Matrice di sofisticazione per la misurazione dell'IRRBB" in ABE/GL/2018/02.

(9) Sottosezione 4.4.5 "Ipotesi di misurazione" e Allegato II "Matrice di sofisticazione per la misurazione dell'IRRBB" in ABE/GL/2018/02.

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

Parte Prima – Recepimento in Italia della direttiva CRD IV

Titolo III – Processo di controllo prudenziale

Capitolo 1 – Processo di controllo prudenziale

Sezione III – La valutazione aziendale dell'adeguatezza patrimoniale (ICAAP)

* * *

Lo sviluppo di modelli che tengono conto della diversificazione all'interno di ciascun rischio deve fondarsi su analisi robuste, visti gli effetti che ne possono derivare sulla determinazione del relativo capitale interno. Nel caso del rischio di credito, ipotesi sulle correlazioni meno conservative di quelle previste per i sistemi IRB sono esaminate sulla base di criteri restrittivi.

2.2.1 Lo stress testing

Le banche effettuano prove di stress per una migliore valutazione della loro esposizione ai rischi, dei relativi sistemi di attenuazione e controllo e dell'adeguatezza del capitale interno.

Per prove di stress si intendono le tecniche quantitative e qualitative con le quali le banche valutano la propria vulnerabilità ad eventi eccezionali ma plausibili; esse si estrinsecano nel valutare gli effetti sui rischi della banca di eventi specifici (analisi di sensibilità) o di movimenti congiunti di un insieme di variabili economico-finanziarie in ipotesi di scenari avversi (analisi di scenario). Per quanto riguarda le caratteristiche specifiche delle prove di stress, si rimanda agli Orientamenti relativi alle prove di stress degli enti (ABE/GL/2018/04).

Le prove di stress coprono un orizzonte temporale di almeno due anni.

* * *

Tenuto conto della ripartizione in classi delineata alla Sezione II, par. 2, in applicazione del principio di proporzionalità, nel definire le modalità con le quali effettuare le prove di stress, le banche fanno riferimento ai criteri di seguito illustrati.

Classi 1 e 2

Le banche appartenenti a queste due classi applicano integralmente gli Orientamenti relativi alle prove di stress degli enti (ABE/GL/2018/04).

Classe 3

Le banche di questa classe effettuano analisi di sensibilità rispetto a tutti i rischi materiali, tra i quali per le banche a operatività tradizionale rientrano almeno il rischio di credito, il rischio di concentrazione del portafoglio crediti e il rischio di tasso di interesse sul portafoglio bancario, e comunque rispetto a tutti i rischi che generano assorbimento di capitale interno in condizioni ordinarie. Ci si attende, tuttavia, che le banche valutino, in base alla complessità del proprio modello di business, di svolgere prove di stress che includano analisi di scenario, utilizzando scenari plausibili e coerenti con la loro operatività.

Inoltre, le banche con una significativa operatività diversa da quella tradizionale devono valutare l'impatto degli scenari di stress sui rischi rilevanti per la loro tipologia di business (e.g. banche specializzate nel *private banking* dovrebbero considerare i rischi di *compliance*) e in ogni caso includere il rischio operativo e il rischio strategico e di business.

Per effettuare le prove di stress sul rischio di concentrazione del portafoglio crediti e sul rischio di tasso di interesse sul portafoglio bancario, queste banche possono fare riferimento alle metodologie semplificate illustrate negli Allegati B, C e C-bis.

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

Parte Prima – Recepimento in Italia della direttiva CRD IV

Titolo III – Processo di controllo prudenziale

Capitolo 1 – Processo di controllo prudenziale

Sezione III – La valutazione aziendale dell’adeguatezza patrimoniale (ICAAP)

Nelle prove di stress sull’esposizione al rischio di tasso del portafoglio bancario, tutte le banche (indipendentemente dalla classe di appartenenza) considerano gli scenari di stress, secondo le indicazioni contenute negli Orientamenti dell’ABE (10).

* * *

Particolare cura deve essere posta da tutte le banche caratterizzate da una significativa operatività nelle attività rientranti nel portafoglio di negoziazione (11) nel predisporre procedure di *stress testing* idonee a tenere conto dei profili di rischio non lineari tipici di alcuni strumenti finanziari derivati.

Al fine di valutare la capacità di resistenza e l’esposizione al rischio di leva finanziaria eccessiva, le banche pongono in essere un’ampia gamma di eventi di stress, coerentemente con la loro dimensione e complessità operativa.

2.3 La determinazione del capitale interno complessivo

Nella determinazione del capitale interno complessivo assume particolare rilevanza la valutazione dell’esistenza di benefici da diversificazione tra i diversi tipi di rischio.

Tenuto conto della complessità di tale valutazione, in coerenza con la ripartizione in classi delineata alla Sezione II, par. 2, le banche fanno riferimento ai criteri di seguito illustrati.

Classi 1 e 2

Le banche autorizzate a utilizzare metodologie interne per il calcolo dei requisiti patrimoniali applicano, anche in relazione all’aggregazione dei rischi, soluzioni avanzate; documentano e spiegano con accuratezza:

- i fondamenti metodologici sottostanti a ipotesi diverse da quella di perfetta correlazione positiva tra i rischi, fornendo evidenza empirica della robustezza delle stesse, anche attraverso prove di stress;
- ogni altra metodologia di calcolo del capitale interno complessivo basata sulla simulazione di variazioni simultanee di più fattori di rischio.

In ogni caso le banche che hanno sviluppato metodologie di calcolo del capitale interno diverse da quelle regolamentari dovranno motivare le scelte effettuate, anche in termini di coerenza generale, in merito a distribuzioni, intervalli di confidenza e orizzonti temporali utilizzati con riferimento ai singoli rischi.

Con riferimento specifico al trattamento della diversificazione tra rischi nella determinazione del capitale interno complessivo, la Banca centrale europea e la Banca d’Italia – in linea con quanto si rileva a livello comunitario – valutano sulla base di criteri molto restrittivi il riconoscimento, ai fini prudenziali, di ipotesi diverse da quella di perfetta correlazione positiva tra i rischi. Più in dettaglio, le banche dovranno dimostrare la robustezza delle stime delle correlazioni, con particolare riferimento all’affidabilità dei dati considerati e alla profondità delle serie storiche utilizzate per le stime stesse.

(10) Sottosezione 4.4.4 “Scenari di stress dei tassi di interesse” in ABE/GL/2018/02.

(11) Cfr. art. 4.1(86) CRR.

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

Parte Prima – Recepimento in Italia della direttiva CRD IV

Titolo III – Processo di controllo prudenziale

Capitolo 1 – Processo di controllo prudenziale

Sezione III – La valutazione aziendale dell'adeguatezza patrimoniale (ICAAP)

Le banche che fanno uso di metodologie standardizzate determinano il capitale interno complessivo secondo un approccio “*building block*” semplificato, che consiste nel sommare ai requisiti regolamentari a fronte dei rischi di Primo Pilastro (o al capitale interno relativo a tali rischi calcolato sulla base di metodologie interne) l'eventuale capitale interno relativo agli altri rischi rilevanti.

Classe 3

Le banche di questa classe determinano il capitale interno complessivo secondo un approccio “*building block*” semplificato.

Resta fermo che – qualunque sia la classe di appartenenza – nella determinazione del capitale interno complessivo le banche possono tenere conto, oltre che della necessità di copertura delle perdite inattese a fronte di tutti i rischi rilevanti, anche dell'esigenza di far fronte a operazioni di carattere strategico (ingresso in nuovi mercati, acquisizioni) oppure di mantenere un adeguato standing sui mercati.

2.4 Il capitale complessivo e la sua riconciliazione con i fondi propri

Le banche devono essere in grado di illustrare come il capitale complessivo si riconcilia con la definizione di fondi propri (12): in particolare, deve essere spiegato l'utilizzo a fini di copertura del capitale interno complessivo di strumenti patrimoniali non computabili nei fondi propri.

2.5 Coerenza tra ICAAP e recovery plan

Le banche assicurano la coerenza tra i processi ICAAP e i *recovery plan*. Entrambi i processi mirano ad assicurare l'adeguatezza patrimoniale degli intermediari, nell'ICAAP in un'ottica di piena continuità operativa mentre nei *recovery plan* mediante il ripristino dei coefficienti patrimoniali in caso di significativo deterioramento.

In particolare, ci si attende coerenza tra: i) i target di capitale fissati in ambito ICAAP e la definizione degli indicatori di risanamento (relativi alla posizione patrimoniale), ii) tra le procedure di *escalation* interna previste nei casi in cui non siano rispettati i target di capitale ICAAP e qualora gli indicatori indicati nei *recovery plan* raggiungano le soglie prestabilite per l'avvio delle opzioni di risanamento, iii) nelle misure di gestione di eventuali impatti dei rischi al capitale. In relazione a quest'ultimo aspetto, ci si attende che - in un'ottica di continuità operativa - eventuali misure siano in primo luogo adottate in ambito ICAAP, evitando di conseguenza sovrapposizioni o sovrastima di quelle previste nei *recovery plan*.

3. Riferimenti temporali dell'ICAAP

Ai fini del confronto con la Banca centrale europea e la Banca d'Italia, le banche determinano con cadenza annuale:

- il livello attuale del capitale interno complessivo e del capitale complessivo calcolato con riferimento alla fine dell'ultimo esercizio chiuso;

(12) Cfr. art. 4, par.1, punto 118 CRR.

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

Parte Prima – Recepimento in Italia della direttiva CRD IV

Titolo III – Processo di controllo prudenziale

Capitolo 1 – Processo di controllo prudenziale

Sezione III – La valutazione aziendale dell'adeguatezza patrimoniale (ICAAP)

- il livello prospettico del capitale interno complessivo e del capitale complessivo con riferimento alla fine dell'esercizio in corso, tenendo conto della prevedibile evoluzione dei rischi e dell'operatività;

Nella pianificazione annuale le banche devono anche identificare le azioni correttive da intraprendere in caso di errori o di scostamenti dalle stime.

La determinazione prospettica del capitale interno complessivo e del capitale complessivo è coerente con il piano strategico pluriennale; stime che eventualmente facciano riferimento anche a esercizi successivi a quello corrente devono pertanto essere in linea con lo sviluppo operativo e patrimoniale tracciato dalla banca nel proprio piano strategico.

Ferma restando la periodicità annuale della determinazione del capitale interno complessivo e del capitale complessivo, la valutazione/misurazione dell'esposizione ai singoli rischi viene effettuata con una cadenza più ravvicinata in relazione sia alla tipologia di rischi, sia alle metodologie utilizzate. In assenza di eventi innovativi o straordinari l'aggiornamento degli scenari di stress test può avvenire con minore frequenza di quella annuale, tenuto conto dell'opportunità di dare stabilità ai medesimi per agevolare la valutazione intertemporale delle prove di stress.

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

Parte Prima – Recepimento in Italia della direttiva CRD IV

Titolo III – Processo di controllo prudenziale

Capitolo 1 – Processo di controllo prudenziale

Sezione IV – La valutazione aziendale dell'adeguatezza del sistema di governo e gestione del rischio di liquidità (ILAAP)

SEZIONE IV

LA VALUTAZIONE AZIENDALE SULL'ADEGUATEZZA DEL SISTEMA DI GOVERNO E GESTIONE DEL RISCHIO DI LIQUIDITA' (ILAAP)

Le banche definiscono in piena autonomia i processi di gestione e controllo del rischio di liquidità, secondo quanto disciplinato nel Tit. IV, Cap. 6. I processi devono essere formalizzati, documentati, approvati dagli organi societari e sottoposti a revisione interna. I processi sono proporzionati alle caratteristiche, alle dimensioni e alla complessità operativa delle attività svolte.

Le banche devono essere in grado di spiegare nel dettaglio alla Banca centrale europea e Banca d'Italia le definizioni adottate, le metodologie utilizzate, l'effettiva considerazione di tutti i fattori che possono incidere sul rischio di liquidità e sulla capacità della banca di mantenere un adeguato finanziamento nel medio/lungo termine delle attività. Le informazioni da fornire alla Banca centrale europea e alla Banca d'Italia devono essere rassegnate in un'apposita sezione del resoconto ILAAP/ICAAP, il cui dettaglio è fornito nell'allegato D.

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

Parte Prima – Recepimento in Italia della direttiva CRD IV

Titolo III – Processo di controllo prudenziale

Capitolo 1 – Processo di controllo prudenziale

Sezione IV – La valutazione aziendale dell'adeguatezza del sistema di governo e gestione del rischio di liquidità (ILAAP)

SEZIONE V

PROCESSO DI REVISIONE E VALUTAZIONE PRUDENZIALE (SREP)

1. Disposizioni di carattere generale

La Banca centrale europea e la Banca d'Italia conducono il processo di revisione e valutazione prudenziale (SREP) – per le banche di rispettiva competenza – allo scopo di accertare che le banche e i gruppi bancari si dotino di presidi di natura patrimoniale, organizzativa e di gestione della liquidità appropriati rispetto ai rischi assunti, anche in scenari di stress, assicurando il complessivo equilibrio gestionale.

La Banca centrale europea e la Banca d'Italia pianificano annualmente lo svolgimento delle proprie attività nell'ambito dello SREP sia in sede di analisi a distanza che in sede ispettiva, individuando, tra l'altro, le banche e i gruppi bancari da sottoporre ad una più intensa attività di supervisione.

Il processo di revisione e valutazione prudenziale si struttura nelle seguenti fasi principali:

- analisi dell'esposizione a tutti i rischi rilevanti assunti e dei presidi organizzativi predisposti per il governo, la gestione e il controllo degli stessi. In questa fase, nel caso di banche autorizzate ad utilizzare sistemi interni di misurazione dei rischi per il calcolo dei requisiti patrimoniali, vengono svolte anche attività finalizzate a verificare il mantenimento nel tempo dei relativi requisiti organizzativi e quantitativi;
- valutazione della robustezza degli stress test svolti dalle banche e dai gruppi bancari, anche attraverso lo svolgimento di analoghi esercizi da parte della vigilanza sulla base di metodologie regolamentari;
- analisi dell'impatto sulla situazione tecnica degli intermediari degli stress test di supervisione;
- verifica del rispetto dei requisiti patrimoniali e delle altre regole prudenziali (ivi incluso il rispetto del requisito di leva finanziaria);
- valutazione del procedimento aziendale di determinazione del capitale interno complessivo, dell'adeguatezza del capitale complessivo rispetto al profilo di rischio della banca attribuzione di giudizi specifici relativi a ciascuna tipologia di rischio e di un giudizio complessivo sulla situazione aziendale;
- valutazione del sistema di governo e gestione del rischio di liquidità;
- individuazione degli eventuali interventi di vigilanza o misure di intervento precoce da porre in essere (cfr. par. 5).

La Banca centrale europea e la Banca d'Italia utilizzano sistemi di analisi delle banche che consentono di effettuare, sia a livello individuale che consolidato, le analisi e le valutazioni degli aspetti sopra richiamati. I sistemi analizzano – attraverso la razionalizzazione e la standardizzazione di tutte le informazioni disponibili – i rischi rilevanti assunti dalle banche, secondo criteri, metodologie e cadenze prestabilite. Le modalità di analisi sono comunque

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

Parte Prima – Recepimento in Italia della direttiva CRD IV

Titolo III – Processo di controllo prudenziale

Capitolo 1 – Processo di controllo prudenziale

Allegato A – Rischi da sotto porre a valutazione nell'ICAAP

adattabili per consentire l'utilizzo delle metodologie più appropriate in relazione alla tipologia di rischio o di banca.

Lo SREP si fonda in primo luogo sul confronto con le banche, che si articola in varie fasi e può prevedere gradi diversi di formalizzazione. Ove la situazione aziendale renda necessaria l'adozione di misure correttive, la Banca centrale europea o la Banca d'Italia richiedono alla banca i conseguenti interventi.

2. La proporzionalità nello SREP

Anche lo SREP ed il confronto con le banche rispondono a criteri di proporzionalità: l'ampiezza e l'approfondimento delle attività di analisi e controllo, nonché l'intensità e la frequenza del confronto con le banche sono calibrate in relazione alle caratteristiche, alle dimensioni operative, alla complessità e al grado di problematicità delle stesse.

3. I sistemi di analisi aziendale

I sistemi di analisi aziendale costituiscono il principale strumento a supporto delle attività dello SREP. Essi consentono di apprezzare l'esposizione ai rischi e l'adeguatezza dei relativi fattori di controllo nonché dei presidi organizzativi, patrimoniali ed economici, per giungere alla formulazione del giudizio complessivo sulla situazione aziendale, su cui si fonda l'individuazione delle eventuali azioni da intraprendere nei confronti dei soggetti vigilati.

I sistemi di analisi aziendale disegnano un percorso di indagine strutturato, all'interno del quale vengono utilizzati, in modo integrato, controlli a distanza e ispettivi, secondo logiche volte ad adottare lo strumento più appropriato rispetto alle finalità perseguite.

I controlli a distanza utilizzano un insieme articolato di informazioni: le segnalazioni di vigilanza periodiche, il bilancio ufficiale, l'informativa al pubblico, le informazioni fornite dalle banche in relazione al processo di valutazione aziendale dell'adeguatezza patrimoniale (cfr. Sez. III) e del sistema di governo e gestione del rischio di liquidità (cfr. Sez. IV), la documentazione rassegnata a vario titolo (ad esempio, le informative su accertamenti ispettivi interni), gli elementi conoscitivi acquisiti tramite le audizioni degli esponenti aziendali ed i controlli ispettivi.

Sulla base di specifici schemi di analisi, formano oggetto di valutazione i rischi che impattano sul capitale quali: credito, mercato, controparte, tasso d'interesse sul portafoglio bancario, operativo e reputazionale; i profili trasversali: modello di business e redditività, sistemi di governo e controllo, adeguatezza patrimoniale (ivi inclusa l'esposizione al rischio di leva finanziaria eccessiva); il rischio di liquidità. Nell'ambito della valutazione delle singole aree di rischio, la Banca centrale europea e la Banca d'Italia tengono anche conto dell'evoluzione dei rischi rispetto a scenari di stress definiti dalle banche e dai gruppi bancari e/o dall'autorità stessa nonché del potenziale impatto sugli stessi di violazioni della normativa antiriciclaggio.

La valutazione complessiva sulla situazione aziendale è basata sui punteggi parziali assegnati alle aree di rischio e ai profili trasversali sopra indicati e tiene conto di tutte le altre informazioni disponibili sull'azienda, acquisite anche nell'ambito del confronto con quest'ultima relativo all'ICAAP e all'ILAAP.

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

Parte Prima – Recepimento in Italia della direttiva CRD IV

Titolo III – Processo di controllo prudenziale

Capitolo 1 – Processo di controllo prudenziale

Allegato A – Rischi da sotto porre a valutazione nell'ICAAP

I sistemi di valutazione descritti si caratterizzano per i seguenti principi metodologici di carattere generale:

- la flessibilità: sebbene gli schemi di analisi calcolino un punteggio automatico per i profili sopra indicati (ad eccezione del profilo relativo ai sistemi di governo e controllo), l'attribuzione sia del giudizio definitivo sui singoli profili sia di quello complessivo tiene conto di tutte le informazioni disponibili, anche di quelle non trattate in modo automatico. Le procedure elettroniche a supporto degli schemi di analisi consentono di effettuare prove di *stress* utilizzando sistemi di “*what-if analysis*”. Tali caratteristiche consentono di calibrare secondo criteri di proporzionalità l'ampiezza e l'approfondimento dell'analisi da condurre sulle singole banche;
- il confronto interaziendale: un importante criterio di analisi e di valutazione è rappresentato dal ricorso alla logica comparativa, basata sulla scelta mirata e flessibile di gruppi di confronto;
- la tracciabilità: sono disponibili procedure e archivi elettronici per la raccolta e la conservazione dei risultati delle analisi svolte.

I controlli ispettivi – espletati sulla base di una pianificazione che tiene conto delle esigenze di approfondimento emerse nello svolgimento dell'attività di vigilanza – prevedono l'accesso di addetti alla Vigilanza della Banca centrale europea e della Banca d'Italia direttamente presso le banche. Per le banche significative, l'attività di pianificazione viene effettuata nell'ambito del MVU.

L'ambito dei controlli è differenziato: le ispezioni possono avere uno spettro di indagine esteso, quando sono finalizzate all'analisi della complessiva situazione aziendale, oppure natura “mirata/tematica”, se riferite a circoscritti comparti di attività, aree di rischio, profili gestionali, aspetti tecnici o filoni tematici, secondo le specifiche esigenze conoscitive emerse nel corso dell'attività condotta a distanza (1). In tale contesto, gli accertamenti possono assumere carattere di *follow up*, con il fine di asseverare l'esito di azioni correttive promosse d'iniziativa dalla banca oppure sollecitate dalla Banca centrale europea o dalla Banca d'Italia (cfr. par. 5).

In ogni caso, l'importanza delle visite ispettive nell'ambito del complessivo processo di valutazione di una banca è specificamente connessa con la possibilità di apprezzare in maniera diretta – attraverso il confronto continuo con le strutture operative e con gli esponenti aziendali nonché tramite l'acquisizione di dati e informazioni in loco – gli aspetti di natura organizzativa, la funzionalità degli assetti di governo, del sistema dei controlli interni, delle procedure aziendali e l'attendibilità di dati e informazioni resi alla Vigilanza.

4. Il confronto con le banche

Il confronto con le banche costituisce parte integrante del processo di revisione e valutazione prudenziale svolto dalla Vigilanza.

Esso facilita l'analisi dell'esposizione ai rischi e la comprensione del processo di valutazione dell'adeguatezza patrimoniale e del sistema di governo e gestione del rischio di liquidità condotto dalle banche e delle eventuali divergenze rispetto alle indicazioni che scaturiscono dal sistema di analisi aziendale.

(1) Nel caso dei gruppi bancari, l'accertamento può riguardare singole componenti del gruppo.

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

Parte Prima – Recepimento in Italia della direttiva CRD IV

Titolo III – Processo di controllo prudenziale

Capitolo 1 – Processo di controllo prudenziale

Allegato A – Rischi da sotto porre a valutazione nell'ICAAP

L'analisi dell'informativa sull'ICAAP/ILAAP (cfr. Sez. II, III e IV), che viene condotta unitamente alle altre attività in cui si articola il processo SREP, consente alla Banca centrale europea o alla Banca d'Italia di individuare eventuali necessità di approfondimento, di chiarimento o di integrazione del quadro informativo disponibile. Tali esigenze possono essere soddisfatte attraverso l'acquisizione di ulteriore documentazione, incontri con gli esponenti aziendali, sopralluoghi ispettivi.

Al termine del processo valutativo, ove siano riscontrate inadeguatezze o carenze dei processi ICAAP e ILAAP e, più in generale, della complessiva situazione aziendale, la Banca centrale europea o la Banca d'Italia individuano gli interventi correttivi da porre in essere per eliminare le carenze riscontrate, compresi eventuali provvedimenti specifici sulla misura dei requisiti patrimoniali e sul Requisito di Copertura della Liquidità (2).

5. Gli interventi correttivi

Nell'ambito del processo di revisione e valutazione prudenziale, la Banca centrale europea e la Banca d'Italia dispongono di tutti i necessari poteri di intervento sull'attività delle banche. Gli interventi della Banca centrale europea o della Banca d'Italia sono di norma individuati tra i seguenti:

- richiesta di informazioni aggiuntive nonché obbligo di segnalazioni supplementari o più frequenti, anche sul capitale, sulla leva finanziaria e sulle posizioni di liquidità;
- obbligo di pubblicare le informazioni di cui alla Parte Otto CRR (informativa al pubblico) più di una volta l'anno, fissando altresì mezzi per la pubblicazione delle informazioni diversi rispetto al bilancio. Alle banche capogruppo può essere imposto di pubblicare annualmente, anche in forma sintetica, la descrizione della struttura giuridica, di governo e organizzativa del gruppo, al fine di valutare l'eventuale sussistenza nell'assetto proprietario, nei meccanismi di *governance*, nei dispositivi, processi e meccanismi interni, di condizioni ostative all'esercizio delle funzioni di vigilanza;
- rafforzamento dei sistemi, delle procedure e dei processi relativamente alla gestione dei rischi, ai meccanismi di controllo e alla valutazione aziendale dell'adeguatezza patrimoniale e del sistema di governo e gestione del rischio di liquidità;
- adozione e modifiche di piani per il riallineamento ai requisiti prudenziali (inclusi i requisiti aggiuntivi imposti), specificando i termini di attuazione;
- fissazione di limiti alla parte variabile delle remunerazioni;
- limiti alla distribuzione di utili o di altri elementi del patrimonio ai fini del rafforzamento dei fondi propri, nonché, con riferimento a strumenti finanziari computabili nei fondi propri, divieto di pagare interessi;
- contenimento del livello dei rischi, anche attraverso il divieto di effettuare determinate operazioni, anche di natura societaria;

(2) Cfr. Parte Seconda, Capitolo 11.

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

Parte Prima – Recepimento in Italia della direttiva CRD IV

Titolo III – Processo di controllo prudenziale

Capitolo 1 – Processo di controllo prudenziale

Allegato A – Rischi da sotto porre a valutazione nell'ICAAP

- riduzione dei rischi anche attraverso restrizioni ad attività o alla struttura territoriale, compresa la dismissione quando non siano compatibili con il principio di sana e prudente gestione;
- detenzione di mezzi patrimoniali in misura superiore al livello regolamentare minimo, a copertura di rischi non sufficientemente coperti, o diversi da quelli coperti dai requisiti di Primo Pilastro;
- imposizione di specifici requisiti di liquidità, anche attraverso la richiesta di detenere maggiori riserve di liquidità, l'applicazione di vincoli al disallineamento tra le scadenze dell'attivo e del passivo, la modifica della composizione delle fonti di finanziamento;
- rimozione di uno o più esponenti aziendali qualora la loro permanenza in carica sia di pregiudizio per la sana e prudente gestione della banca; la rimozione non è disposta ove ricorrano gli estremi per pronunciare la decadenza;
- applicazione di una politica di accantonamenti specifica o obbligo di riservare alle voci dell'attivo un trattamento specifico con riferimento ai requisiti in materia di fondi propri.

Qualora si accerti che la banca non ottempera oppure si abbia fondata evidenza che la stessa non sarà in grado di rispettare, anche in via prospettica (di norma 12 mesi), i requisiti prudenziali previsti dal CRR e ai sensi delle presenti disposizioni, la Banca centrale europea o la Banca d'Italia richiedono gli interventi correttivi più opportuni, correlandone l'incisività alla rilevanza delle carenze riscontrate.

La Banca centrale europea o la Banca d'Italia possono ricorrere a interventi aventi effetti patrimoniali almeno quando:

- si rileva l'insufficienza dei requisiti di Primo Pilastro rispetto ai rischi complessivi assunti dalla banca;
- vengono accertate rilevanti carenze nel sistema di governo e controllo o nei sistemi di gestione dei rischi e delle esposizioni rilevanti e l'applicazione di misure volte a rimuovere le anomalie non sia in grado di esplicare i propri effetti correttivi in un arco temporale accettabile;
- si riscontrano carenze nel funzionamento dei sistemi interni di misurazione dei rischi per la determinazione dei requisiti patrimoniali;
- le rettifiche effettuate per posizioni o porzioni del portafoglio di negoziazione sono considerate insufficienti per consentire all'ente di vendere o coprire le proprie posizioni entro un periodo breve senza subire perdite significative in condizioni di mercato normali;
- l'ente omette a più riprese di costituire o mantenere il livello di P2G da ultimo comunicato dalla Banca Centrale Europea o dalla Banca d'Italia;
- siano presenti altre situazioni specifiche che destano preoccupazioni concrete in materia di vigilanza.

Al fine di determinare il livello appropriato dei fondi propri che le banche devono detenere e le misure patrimoniali addizionali, la Banca centrale europea e la Banca d'Italia valutano:

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

Parte Prima – Recepimento in Italia della direttiva CRD IV

Titolo III – Processo di controllo prudenziale

Capitolo 1 – Processo di controllo prudenziale

Allegato A – Rischi da sotto porre a valutazione nell'ICAAP

- i dispositivi di governo societario, le procedure e i sistemi di controllo dei rischi, compresi gli aspetti quantitativi e qualitativi del processo di auto-valutazione dell'adeguatezza patrimoniale (ICAAP);
- l'esito del monitoraggio dei sistemi interni di misurazione dei rischi utilizzati per la determinazione dei requisiti patrimoniali;
- i risultati dello SREP.

Nella misura in cui rischi o elementi di rischio sono soggetti ad accordi transitori o clausole di *grandfathering*, questi non rappresentano rischi o elementi da considerare ai fini della definizione dei requisiti di capitale aggiuntivi.

Le autorità competenti possono, inoltre, stabilire orientamenti in termini di fondi propri richiesti per fronteggiare eventuali esigenze di copertura dei rischi che possono manifestarsi in condizioni di stress, incluse quelle calcolate mediante le prove di stress prudenziali svolte periodicamente dalla Banca centrale europea e dalla Banca d'Italia. Tali fondi sono determinati sia in relazione alle metriche basate sulle attività ponderate per il rischio (*Pillar 2 Guidance - P2G*) sia rispetto a quelle di *Leverage Ratio (Pillar 2 Guidance Leverage Ratio - P2G-LR)*.

In merito alla qualità necessaria a soddisfare le varie componenti della domanda di capitale (4), sia secondo la metrica basata sulle attività ponderate per il rischio che quella relativa alla leva finanziaria:

- i fondi propri utilizzati per rispettare la P2R devono essere costituiti per il 56% da capitale primario di classe 1 e per il 75% da capitale di classe 1. Tali fondi non possono essere utilizzati per soddisfare i requisiti regolamentari di Primo Pilastro previsti in materia di fondi propri per i rischi diversi dal rischio di leva finanziaria, il requisito combinato di riserva di capitale e la P2G;
- i fondi propri utilizzati per rispettare la P2R-LR devono essere costituiti da capitale di classe 1. Tali fondi non possono essere utilizzati per soddisfare: i requisiti regolamentari previsti in materia di fondi propri per il rischio di leva finanziaria di Primo Pilastro, il requisito di riserva del coefficiente di leva finanziaria e la P2G-LR;
- la P2G e la P2G-LR devono essere soddisfatte rispettivamente con capitale primario di classe 1 e con almeno strumenti di capitale di classe 1 e non sono rilevanti ai fini della determinazione dell'Ammontare Massimo Distribuibile ("AMD"). I fondi propri utilizzati per rispettare la P2G non possono essere utilizzati per soddisfare: i requisiti regolamentari di Primo Pilastro previsti in materia di fondi propri per i rischi diversi dal rischio di leva finanziaria, il requisito combinato di riserva di capitale e la P2R. Ugualmente, i fondi propri utilizzati per rispettare la P2G-LR non possono essere utilizzati per soddisfare: i requisiti regolamentari di Primo Pilastro previsti in materia di fondi propri per il rischio di leva finanziaria, il requisito di riserva del coefficiente di leva finanziaria e la P2R-LR.

(4) Per facilitare la lettura dei paragrafi: 1) i requisiti regolamentari di Primo Pilastro previsti in materia di fondi propri rappresentano i requisiti previsti dall'art.92, paragrafo 1, lettere a), b) e c) e dagli art. 92 bis e 92 ter, CRR; 2) la P2G indica gli orientamenti comunicati in conformità dell'articolo 104 ter, CRD; 3) i requisiti regolamentari previsti in materia di fondi propri per il rischio di leva finanziaria di Primo Pilastro rappresentano i requisiti previsti dall'art.92, paragrafo 1, lettera d), CRR; 4) la P2G-LR indica gli orientamenti comunicati in conformità dell'articolo 104 ter, CRD.

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

Parte Prima – Recepimento in Italia della direttiva CRD IV

Titolo III – Processo di controllo prudenziale

Capitolo 1 – Processo di controllo prudenziale

Allegato A – Rischi da sotto porre a valutazione nell'ICAAP

La Banca centrale europea o la Banca d'Italia possono in ogni caso chiedere all'ente di soddisfare il requisito di fondi propri aggiuntivi con una quota maggiore di capitale di classe 1 o di capitale primario di classe 1, laddove necessario e tenuto conto delle circostanze specifiche dell'ente.

Al fine di determinare il livello appropriato e la composizione delle riserve liquide che le banche devono detenere, sulla base dei risultati emersi dallo SREP, la Banca centrale europea o la Banca d'Italia valutano:

- il modello di business della banca;
- i sistemi, i processi e le procedure di cui la banca si è dotata per il governo e la gestione dei rischi, con particolare riguardo ai meccanismi per identificare, misurare, prevenire o attenuare il rischio di liquidità (ILAAP);
- il contributo della banca all'incremento del rischio di liquidità del mercato finanziario interno (rischio di liquidità sistemico).

Nei provvedimenti con i quali si dispone l'applicazione di requisiti patrimoniali aggiuntivi (decisione sul capitale) o si adottano interventi relativi al livello e alla composizione delle riserve liquide (decisione sulla liquidità), la Banca centrale europea o la Banca d'Italia includono un resoconto chiaro della valutazione effettuata e indicano anche la durata delle misure adottate e le condizioni per la loro rimozione.

Gli interventi correttivi possono essere applicati in maniera analoga o identica alle banche con profili di rischio simili (ad es. con modelli di business simili o simile localizzazione geografica delle esposizioni) e che potrebbero essere esposte a rischi simili o rappresentare rischi simili per il sistema finanziario.

6. Le misure di intervento precoce

Quando risultano violazioni dei requisiti previsti dal CRR, delle disposizioni di attuazione della CRD e del titolo II della direttiva 2014/65/UE (MIFID II) o di uno degli articoli da 3 a 7, da 14 a 17, e 24, 25 e 26 del regolamento (UE) n. 600/2014 (MIFIR), oppure si preveda la violazione dei predetti requisiti anche a causa di un rapido deterioramento della situazione della banca o del gruppo (5) (art. 69-*octiesdecies*, lett. a), TUB), la Banca centrale europea o la Banca d'Italia dispongono le misure di intervento precoce indicate dall'articolo 69-*noviesdecies*, TUB (attuazione del piano di risanamento e altre misure). Quando risultano gravi violazioni di disposizioni legislative, regolamentari o statutarie o gravi irregolarità nell'amministrazione ovvero quando il deterioramento della situazione della banca o del gruppo sia particolarmente significativo (art. 69-*octiesdecies*, lett. b), TUB) e sempre che le altre misure di intervento precoce o gli interventi correttivi non siano sufficienti per porre rimedio alla situazione, la Banca centrale europea o la Banca d'Italia possono anche disporre la rimozione dei componenti degli organi di

(5) L'individuazione delle condizioni per l'adozione delle misure di intervento precoce e, in particolare delle soglie relative agli indicatori finanziari e di rischiosità che devono essere monitorati periodicamente nell'ambito dello SREP, nonché le procedure da seguire in caso di superamento di tali soglie è effettuata conformemente agli orientamenti dell'ABE sulle condizioni che attivano il ricorso alle misure di intervento precoce ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 4, della direttiva 2014/59/CE (<https://www.eba.europa.eu/regulation-and-policy/recovery-and-resolution/guidelines-on-early-intervention-triggers/-/regulatory-activity/consultation-paper?jsessionid=D8739BBCF42493360DD613638AB8F932>)

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

Parte Prima – Recepimento in Italia della direttiva CRD IV

Titolo III – Processo di controllo prudenziale

Capitolo 1 – Processo di controllo prudenziale

Allegato A – Rischi da sotto porre a valutazione nell'ICAAP

amministrazione e controllo e dell'alta dirigenza ai sensi dell'art. 69 *vicies-semel*, TUB. Dell'adozione di tali misure la Banca Centrale Europea e la Banca d'Italia informano l'Autorità di risoluzione.

In presenza dei presupposti indicati dall'articolo 69-*octiesdecies*, TUB per l'adozione di una misura di intervento precoce, la Banca Centrale Europea e la Banca d'Italia possono esercitare i poteri di vigilanza informativa e ispettiva previsti dagli articoli 51, 54, 66, e 67, TUB per le finalità indicate dall'articolo 69-*vicies*, TUB. Le informazioni così acquisite sono trasmesse all'Autorità di Risoluzione. Resta comunque ferma la possibilità di applicare gli interventi correttivi previsti dagli articoli 53-*bis* e 67-*ter*, TUB anche in presenza di presupposti di cui all'art. 69-*octiesdecies*, TUB. In tal caso la Banca Centrale Europea e la Banca d'Italia informano l'Autorità di risoluzione.

7. Cooperazione di vigilanza

In armonia con le disposizioni che regolano l'MVU, la Banca d'Italia, al fine di svolgere in modo agevole ed efficace il processo di revisione e valutazione prudenziale sulle banche e sui gruppi bancari operanti sia in Italia sia in altri Stati dell'Unione Europea, collabora con le autorità competenti di tali Stati scambiando informazioni e stipulando accordi per il coordinamento delle rispettive attività e funzioni istituzionali (6).

In tale contesto la Banca d'Italia, tenendo conto delle specifiche caratteristiche dei soggetti vigilati, istituisce e promuove il funzionamento di Collegi dei Supervisor per i gruppi bancari operanti in altri Stati dell'Unione Europea attraverso filiazioni quando la capogruppo è un'impresa madre europea ai sensi dell'art. 4(29)(31)(33), CRR, nonché per le banche italiane con succursali significative in Stati dell'Unione Europea (7).

Per i gruppi bancari e per le banche italiane che siano ricompresi nel più ampio perimetro di consolidamento di un'impresa madre europea non soggetta alla vigilanza consolidata della Banca d'Italia nonché per le succursali italiane significative di banche comunitarie, la Banca d'Italia partecipa ai Collegi dei Supervisor istituiti dalle autorità competenti degli altri Stati comunitari.

* * *

Per una illustrazione più analitica del sistema di analisi aziendale, e più in generale del processo di revisione e valutazione prudenziale, si rimanda all'estratto della Circolare n. 269.

(6) Le modalità con cui la Banca d'Italia coopera con le altre autorità sono descritte nella Circolare n. 269 (Parte Prima, Sezione I, Capitoli IV e V).

(7) L'art. 158 CRD prevede che una succursale possa essere considerata significativa tenendo conto, in particolare, dei seguenti fattori:

- la sua quota del mercato dei depositi dello Stato comunitario ospitante supera il 2%;
- la sospensione o cessazione delle attività della banca cui la succursale appartiene può incidere sulla liquidità del mercato e sulla funzionalità dei sistemi di pagamento, regolamento e compensazione dello Stato ospitante;
- le dimensioni e l'importanza della succursale, in termini di numero di clienti, nel sistema bancario e finanziario dello Stato ospitante.

Parte Prima – Recepimento in Italia della direttiva CRD IV

Titolo III – Processo di controllo prudenziale

Capitolo 1 – Processo di controllo prudenziale

Allegato A – Rischi da sottoporre a valutazione nell'ICAAP

Allegato A

RISCHI DA SOTTOPORRE A VALUTAZIONE NELL'ICAAP

Rischi del Primo Pilastro

- rischio di credito (comprende il rischio di controparte, ossia il rischio che la controparte di un'operazione risulti inadempiente prima del regolamento definitivo dei flussi finanziari di un'operazione);
- rischio di mercato;
- rischio operativo.

Altri rischi (Secondo Pilastro)

- rischio di concentrazione: rischio derivante da esposizioni verso controparti, incluse le controparti centrali, gruppi di controparti connesse e controparti operanti nel medesimo settore economico, nella medesima regione geografica o che esercitano la stessa attività o trattano la stessa merce, nonché dall'applicazione di tecniche di attenuazione del rischio di credito, compresi, in particolare, i rischi derivanti da esposizioni indirette, come, ad esempio, nei confronti di singoli fornitori di garanzie (per il rischio di concentrazione verso singole controparti o gruppi di controparti connesse si veda l'Allegato B);
- rischio paese: rischio di perdite causate da eventi che si verificano in un paese diverso dall'Italia. Il concetto di rischio paese è più ampio di quello di rischio sovrano in quanto è riferito a tutte le esposizioni indipendentemente dalla natura delle controparti, siano esse persone fisiche, imprese, banche o amministrazioni pubbliche;
- rischio di trasferimento: rischio che una banca, esposta nei confronti di un soggetto che si finanzia in una valuta diversa da quella in cui percepisce le sue principali fonti di reddito, realizzi delle perdite dovute alle difficoltà del debitore di convertire la propria valuta nella valuta in cui è denominata l'esposizione;
- rischio base: nell'ambito del rischio di mercato, il rischio base rappresenta il rischio di perdite causate da variazioni non allineate dei valori di posizioni di segno opposto, simili ma non identiche. Nella considerazione di tale rischio particolare attenzione va posta dalle banche che, calcolando il requisito patrimoniale per il rischio di posizione secondo la metodologia standardizzata, compensano le posizioni in uno o più titoli di capitale compresi in un indice azionario con una o più posizioni in *future*/altri derivati correlati a tale indice o compensano posizioni opposte in *future* su indici azionari, che non sono identiche relativamente alla scadenza, alla composizione o a entrambe;
- rischio di tasso di interesse derivante da attività diverse dalla negoziazione: rischio derivante da variazioni potenziali dei tassi di interesse (Allegati C e C-bis);

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

Parte Prima – Recepimento in Italia della direttiva CRD IV

Titolo III – Processo di controllo prudenziale

Capitolo 1 – Processo di controllo prudenziale

Allegato A – Rischi da sotto porre a valutazione nell'ICAAP

- rischio residuo: il rischio che le tecniche riconosciute per l'attenuazione del rischio di credito utilizzate dalla banca risultino meno efficaci del previsto;
- rischi derivanti da cartolarizzazioni: rischio che la sostanza economica dell'operazione di cartolarizzazione non sia pienamente rispecchiata nelle decisioni di valutazione e di gestione del rischio;
- rischio di una leva finanziaria eccessiva: il rischio che un livello di indebitamento particolarmente elevato rispetto alla dotazione di mezzi propri renda la banca vulnerabile, rendendo necessaria l'adozione di misure correttive al proprio piano industriale, compresa la vendita di attività con contabilizzazione di perdite che potrebbero comportare rettifiche di valore anche sulle restanti attività;
- rischio strategico e di business: il rischio attuale o prospettico di flessione degli utili o del capitale derivante da cambiamenti del contesto operativo o da decisioni aziendali errate, attuazione inadeguata di decisioni, scarsa reattività a variazioni del contesto competitivo;
- rischio di reputazione: il rischio attuale o prospettico di flessione degli utili o del capitale derivante da una percezione negativa dell'immagine della banca da parte di clienti, controparti, azionisti della banca, investitori o autorità di vigilanza;
- rischio di condotta: nell'ambito del rischio operativo, rappresenta il rischio attuale o prospettico di perdite conseguenti un'offerta inappropriata di servizi finanziari ed i derivanti costi processuali, incluse casi di condotta intenzionalmente inadeguata o negligente;
- rischio informatico (IT): il rischio di perdite corrente o potenziale dovuto all'inadeguatezza o al guasto di hardware e software di infrastrutture tecniche suscettibile di compromettere la disponibilità, l'integrità, l'accessibilità e la sicurezza di tali infrastrutture e dei dati;
- rischio di riciclaggio e finanziamento al terrorismo (AML): nell'ambito del rischio operativo, rappresenta il rischio attuale o prospettico di perdite derivanti dalle ripercussioni, anche reputazionali, di attività di riciclaggio e finanziamento al terrorismo.

RISCHIO DI CONCENTRAZIONE PER SINGOLE CONTROPARTI O GRUPPI DI CLIENTI CONNESSI

Il requisito patrimoniale a fronte del rischio di credito si fonda sull'ipotesi che il portafoglio creditizio sia costituito da un numero molto elevato di esposizioni, ciascuna delle quali di importo scarsamente significativo. Sotto tale ipotesi è possibile calcolare il valore a rischio del portafoglio come somma dei requisiti patrimoniali delle singole posizioni, indipendentemente dalla composizione del portafoglio stesso.

Se però il numero delle posizioni è ridotto, oppure se esistono singole posizioni che rappresentano una percentuale consistente dell'esposizione totale, le ipotesi sulle quali si basa il calcolo del requisito patrimoniale sono violate e il capitale regolamentare allocato a fronte del rischio di credito può non rappresentare una garanzia sufficiente. Le modalità di calcolo del requisito patrimoniale determinano infatti, a parità di altre condizioni, lo stesso risultato per un portafoglio costituito da dieci esposizioni, ciascuna delle quali rappresenta il 10% dell'esposizione totale e per un portafoglio costituito da cento esposizioni, ciascuna delle quali rappresenta l'1% dell'esposizione totale.

Il calcolo del requisito patrimoniale con riferimento al portafoglio creditizio avviene, sia nel metodo standardizzato sia in quelli IRB, in maniera analoga:

$$\text{Requisito patrimoniale} = 8 \% \times \text{RWA}$$

dove RWA è l'attivo ponderato per il rischio.

Nel quadro del metodo IRB si ha:

$$\text{RWA} = 12.5 \times \sum_{i=1}^n K_i \times \text{EAD}_i \quad [1]$$

e nel quadro del metodo standardizzato:

$$\text{RWA} = \sum_{i=1}^n \text{Ponderazione}_i \times \text{Esposizione}_i$$

Il metodo di aggregazione per il computo dell'attivo ponderato per il rischio è invariante rispetto alla composizione del portafoglio (cfr. equazione [1]).

Questo approccio comporta una notevole semplicità di calcolo, in quanto il rischio creditizio complessivo è dato dalla somma dei rischi delle singole esposizioni e il rischio di ogni esposizione può essere calcolato indipendentemente da tutte le altre.

La formula trascura il rischio di concentrazione, come dimostra la costruzione dei due portafogli (A) e (B) di seguito indicati, le cui esposizioni sono caratterizzate dalla medesima

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

Parte Prima – Recepimento in Italia della direttiva CRD IV

Titolo III – Processo di controllo prudenziale

Capitolo 1 – Processo di controllo prudenziale

Allegato B – Rischio di concentrazione per singole controparti o gruppi di clienti connessi

qualità creditizia e alla quale corrisponde lo stesso attivo ponderato per il rischio, indipendentemente dal numero delle esposizioni di ciascun portafoglio:

$$\begin{aligned} \text{portafoglio (A): } & K_i = 8\%, \quad EAD_i = 10, \text{ per } i = 1, \dots, 100 \rightarrow RWA = 1000; \\ \text{portafoglio (B): } & K_i = 8\%, \quad EAD_i = 1, \text{ per } i = 1, \dots, 1000 \rightarrow RWA = 1000. \end{aligned}$$

Il requisito patrimoniale regolamentare a fronte del rischio di credito è identico per (A) e (B), benché il portafoglio (B) sia evidentemente meno rischioso del portafoglio (A), in quanto la perdita causata dall'insolvenza di un solo cliente (o di un gruppo di clienti connessi) nel portafoglio (A) corrisponde alla perdita causata dall'insolvenza di 10 clienti (o gruppi di clienti connessi) nel portafoglio (B).

Per tenere conto della maggiore sensibilità di un portafoglio più concentrato all'insolvenza di un singolo cliente (o gruppo di clienti connessi) è possibile utilizzare algoritmi che determinano una misura di capitale interno relativo al rischio di concentrazione.

Se si ipotizza un modello di portafoglio di tipo *CreditMetrics* ad un unico fattore (coerentemente con la funzione regolamentare del metodo IRB) e si suppone che tutte le esposizioni verso imprese che non rientrano nella classe "al dettaglio" (1) siano caratterizzate dai medesimi parametri regolamentari (PD, LGD), si ottiene il seguente algoritmo per il computo del capitale interno (cosiddetto *Granularity Adjustment*, GA):

$$GA = C \times H \times \sum_{i=1}^n EAD_i \quad [2]$$

Nell'equazione [2] H rappresenta l'indice di Herfindahl calcolato rispetto alle esposizioni, ovvero:

$$H = \frac{\left(\sum_{i=1}^n EAD_i^2 \right)}{\left(\sum_{i=1}^n EAD_i \right)^2} \quad [3]$$

Il valore della costante di proporzionalità C dipende dai valori dei parametri regolamentari (ρ , PD, LGD). Si presenta di seguito una calibrazione di C coerente con le scelte metodologiche effettuate nel quadro del metodo IRB *Foundation*: in particolare $\rho = 18\%$ e $LGD = 45\%$, per i quali, a seconda del valore di PD corrisponde la seguente costante:

(1) In particolare, nel caso della metodologia standardizzata occorre fare riferimento alla classe di attività "imprese e altri soggetti" nonché alle "esposizioni a breve termine verso imprese" e alle esposizioni verso imprese rientranti nelle classi di attività "scadute" e garantite da immobili e alle "altre esposizioni". Nel caso del metodo IRB occorre fare riferimento alla classe di attività "imprese" e a quella delle "esposizioni in strumenti di capitale".

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

Parte Prima – Recepimento in Italia della direttiva CRD IV

Titolo III – Processo di controllo prudenziale

Capitolo 1 – Processo di controllo prudenziale

Allegato B – Rischio di concentrazione per singole controparti o gruppi di clienti connessi

| <i>PD</i> | 0,5% | 1% | 2% | 3% | 4% | 5% | 6% | 7% | 8% | 9% | 10% |
|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| <i>C</i> | 0,704 | 0,764 | 0,826 | 0,861 | 0,883 | 0,899 | 0,911 | 0,919 | 0,925 | 0,929 | 0,931 |

In un'ottica prudenziale, si considera appropriato utilizzare come valore di PD il massimo tra 0,5% e la media degli ultimi 3 anni del tasso di ingresso in sofferenza rettificata caratteristico del portafoglio della banca.

A fini esemplificativi, considerando i due portafogli (A) e (B) di cui sopra e calibrando la costante C sulla base di una PD pari all'1%, (ossia $C = 0,764$), si ottiene, per il portafoglio A (cioè per il più concentrato, con H pari a 0,01) $GA = 7,64$ (ossia 7,64 euro di ipotetico capitale interno rispetto al requisito di 80 euro a fronte del rischio creditizio generato da 1000 euro di RWA), mentre per il portafoglio B (meno concentrato, con H pari a 0,001) $GA = 0,764$. In generale, mantenendo costante l'esposizione totale, GA tende a decrescere all'aumentare del numero delle esposizioni e ad assumere valori prossimi allo zero in portafogli altamente granulari, cioè caratterizzati da un elevato numero di esposizioni di importo modesto.

L'equazione [2], a seguito della semplificazione introdotta ipotizzando l'omogeneità degli operatori in termini di PD e LGD, è caratterizzata da un'elevata semplicità di calcolo e per questo fornisce uno strumento facilmente replicabile ma comunque accurato per la sorveglianza del rischio di concentrazione e per la determinazione del capitale interno a fronte di tale rischio per gli operatori a complessità ridotta.

Al fine di assicurare che l'applicazione della presente metodologia sia omogenea e coerente con il calcolo del requisito a fronte del rischio di credito, si precisa quanto segue:

- la calibrazione del parametro C fa riferimento alle esposizioni verso imprese che non rientrano nella classe “al dettaglio”;
- nel calcolo dell'EAD il trattamento delle garanzie personali segue una logica coerente con il principio di sostituzione ai fini del rischio di credito: in presenza di strumenti di protezione del credito che rispettino i requisiti (oggettivi e soggettivi) di ammissibilità previsti dalle vigenti disposizioni in materia di tecniche di attenuazione del rischio (CRM), sono incluse nel calcolo le esposizioni assistite da garanzie rilasciate da imprese *eligible*, mentre ne sono escluse le esposizioni verso imprese assistite da garanzie personali fornite da soggetti *eligible* diversi dalle imprese.

**RISCHIO DI TASSO D'INTERESSE SUL PORTAFOGLIO BANCARIO
IN TERMINI DI VARIAZIONI DEL VALORE ECONOMICO**

Si forniscono linee guida metodologiche – coerenti con le indicazioni fornite dal Comitato di Basilea e con gli Orientamenti ABE (1) – per la realizzazione di un sistema semplificato per la misurazione del capitale interno a fronte del rischio di tasso sul portafoglio bancario in termini di variazione del valore economico, in condizioni ordinarie e in ipotesi di stress (2).

L'esposizione al rischio di tasso d'interesse è misurata con riferimento alle attività e alle passività – delle unità operanti in Italia e all'estero – comprese nel portafoglio bancario. La metodologia si presta ad essere applicata sia a livello individuale che a livello consolidato.

1) Determinazione delle “valute rilevanti”

Si considerano “valute rilevanti” le valute il cui peso misurato come quota sul totale attivo (escluse le attività materiali, c.d. *tangible assets*) oppure sul passivo del portafoglio bancario sia superiore al 5 per cento; qualora la somma delle attività o delle passività incluse nel calcolo sia inferiore al 90 per cento del totale delle attività finanziarie non comprese nel portafoglio di negoziazione (escluse le attività materiali) o delle passività, dovranno essere incluse nella valutazione anche le posizioni inferiori alla soglia del 5 per cento.

Ai fini della metodologia di calcolo dell'esposizione al rischio di tasso d'interesse (cfr. i seguenti punti 2, 3 e 4) le posizioni denominate in “valute rilevanti” sono considerate valuta per valuta, mentre le posizioni in “valute non rilevanti” vengono aggregate (3).

2) Classificazione delle attività e delle passività in fasce temporali

Le attività e le passività a tasso fisso sono classificate in 19 fasce temporali (cfr. Tavola 1) in base alla loro vita residua. Le attività e le passività a tasso variabile sono ricondotte nelle diverse fasce temporali sulla base della data di rinegoziazione del tasso di interesse. Laddove disponibile, ai fini della stima della variazione del valore economico, si dovrà privilegiare l'utilizzo del *net present value* delle attività e passività sensibili al tasso di interesse (4).

(1) *Standards – Interest rate risk in the banking book*, Basel Committee on Banking Supervision, April 2016, <https://www.bis.org/bcbs/publ/d368.pdf>;

“Orientamenti sulla gestione del rischio di tasso di interesse derivante da attività diverse dalla negoziazione (*non-trading activities*)”, ABE/GL/2018/02

[https://eba.europa.eu/sites/default/documents/files/documents/10180/2537150/52cda05d-b78a-4db9-9734-18e3b8539e76/Guidelines%20on%20the%20management%20of%20IRRBB%20\(EBA-GL-2018-02\)_COR_IT.pdf](https://eba.europa.eu/sites/default/documents/files/documents/10180/2537150/52cda05d-b78a-4db9-9734-18e3b8539e76/Guidelines%20on%20the%20management%20of%20IRRBB%20(EBA-GL-2018-02)_COR_IT.pdf).

(2) Le ipotesi adottate nella quantificazione del capitale interno devono essere coerenti con quanto previsto nella Sezione III del presente capitolo e, in particolare, con il paragrafo 2.2.1 *Lo stress testing*.

(3) Di conseguenza per le sole “valute non rilevanti” si ammette la compensazione tra importi espressi in valute diverse.

(4) Sul punto si precisa che, ai fini del Test prudenziale sui valori anomali (*outlier test*), sulla base degli Orientamenti EBA, si deve utilizzare un'adeguata curva dei rendimenti generale “priva di rischio” per valuta (Cfr. ABE/GL/2018/02 para 115, lettera (n)). Nel caso di utilizzo di *cash flow* che includano componenti commerciali e di *spread*, si deve utilizzare, per coerenza, una curva *risk free* che includa i margini commerciali e le altre componenti di *spread* (Cfr. ABE/GL/2018/02 para 82, e *Standards – Interest rate risk in the banking book*, Basel Committee on Banking Supervision, April 2016, para 70, lettera (i), (c)). Le banche devono fornire adeguata informativa nell'ICAAP sulle curve di riferimento utilizzate nell'attualizzazione dei flussi nel calcolo del *net present value*.

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

Parte Prima – Recepimento in Italia della direttiva CRD IV

Titolo III – Processo di controllo prudenziale

Capitolo 1 – Processo di controllo prudenziale

Allegati C e C-bis – Rischio di tasso d'interesse sul portafoglio bancario

In assenza di tale informazione la banca potrà fare riferimento ai criteri utilizzati per finalità di reporting, dandone opportuna informativa nell'ICAAP (Perimetro delle attività/passività per le quali non si dispone di una misura di valore economico iniziale). In quest'ultimo caso, salvo quanto di seguito riportato per alcune poste contabili, le attività e passività vanno inserite nello scadenzario, previa opportuna mappatura delle fasce temporali, secondo i criteri contenuti nella Circolare 272 “*Manuale per la compilazione della matrice dei conti*” e nella Circolare 115 “*Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni di vigilanza su base consolidata degli enti creditizi*”:

- I c/c attivi sono classificati nella fascia "a vista" (5) mentre la somma dei c/c passivi e dei depositi liberi è da ripartire secondo le seguenti indicazioni: nella fascia "a vista", convenzionalmente, una quota fissa (c.d. “componente *non core*”) del 25% per controparti *retail* e del 50% per controparti *wholesale*. Nel caso in cui non sia possibile distinguere tra le due tipologie di controparti, si suggerisce l'applicazione di una quota fissa unica pari almeno al 35%;
- per il rimanente importo (c.d. “componente *core*”) nelle successive dieci fasce temporali (da "fino a 1 mese" a "4-5 anni") in misura proporzionale al numero dei mesi in esse contenuti (6)

I depositi non vincolati (ossia senza specifiche date di riprezzamento) da istituti finanziari non sono soggetti a modelli comportamentali.

Gli strumenti derivati sono, in generale, considerati nell'ambito delle posizioni attive e delle posizioni passive, con la possibilità di includere nelle prime le posizioni lunghe e nelle seconde le posizioni corte.

I contratti di opzione a favore della banca, se incorporati in altre poste di bilancio (ad esempio, clausole di *floor* presenti in attività a tasso variabile o clausole di *cap* presenti in passività a tasso variabile), possono essere esclusi dalla metodologia. Le banche assicurano un trattamento di tali opzioni che sia omogeneo nell'ambito dello stesso processo ICAAP e, di norma, coerente nel tempo, fornendo nel resoconto sul processo ICAAP informazioni sul trattamento prescelto e su eventuali modifiche rispetto all'anno precedente.

Le banche considerano anche le esposizioni deteriorate (al netto degli accantonamenti) come strumenti sensibili al tasso d'interesse, in particolare se hanno un *NPL ratio* superiore al 2% (7).

Per le quote di OICR si applica quanto previsto per il requisito patrimoniale sui rischi di mercato.

(5) Fanno eccezione i rapporti formalmente regolati come conti correnti, ma riconducibili ad altre forme di impiego aventi uno specifico profilo temporale (ad esempio, gli anticipi s.b.f.).

(6) Ad esempio, nella fascia "fino a 1 mese" va inserito 1/60 dell'importo residuo, nella fascia "9 mesi - 1 anno" 3/60.

(7) *NPL ratio* come definito negli Orientamenti EBA (Cfr. ABE/GL/2018/02 para 115, lettera (g)).

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

Parte Prima – Recepimento in Italia della direttiva CRD IV

Titolo III – Processo di controllo prudenziale

Capitolo 1 – Processo di controllo prudenziale

Allegati C e C-bis – Rischio di tasso d'interesse sul portafoglio bancario

3) Determinazione delle esposizioni nette ponderate per fascia

All'interno di ogni fascia, le posizioni attive e quelle passive sono moltiplicate per i fattori di ponderazione, ottenuti come prodotto tra una variazione ipotetica dei tassi (8) e una approssimazione della *duration* modificata relativa alle singole fasce (9). Nella Tavola 1 è riportato lo schema da utilizzare per il calcolo dei fattori di ponderazione in caso di applicazione dello scenario di shock dei tassi di interesse selezionato dalla banca, in linea con gli orientamenti ABE secondo ipotesi crescenti di tassi di rendimento da scegliere opportunamente (10). Per la declinazione degli shock standard di tasso, differenziati per valuta, si rinvia, per dettagli, agli orientamenti ABE (11). Per il calcolo della *duration* modificata approssimata si può far riferimento alla Tavola 2, nella quale è fornita la *duration* per tassi di rendimento crescenti (12). Ai fini del calcolo dell'esposizione netta ponderata per fascia occorre, per ciascuna fascia, procedere alla compensazione dell'esposizione ponderata delle posizioni attive con quella delle posizioni passive.

4) Somma delle esposizioni ponderate delle diverse fasce

Le esposizioni ponderate delle diverse fasce sono sommate tra loro (13). L'esposizione ponderata netta ottenuta in questo modo approssima la variazione del valore attuale delle poste denominate in una certa valuta nell'eventualità dello shock di tasso ipotizzato.

5) Aggregazione delle esposizioni nelle diverse valute

Le esposizioni relative alle singole "valute rilevanti" e all'aggregato delle "valute non rilevanti" sono sommate tra loro (14). In fase di aggregazione, le esposizioni negative sono ponderate con un fattore del 50%. In questo modo si ottiene un valore che rappresenta la variazione di valore economico (15) aziendale a fronte dell'ipotizzato scenario sui tassi di interesse.

(8) Nella determinazione del capitale interno in condizioni ordinarie si può fare riferimento alle variazioni annuali dei tassi di interesse registrati in un periodo di osservazione di 6 anni, considerando alternativamente il 1° percentile (ribasso) o il 99° (rialzo) ed altri scenari di shock scelti dalla banca, sulla base delle indicazioni contenute nella sottosezione 4.4.3. "Scenari di shock dei tassi di interesse per la gestione corrente" in ABE/GL/2018/02. Nella stima del capitale interno in ipotesi di stress, le variazioni ipotizzate dei tassi sono determinate sulla base di scenari prescelti dalla banca, seguendo le indicazioni contenute nella sottosezione 4.4.4. "Scenari di stress dei tassi di interesse" in ABE/GL/2018/02, anche più severi della variazione parallela di +/- 200 punti base e degli scenari di shock standardizzati da 1 a 6, definiti negli Orientamenti ABE Allegato III.

In contesti di bassi tassi di interesse, le banche possono considerare scenari di tassi di interesse negativi. Le banche tengono conto, inoltre, dell'esistenza di tassi di interesse minimi (*Instrument-specific interest rate floors*) legali o contrattuali specifici per strumento.

(9) La *duration* modificata approssima la sensibilità del valore economico di una posizione ricadente in una fascia rispetto alle variazioni del tasso di interesse di fascia.

(10) Al fine di consentire una più granulare rappresentazione delle condizioni economiche del portafoglio bancario, i fattori di ponderazione possono essere calcolati per tassi almeno pari allo 0.5% e non superiori al 5%. Le banche, nella quantificazione dell'esposizione, utilizzano il tasso di rendimento di riferimento del proprio portafoglio bancario potendo – ove d'interesse – differenziare il livello di redditività dell'attivo e del passivo. Il rendimento dell'attivo o del passivo utilizzato dalla banca deve essere coerente con la natura del rischio misurata, ossia risk free o inclusivo dei margini commerciali.

(11) Allegato III. Scenari di shock dei tassi di interesse standardizzati" in ABE/GL/2018/02.

(12) A titolo esemplificativo, nella Tavola 3 è riportato il calcolo dei fattori di ponderazione per le posizioni in euro nello scenario parallelo + 200 punti base nell'ipotesi di un tasso di rendimento dell'1%.

(13) Di conseguenza è ammessa la piena compensazione tra le esposizioni positive (diminuzioni di valore) e negative (aumenti di valore) nelle diverse fasce.

(14) È ammessa quindi una parziale compensazione tra le esposizioni positive (corrispondenti a riduzioni del valore economico) e negative (corrispondenti ad aumenti del valore economico) nelle diverse valute.

(15) Il valore economico è definito come valore attuale dei flussi di cassa.

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

Parte Prima – Recepimento in Italia della direttiva CRD IV

Titolo III – Processo di controllo prudenziale

Capitolo 1 – Processo di controllo prudenziale

Allegati C e C-bis – Rischio di tasso d'interesse sul portafoglio bancario

Tavola 1 - Fattori di ponderazione per gli scenari Orientamenti ABE

| Fascia temporale | Scadenza mediana per fascia | Duration modificata approssimata (A) | Shock di tasso ipotizzato (B) | Fattore di ponderazione (C)=(A)x(B) |
|----------------------------|------------------------------------|---|--------------------------------------|--|
| A vista e revoca | 0 | cfr. Tabella 2 | cfr. Orientamenti ABE | |
| fino a 1 mese | 0,5 mesi | cfr. Tabella 2 | cfr. Orientamenti ABE | |
| da oltre 1 mese a 3 mesi | 2 mesi | cfr. Tabella 2 | cfr. Orientamenti ABE | |
| da oltre 3 mesi a 6 mesi | 4,5 mesi | cfr. Tabella 2 | cfr. Orientamenti ABE | |
| da oltre 6 mesi a 9 mesi | 7,5 mesi | cfr. Tabella 2 | cfr. Orientamenti ABE | |
| da oltre 9 mesi a 1 anno | 10,5 mesi | cfr. Tabella 2 | cfr. Orientamenti ABE | |
| da oltre 1 anno a 1,5 anni | 1,25 anni | cfr. Tabella 2 | cfr. Orientamenti ABE | |
| da oltre 1,5 anni a 2 anni | 1,75 anni | cfr. Tabella 2 | cfr. Orientamenti ABE | |
| da oltre 2 anni a 3 anni | 2,5 anni | cfr. Tabella 2 | cfr. Orientamenti ABE | |
| da oltre 3 anni a 4 anni | 3,5 anni | cfr. Tabella 2 | cfr. Orientamenti ABE | |
| da oltre 4 anni a 5 anni | 4,5 anni | cfr. Tabella 2 | cfr. Orientamenti ABE | |
| da oltre 5 anni a 6 anni | 5,5 anni | cfr. Tabella 2 | cfr. Orientamenti ABE | |
| da oltre 6 anni a 7 anni | 6,5 anni | cfr. Tabella 2 | cfr. Orientamenti ABE | |
| da oltre 7 anni a 8 anni | 7,5 anni | cfr. Tabella 2 | cfr. Orientamenti ABE | |
| da oltre 8 anni a 9 anni | 8,5 anni | cfr. Tabella 2 | cfr. Orientamenti ABE | |
| da oltre 9 anni a 10 anni | 9,5 anni | cfr. Tabella 2 | cfr. Orientamenti ABE | |
| da oltre 10 anni a 15 anni | 12,5 anni | cfr. Tabella 2 | cfr. Orientamenti ABE | |
| da oltre 15 anni a 20 anni | 17,5 anni | cfr. Tabella 2 | cfr. Orientamenti ABE | |
| oltre 20 anni | 22,5 anni | cfr. Tabella 2 | cfr. Orientamenti ABE | |

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

Parte Prima – Recepimento in Italia della direttiva CRD IV

Titolo III – Processo di controllo prudenziale

Capitolo 1 – Processo di controllo prudenziale

Allegati C e C-bis – Rischio di tasso d'interesse sul portafoglio bancario

| Tavola 2 - Duration modificata approssimata (in anni) | | | | | | |
|---|---------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Fascia temporale | Tasso di rendimento | | | | | |
| | 0,50% | 1,00% | 2,00% | 3,00% | 4,00% | 5,00% |
| A vista e revoca | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| fino a 1 mese | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| da oltre 1 mese a 3 mesi | 0,17 | 0,17 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| da oltre 3 mesi a 6 mesi | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,36 | 0,36 | 0,36 |
| da oltre 6 mesi a 9 mesi | 0,62 | 0,62 | 0,61 | 0,61 | 0,60 | 0,60 |
| da oltre 9 mesi a 1 anno | 0,87 | 0,87 | 0,86 | 0,85 | 0,84 | 0,83 |
| da oltre 1 anno a 1,5 anni | 1,24 | 1,23 | 1,21 | 1,19 | 1,16 | 1,15 |
| da oltre 1,5 anni a 2 anni | 1,74 | 1,72 | 1,70 | 1,67 | 1,65 | 1,62 |
| da oltre 2 anni a 3 anni | 2,47 | 2,45 | 2,39 | 2,34 | 2,29 | 2,25 |
| da oltre 3 anni a 4 anni | 3,45 | 3,41 | 3,32 | 3,23 | 3,15 | 3,07 |
| da oltre 4 anni a 5 anni | 4,43 | 4,36 | 4,22 | 4,09 | 3,97 | 3,85 |
| da oltre 5 anni a 6 anni | 5,40 | 5,30 | 5,11 | 4,93 | 4,76 | 4,60 |
| da oltre 6 anni a 7 anni | 6,36 | 6,23 | 5,98 | 5,74 | 5,52 | 5,31 |
| da oltre 7 anni a 8 anni | 7,33 | 7,16 | 6,84 | 6,53 | 6,25 | 5,99 |
| da oltre 8 anni a 9 anni | 8,28 | 8,07 | 7,67 | 7,30 | 6,95 | 6,63 |
| da oltre 9 anni a 10 anni | 9,23 | 8,98 | 8,49 | 8,04 | 7,63 | 7,25 |
| da oltre 10 anni a 15 anni | 12,06 | 11,64 | 10,86 | 10,15 | 9,50 | 8,92 |
| da oltre 15 anni a 20 anni | 16,68 | 15,90 | 14,50 | 13,27 | 12,18 | 11,21 |
| oltre 20 anni | 21,18 | 19,96 | 17,80 | 15,96 | 14,38 | 13,01 |

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

Parte Prima – Recepimento in Italia della direttiva CRD IV

Titolo III – Processo di controllo prudenziale

Capitolo 1 – Processo di controllo prudenziale

Allegati C e C-bis – Rischio di tasso d'interesse sul portafoglio bancario

| Tavola 3 - Fattori di ponderazione per le posizioni in euro nello scenario parallelo di +200 punti base nell'ipotesi di un tasso di rendimento dell'1% | | | | |
|--|-----------------------------|---|----------------------------------|--|
| Fascia temporale | Scadenza mediana per fascia | Duration modificata approssimata (A) | Shock di tasso ipotizzato (B) | Fattore di ponderazione (C)=(A)x(B) |
| A vista e revoca | 0 | 0 | 200 punti base | 0,00% |
| fino a 1 mese | 0,5 mesi | 0,04 anni | 200 punti base | 0,08% |
| da oltre 1 mese a 3 mesi | 2 mesi | 0,17 anni | 200 punti base | 0,33% |
| da oltre 3 mesi a 6 mesi | 4,5 mesi | 0,37 anni | 200 punti base | 0,74% |
| da oltre 6 mesi a 9 mesi | 7,5 mesi | 0,62 anni | 200 punti base | 1,24% |
| da oltre 9 mesi a 1 anno | 10,5 mesi | 0,87 anni | 200 punti base | 1,73% |
| da oltre 1 anno a 1,5 anni | 1,25 anni | 1,23 anni | 200 punti base | 2,46% |
| da oltre 1,5 anni a 2 anni | 1,75 anni | 1,72 anni | 200 punti base | 3,45% |
| da oltre 2 anni a 3 anni | 2,5 anni | 2,45 anni | 200 punti base | 4,89% |
| da oltre 3 anni a 4 anni | 3,5 anni | 3,41 anni | 200 punti base | 6,81% |
| da oltre 4 anni a 5 anni | 4,5 anni | 4,36 anni | 200 punti base | 8,72% |
| da oltre 5 anni a 6 anni | 5,5 anni | 5,30 anni | 200 punti base | 10,60% |
| da oltre 6 anni a 7 anni | 6,5 anni | 6,23 anni | 200 punti base | 12,47% |
| da oltre 7 anni a 8 anni | 7,5 anni | 7,16 anni | 200 punti base | 14,31% |
| da oltre 8 anni a 9 anni | 8,5 anni | 8,07 anni | 200 punti base | 16,14% |
| da oltre 9 anni a 10 anni | 9,5 anni | 8,98 anni | 200 punti base | 17,95% |
| da oltre 10 anni a 15 anni | 12,5 anni | 11,64 anni | 200 punti base | 23,28% |
| da oltre 15 anni a 20 anni | 17,5 anni | 15,90 anni | 200 punti base | 31,81% |
| oltre 20 anni | 22,5 anni | 19,96 anni | 200 punti base | 39,92% |

Parte Prima – Recepimento in Italia della direttiva CRD IV

Titolo III – Processo di controllo prudenziale

Capitolo 1 – Processo di controllo prudenziale

Allegati C e C-bis – Rischio di tasso d'interesse sul portafoglio bancario

Allegato C - bis

RISCHIO DI TASSO D'INTERESSE SUL PORTAFOGLIO BANCARIO IN TERMINI DI VARIAZIONI DEL MARGINE DI INTERESSE

Si forniscono linee guida metodologiche – coerenti con le indicazioni fornite dal Comitato di Basilea e con gli Orientamenti ABE (16) – per la realizzazione di un sistema semplificato per la misurazione degli effetti che variazioni dei tassi di mercato producono sul margine di interesse, ossia sulla differenza tra interessi attivi e interessi passivi. La metodologia si presta ad essere applicata sia a livello individuale che a livello consolidato.

1) Scelta dell'orizzonte temporale di riferimento T

La metodologia può essere applicata per un orizzonte temporale di riferimento T non inferiore a 12 mesi e non superiore a 3 anni (cfr. Tavola 1 per un orizzonte temporale di 3 anni).

2) Classificazione delle attività e passività in fasce temporali e determinazione dell'esposizione netta per fascia

Le attività e le passività a tasso fisso sono classificate in 19 fasce temporali complessive (cfr. Tavola 1) in base alla loro vita residua. Le attività e le passività a tasso variabile sono ricondotte nelle diverse fasce temporali sulla base della data di rinegoziazione del tasso di interesse (17). Salvo quanto di seguito riportato per alcune poste contabili, le attività e passività vanno inserite nello scadenzario, previa opportuna mappatura delle fasce temporali, secondo i criteri utilizzati per finalità di reporting e contenuti nella Circolare 272 *Manuale per la compilazione della matrice dei conti* e nella Circolare 115 *Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni di vigilanza su base consolidata degli enti creditizi*. I c/c attivi sono classificati nella fascia "a vista" (18) mentre la somma dei c/c passivi e dei depositi liberi è da ripartire secondo le seguenti indicazioni:

- nella fascia "a vista", convenzionalmente, una quota fissa (c.d. "componente *non core*") del 25% per controparti *retail* e del 50% per controparti *wholesale*. Nel caso in cui non sia possibile distinguere tra le due tipologie di controparti, si suggerisce l'applicazione di una quota fissa unica pari almeno al 35%;
- per il rimanente importo (c.d. "componente *core*") nelle successive dieci fasce temporali (da "fino a 1 mese" a "4-5 anni") in misura proporzionale al numero dei mesi in esse contenuti (19).

I depositi non vincolati (ossia senza specifiche date di riprezzamento) da istituti finanziari non sono soggetti a modelli comportamentali.

(16) *Standards – Interest rate risk in the banking book*, Basel Committee on Banking Supervision, April 2016 <https://www.bis.org/bcbs/publ/d368.pdf>.

"Orientamenti sulla gestione del rischio di tasso di interesse derivante da attività diverse dalla negoziazione (*non-trading activities*)", ABE/GL/2018/02 [https://eba.europa.eu/sites/default/documents/files/documents/10180/2537150/52cda05d-b78a-4db9-9734-18e3b8539e76/Guidelines%20on%20the%20management%20of%20IRRBB%20\(EBA-GL-2018-02\)_COR_IT.pdf](https://eba.europa.eu/sites/default/documents/files/documents/10180/2537150/52cda05d-b78a-4db9-9734-18e3b8539e76/Guidelines%20on%20the%20management%20of%20IRRBB%20(EBA-GL-2018-02)_COR_IT.pdf).

(17) Va fatto riferimento ai criteri previsti nel "Manuale per la compilazione della matrice dei conti" e nelle "Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni di vigilanza su base consolidata degli enti creditizi".

(18) Fanno eccezione i rapporti formalmente regolati come conti correnti, ma riconducibili ad altre forme di impiego aventi uno specifico profilo temporale (ad esempio, gli anticipi s.b.f.).

(19) Ad esempio, nella fascia "fino a 1 mese", va inserito 1/60 dell'importo residuo, nella fascia "9 mesi - 1 anno" 3/60.

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

Parte Prima – Recepimento in Italia della direttiva CRD IV

Titolo III – Processo di controllo prudenziale

Capitolo 1 – Processo di controllo prudenziale

Allegati C e C-bis – Rischio di tasso d'interesse sul portafoglio bancario

Gli strumenti derivati sono, in generale, considerati nell'ambito delle posizioni attive e delle posizioni passive, con la possibilità di includere nelle prime le posizioni lunghe e nelle seconde le posizioni corte.

I contratti di opzione a favore della banca, se incorporati in altre poste di bilancio (ad esempio, clausole di *floor* presenti in attività a tasso variabile o clausole di *cap* presenti in passività a tasso variabile), possono essere esclusi dalla metodologia. Le banche assicurano un trattamento di tali opzioni che sia omogeneo nell'ambito dello stesso processo ICAAP e, di norma, coerente nel tempo, fornendo nel resoconto sul processo ICAAP informazioni sul trattamento prescelto e su eventuali modifiche rispetto all'anno precedente.

Le banche considerano anche le esposizioni deteriorate in bilancio (al netto degli accantonamenti) ove sensibili al tasso d'interesse, in particolare se hanno un *NPL ratio* superiore al 2% (20).

Per le quote di OICR si applica quanto previsto per il requisito patrimoniale sui rischi di mercato.

Per ogni fascia di vita residua, le posizioni attive sono compensate con quelle passive per ottenere la posizione netta per fascia.

3) Determinazione delle esposizioni ponderate per fascia

Per ogni fascia di vita residua inclusa nell'orizzonte temporale T, l'esposizione ponderata per fascia è ottenuta dalla moltiplicazione tra la posizione netta per fascia e il relativo fattore di ponderazione. Quest'ultimo è ottenibile, per ciascuna fascia temporale, come il prodotto tra una variazione ipotetica dei tassi e il peso dato dalla differenza tra l'orizzonte temporale T di riferimento e la scadenza media per fascia, che rappresenta il periodo intercorrente da oggi fino alla scadenza o data di revisione del tasso della posizione j-esima. A titolo esemplificativo, nella Tavola 1 è riportato il calcolo dei fattori di ponderazione in caso di applicazione degli scenari paralleli +/- 200 punti base per un orizzonte temporale di 3 anni. Ferma restando l'ipotesi che in contesti con bassi tassi di interesse sono ammissibili scenari di tassi di interesse negativi, le banche tengono conto dell'esistenza di specifici tassi di interesse minimi legali o contrattuali per strumento.

L'approccio sopra descritto si basa sull'ipotesi di indicizzazione piena ai tassi di mercato con un fattore moltiplicativo pari a 1 di tutte le poste per il periodo intercorrente tra l'orizzonte temporale e la fascia di vita residua. La banca può valutare l'introduzione di alcune assunzioni specifiche, in particolare per il trattamento di alcune posizioni:

- Depositi somma dei c/c passivi e dei depositi liberi: le banche possono utilizzare per la componente *core* un fattore moltiplicativo anche inferiore ad 1 (21);
- NPE (*Non Performing Exposures*): le esposizioni in sofferenza sono escluse dall'applicazione degli shock. Le banche includono le restanti posizioni nell'applicazione degli shock, ne valutano la sostituzione, almeno parziale, con posizioni *in bonis*, ammettendo la loro indicizzazione, almeno parziale, ai tassi di mercato.

(20) *NPL ratio* come definito negli Orientamenti EBA (Cfr. ABE/GL/2018/02 para 115, lettera (g)).

(21) Nel caso di scelta di un fattore moltiplicativo pari a 0, si assume che la raccolta sia non indicizzata, nel caso di fattore pari a 1 l'ipotesi è di piena indicizzazione; valori intermedi corrispondono all'assunzione di parziale indicizzazione ai tassi di mercato.

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

Parte Prima – Recepimento in Italia della direttiva CRD IV

Titolo III – Processo di controllo prudenziale

Capitolo 1 – Processo di controllo prudenziale

Allegati C e C-bis – Rischio di tasso d'interesse sul portafoglio bancario

4) Determinazione dell'esposizione totale

L'esposizione complessiva è determinata dalla somma delle esposizioni per fascia. Il valore così ottenuto rappresenta la variazione del margine di interesse a fronte dell'ipotizzato scenario sui tassi di interesse.

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

Parte Prima – Recepimento in Italia della direttiva CRD IV

Titolo III – Processo di controllo prudenziale

Capitolo 1 – Processo di controllo prudenziale

Allegati C e C-bis – Rischio di tasso d'interesse sul portafoglio bancario

Tavola 1 - Fattori di ponderazione e calcolo della variazione del margine di interesse totale per lo scenario parallelo +/- 200 punti base e orizzonte temporale di riferimento pari a 3 anni

| Fascia di Vita Residua | Scadenza media per fascia (A = s(j)) | Peso temporale per fascia (B = [T - s(j)]) | Shock di Tasso ipotizzato (C) | Fattore di Ponderazione (D = B x C) | Posizione Netta per fascia (E) | Variazion e margine di interesse fascia (F= D x E) |
|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|---|
| A vista e revoca | - | 3,00 | +/- 200 punti base | +/- 6 % | | |
| fino a 1 mese | 0,04 | 2,96 | +/- 200 punti base | +/- 5,92 % | | |
| da oltre 1 mese a 3 mesi | 0,17 | 2,83 | +/- 200 punti base | +/- 5,67 % | | |
| da oltre 3 mesi a 6 mesi | 0,38 | 2,63 | +/- 200 punti base | +/- 5,25 % | | |
| da oltre 6 mesi a 9 mesi | 0,63 | 2,38 | +/- 200 punti base | +/- 4,75 % | | |
| da oltre 9 mesi a 1 anno | 0,88 | 2,13 | +/- 200 punti base | +/- 4,25 % | | |
| da oltre 1 anno a 1,5 anni | 1,25 | 1,75 | +/- 200 punti base | +/- 3,5 % | | |
| da oltre 1,5 anni a 2 anni | 1,75 | 1,25 | +/- 200 punti base | +/- 2,5 % | | |
| da oltre 2 anni a 3 anni | 2,50 | 0,50 | +/- 200 punti base | +/- 1 % | | |

| | |
|--|---------------|
| Variazion e margine di interesse Totale | $\Sigma F(j)$ |
|--|---------------|

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

Parte Prima – Recepimento in Italia della direttiva CRD IV

Titolo III – Processo di controllo prudenziale

Capitolo 1 – Processo di controllo prudenziale

Allegato D – Schema di riferimento per il resoconto ICAAP/ILAAP

Allegato D

SCHEMA DI RIFERIMENTO PER IL RESOCONTO ICAAP/ILAAP

1) Dichiarazione sull'adeguatezza patrimoniale e del sistema di governo e gestione del rischio di liquidità

Dichiarazione sottoscritta dai membri dei competenti organi aziendali corredata da una sintesi dei risultati dei processi ICAAP e ILAAP, attestante l'adeguatezza patrimoniale e del sistema di governo e gestione del rischio di liquidità.

2) Modello di business, linee strategiche e orizzonte previsivo considerato

- a. Modello di business attuale e sua evoluzione prospettica; descrizione dei mercati e delle aree geografiche in cui la banca opera, delle filiazioni di cui si avvale, dei prodotti che colloca; principali voci di ricavo e costo, allocati per linee di business, mercati, filiazioni.
- b. Piano strategico e budget annuali; cadenza di revisione del piano strategico e delle sue componenti; eventi straordinari che motivano la sua revisione.
- c. Riconciliazione tra orizzonte temporale del piano strategico, del piano patrimoniale e del sistema di governo e gestione del rischio di liquidità.
- d. Fonti ordinarie e straordinarie di reperimento di capitale e della liquidità.

3) Governo societario, assetti organizzativi e sistemi di controllo connessi con ICAAP/ILAAP

- a. Descrizione del processo di definizione e aggiornamento dell'ICAAP e dell'ILAAP.
- b. Descrizione del processo di revisione dell'ICAAP e dell'ILAAP.
- c. Definizione del ruolo e delle funzioni assegnati a fini ICAAP e ILAAP agli organi aziendali.
- d. Definizione del ruolo e delle funzioni assegnati a fini ICAAP e ILAAP alle varie funzioni aziendali (ad esempio: *internal auditing*; *compliance*; pianificazione; *risk management*; eventuali altre strutture, tra le quali: strutture commerciali di Direzione generale e di rete, contabilità e controllo contabile).
- e. Descrizione dell'interazione tra i processi ICAAP e ILAAP e dell'integrazione degli stessi nei sistemi di gestione e controllo dei rischi aziendali, per i profili patrimoniali e di liquidità e per gli altri rischi aziendali.
- f. Descrizione del *Risk Appetite Framework* (RAF) e della sua integrazione con l'ICAAP e l'ILAAP, comprese la pianificazione del capitale e della liquidità.
- g. Descrizione generale del quadro e del programma per la conduzione delle prove di stress; procedure; tipologia di stress applicati, metodologia e assunzioni; interazione tra gli stress test sulla copertura patrimoniale e sul rischio di liquidità; integrazione tra i risultati delle prove di stress e la gestione e il controllo dei rischi aziendali.

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

Parte Prima – Recepimento in Italia della direttiva CRD IV

Titolo III – Processo di controllo prudenziale

Capitolo 1 – Processo di controllo prudenziale

Allegato D – Schema di riferimento per il resoconto ICAAP/ILAAP

- h. Descrizione del processo e dei sistemi informatici utilizzati per la raccolta, la conservazione, aggregazione e controllo dei dati utilizzati ai fini ICAAP e ILAAP; Descrizione dei presidi organizzativi e contrattuali relativi ad eventuali componenti dei processi ICAAP e ILAAP oggetto di outsourcing.
 - i. Indicazione della normativa interna rilevante per i processi ICAAP e ILAAP.
- 4) Autovalutazione dell'ICAAP/ILAAP
- a. Identificazione delle aree dei processi ICAAP e ILAAP suscettibili di miglioramento.
 - b. Pianificazione degli interventi previsti sul piano patrimoniale, del governo e della gestione del rischio di liquidità e organizzativi.

SEZIONE ICAAP

- 1) Esposizione ai rischi, metodologie di misurazione e di aggregazione, *stress testing*
- a. Mappa dei rischi: metodologia per la mappatura dei rischi; illustrazione della posizione relativa della banca rispetto ai rischi di Primo e di Secondo Pilastro e al RAF.
 - b. Mappatura dei rischi per unità operative della banca e/o per entità giuridiche del gruppo.
 - c. Tecniche di misurazione dei rischi e di quantificazione del capitale interno
 - d. Tecniche di conduzione dello *stress testing*: definizione degli scenari avversi con le ipotesi sottostanti relative alle principali variabili macroeconomiche, inclusa la definizione del modo in cui le prove di *reverse stress testing* sono state utilizzate per calibrare il grado di severità degli stress test; definizione delle principali ipotesi utilizzate negli scenari, compresi gli atti di gestione, le ipotesi imprenditoriali relative al bilancio, le date di riferimento, gli orizzonti temporali.
 - e. Descrizione, per ogni categoria di rischio misurabile, delle principali caratteristiche degli strumenti di controllo e attenuazione più rilevanti.
 - f. Descrizione generale dei sistemi di controllo e attenuazione dei rischi non misurabili.
 - g. Per i gruppi bancari, identificazione dei soggetti inclusi nel perimetro dell'ICAAP e motivazione alla base di eventuali deviazioni rispetto al perimetro di consolidamento prudenziale.
- 2) Componenti, stima e allocazione del capitale interno
- a. Quantificazione del capitale interno a fronte di ciascun rischio e di quello complessivo.
 - b. Eventuali metodi di allocazione del capitale interno (per unità operative e/o per entità giuridiche).

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

Parte Prima – Recepimento in Italia della direttiva CRD IV

Titolo III – Processo di controllo prudenziale

Capitolo 1 – Processo di controllo prudenziale

Allegato D – Schema di riferimento per il resoconto ICAAP/ILAAP

- 3) Raccordo tra capitale interno, requisiti regolamentari e fondi propri
- a. Raccordo tra capitale interno complessivo e requisiti regolamentari.
 - b. Elencazione e definizione delle componenti patrimoniali a copertura del capitale interno.
 - c. Computabilità a fini di vigilanza delle componenti a copertura del capitale interno; motivazione dell'inclusione delle componenti non computabili.
 - d. Stima degli oneri connessi con il reperimento delle eventuali risorse patrimoniali aggiuntive rispetto a quelle correnti.

SEZIONE ILAAP

- 1) Riserve di liquidità e gestione delle garanzie reali (*collateral*)
- a. Metodologia per la quantificazione delle riserve di liquidità (stime dei flussi, orizzonti temporali considerati, criteri per la valutazione della liquidità degli attivi) (1).
 - b. Politiche di gestione delle garanzie reali (*collateral*).
 - c. Politiche di misurazione e controllo del grado di impegno degli attivi (*asset encumbrance*).
 - d. Criteri per la verifica della liquidabilità degli attivi inclusi nella riserva di liquidità, anche in situazioni di stress; modalità e tempi necessari/stimati per generare liquidità dagli attivi inclusi nelle riserve di liquidità.
 - e. Metodologia per la misurazione del grado di concentrazione delle riserve di liquidità.
 - f. Quantificazione, attuale e prospettica, delle riserve di liquidità a fini gestionali: distribuzione per tipologia di attivi, valuta, controparte; [se rilevante, allocazione tra le componenti del gruppo]; raccordo/confronto con il Requisito di Copertura della Liquidità (*Liquidity Coverage Requirement – LCR*).
 - g. Quantificazione, attuale e prospettica, del grado di impegno degli attivi.
- 2) Sistema di prezzi di trasferimento interno dei fondi
- a. Descrizione del sistema di prezzi di trasferimento dei fondi; ruolo e funzioni assegnati alle varie funzioni aziendali.
 - b. Descrizione dell'integrazione del sistema di prezzi di trasferimento interno dei fondi nei sistemi di governo della banca e, in particolare, interazioni con la funzione di controllo dei rischi (*risk management*).
 - c. Metodologie per l'allocazione dei costi e benefici tra le varie unità di business e l'impatto sulla loro redditività; impatti complessivi dell'attuale calibrazione.

(1) In particolare, distinzione tra le riserve di prima e di seconda linea, cfr. Tit. IV, Cap. 6.

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

Parte Prima – Recepimento in Italia della direttiva CRD IV

Titolo III – Processo di controllo prudenziale

Capitolo 1 – Processo di controllo prudenziale

Allegato D – Schema di riferimento per il resoconto ICAAP/ILAAP

3) Rischio di liquidità derivante dall'operatività infragiornaliera

- a. Strategie e processi per la gestione del rischio di liquidità su base infragiornaliera, in situazioni di normale corso degli affari e di stress; ruolo e funzioni attribuiti alle funzioni aziendali coinvolte.
- b. Descrizione delle procedure per la gestione delle situazioni di stress infragiornaliera (c.d. *escalation procedure*). Le banche possono rinviare a una specifica sezione sull'argomento nel piano di emergenza (*Contingency funding*).

4) Prove di stress

- a. Descrizione degli scenari applicati e delle ipotesi di stress, inclusi frequenza di svolgimento delle prove, fattori di rischio considerati, orizzonti temporali coperti, informativa agli organi aziendali.
- b. Esito delle prove di stress e analisi dei principali fattori di debolezza eventualmente riscontrati, con particolare riferimento ai limiti operativi interni, alla quantificazione delle riserve di liquidità e alla provvista.
- c. Utilizzo degli esiti degli stress test nell'ambito del sistema di governo e gestione del rischio di liquidità.

5) Fonti di finanziamento a medio e lungo termine

- a. Descrizione del processo di formazione dei piani di finanziamento (*Funding plan*)
- b. Politiche per testare l'accessibilità ai mercati finanziari.
- c. Metodologie per la misurazione del grado di concentrazione delle fonti e dei canali di finanziamento a medio e lungo termine.
- d. Valutazione sul rispetto dei piani di finanziamento adottati e illustrazione delle iniziative poste in essere in caso di disallineamenti tra il profilo finanziario desiderato e quello effettivamente conseguito.

6) Informazioni sul piano di emergenza (*Contingency funding*)

Il resoconto ILAAP dovrà contenere informazioni dettagliate sulle disposizioni e misure di cui l'ente può disporre al fine di un adeguato accesso a fonti di finanziamento d'emergenza. Ci si attende che tali misure siano coerenti con i profili di rischio identificati nell'ILAAP. Gli intermediari possono tuttavia rinviare al piano di emergenza se già prodotto e aggiornato in caso di modifiche rilevanti.